

Ministero dello sviluppo economico

**DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SVILUPPO ECONOMICO E SEMPLIFICAZIONE**

(DDL COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA' 2014)

Art. 1

Disposizioni per la riduzione del costo dell'energia elettrica, l'introduzione di un sistema incentivante opzionale offerto ai produttori di energia elettrica rinnovabile, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica ed in materia di certificazione energetica degli edifici

1. Al fine di contenere l'onere annuo sulla componente A3 delle tariffe elettriche, il Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. ("GSE") cede parte dei crediti allo stesso dovuti per il ristoro dei costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica in forza delle disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
2. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con riferimento al 2014 e successivamente per il 2015 e 2016, con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti gli obiettivi indicativi di riduzione della componente A3 delle tariffe elettriche, nonché le linee guida circa le modalità, le cadenze temporali e gli indicatori finanziari di riferimento della rimodulazione dell'importo dovuto e delle operazioni di cessione.
3. Entro i successivi 45 giorni il GSE formula un programma di cessione che propone l'entità dei crediti cedibili per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, le annualità cui sono riferiti e i parametri finanziari relativi all'operazione, tenendo conto delle condizioni rilevate sul mercato.
4. La cessione dei crediti è effettuata a favore di soggetti finanziari o di altri soggetti che sono autorizzati ad acquistare crediti in Italia, ai termini e secondo i criteri definiti ai sensi del comma 2, previa approvazione del programma di cessione di cui al comma 3 da parte del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
5. Sulla base del programma di cui al comma 3 e in occasione di ciascuna cessione, il Ministero dello sviluppo economico riconosce l'importo finale del credito dovuto a GSE e, successivamente alla cessione, al cessionario e i relativi parametri finanziari per il rimborso.

6. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce la componente tariffaria A3, con riferimento a ciascuno degli anni cui sono riferiti i crediti oggetto di cessione di cui al comma 1, tenendo conto di quanto disposto nel decreto di cui al comma 2 e nel programma di cessione approvato dal Ministro dello sviluppo economico, in modo tale che questa assicuri anche la restituzione, ai soggetti acquirenti dei crediti, del capitale, dei relativi interessi e degli altri costi accessori inclusi i costi derivanti dai contratti di copertura. Entro 60 giorni dalla data di approvazione del programma di cui al comma 3 l'Autorità stabilisce altresì le modalità con le quali la porzione di componente tariffaria A3 oggetto di cessione è trasferita ai cessionari dei crediti.

7. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas provvede, con effetto dal 2014, ad aggiornare in riduzione la componente A3 delle tariffe elettriche in modo da attribuire in modo omogeneo a tutti i consumatori i benefici conseguenti all'operazione di cessione di crediti di cui al presente articolo.

8. La cessione dei crediti di cui al comma 1 è opponibile ai competenti organi della procedura in caso di insolvenza del GSE e dei terzi a decorrere dalla data in cui sono completate le formalità di cessione. I relativi contratti non possono essere sciolti.

9. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i criteri per la determinazione dei prezzi di riferimento per le forniture destinate ai clienti finali non riforniti sul mercato libero, tenendo conto delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario dei prezzi dell'energia elettrica sul mercato.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono pari, per ciascun impianto, al prezzo zonale orario nel caso in cui l'energia ritirata sia prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull'energia prodotta.

11. Al fine di contenere l'onere annuo sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare l'apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti impianti a energia rinnovabile che hanno accesso agli incentivi, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti cui si applicano gli istituti delle tariffe onnicomprensive o dei Certificati verdi per i quali, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, è stabilito a decorrere dal 2016 un incentivo per il periodo residuo di incentivazione nei termini definiti dal medesimo decreto ministeriale possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa:

- a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica;
- b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile dell'impianto. In tal caso, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell'incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni. La specifica percentuale di riduzione viene differenziata in ragione del periodo residuo spettante, del tipo di fonte rinnovabile e dell'istituto incentivante ed è applicata, per gli impianti a certificati verdi, al coefficiente moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore della tariffa spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica

e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente. Tale riduzione viene determinata tenendo conto dei costi, in particolare quelli di natura finanziaria, indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi e includendo un premio per i produttori che optano per la rimodulazione.

12. L'opzione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo deve essere esercitata entro il 31 marzo 2014 mediante richiesta al Gestore dei servizi energetici (Gse) resa con modalità definite dallo stesso Gse entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

13. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano:

- a) agli impianti incentivati ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992;
- b) agli impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, fatta eccezione per quelli ricadenti nel regime transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto.

14. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 dell'articolo 6, le parole: «di trasferimento di immobili a titolo gratuito» sono soppresse;
- b) al comma 3 dell'articolo 6, le parole: «negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito» sono soppresse;
- c) al comma 3-bis dell'articolo 6, le parole: «agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito» sono soppresse; le parole: «pena la nullità degli stessi contratti» sono sostituite dalle seguenti: «pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, comma 10-bis, del presente decreto»;
- d) all'articolo 15 dopo il comma 10, in fine, è aggiunto il seguente:

«10-bis. In caso di violazione dell'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica, di cui all'articolo 6, comma 3-bis, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa pari a 500 euro.».

15. Dopo l'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 22 del 2010 aggiungere il seguente:

7-bis. «Lo Stato esercita le funzioni di cui al comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239 e all'articolo 57, comma 1, lett. f-bis) del decreto-legge n. 5 del 2012, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche.».

16. L'articolo 41, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del decreto-legge n. 69 del 2013 è abrogato. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 sono abrogati.

Relazione illustrativa

Commi 1-8 Per memoria

La norma di cui al **comma 9** dà indirizzi all'AEEG per la revisione degli attuali criteri di definizione del prezzo di riferimento dell'energia elettrica per clienti in regime di tutela (non riforniti sul mercato libero). Infatti, l'andamento del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica negli ultimi tempi ha determinato uno spostamento delle ore di maggior prezzo nella fascia serale, modificando notevolmente il profilo di prezzo giornaliero e la situazione su cui, a suo tempo, era stata varata la tariffa bioraria.

Il **comma 10** interviene sull'istituto del ritiro dedicato, previsto da norme primarie e regolato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Il ritiro dedicato è stato introdotto dal decreto legislativo n. 387/03 e dalla legge n. 239/04 e riguarda principalmente gli impianti da fonti rinnovabili programmabili di potenza fino 10 MW, ovvero di potenza qualunque se alimentati da fonti non programmabili. Il ritiro dedicato prevede che, su richiesta del produttore, l'energia sia ritirata dal Gse a un prezzo determinato

dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con riferimento a condizioni di mercato, e collocata sul mercato. Il prezzo di ritiro è, per alcune produzioni, superiore a quello ricavato dal GSE: la differenza viene posta a carico della componente A3 delle tariffe elettriche. Attualmente, il prezzo di ritiro è superiore ai prezzi di mercato per produzioni realizzabili da impianti di potenza non superiore a 1 MW e fino a un limite di produzione di 2000 MWh annui.

Ecco alcuni dati aggregati (2012) sulla dimensione del ritiro dedicato:

Potenza in ritiro dedicato	18.300 MW
Energia ritirata	25 TWh
Corrispettivo per il ritiro (stima)	2.050 ML€
Ricavi per la vendita (stima)	1.800 ML€
Costo netto	250 ML€
Costo specifico medio	10 €/MWh

Almeno il 60% del costo del ritiro dedicato va a vantaggio di impianti a fonti rinnovabili che accedono agli incentivi sull’energia prodotta, più che sufficienti a garantire l’equa remunerazione degli investimenti.

La norma interviene su tale situazione, stabilendo che per gli impianti a fonti rinnovabili incentivati il prezzo di ritiro è pari al prezzo zonale orario. Tenuto conto dell’incremento degli impianti nel 2013, ci si attende una riduzione degli oneri in bolletta di circa 170 ML€/anno.

Le disposizioni di cui ai **commi da 11 a 13** sono volte ad introdurre uno strumento per distribuire nel tempo una parte degli oneri economici per l’incentivazione delle fonti rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico, a fronte di una migliore valorizzazione della vita tecnica degli impianti. Questa, infatti, è mediamente superiore alla durata degli incentivi (20 anni in media, contro incentivi attuali variabili tra 12 e 15 anni) e, dunque, consente di rimodulare la durata dell’incentivo senza penalizzare gli investimenti già effettuati.

Si introduce quindi la possibilità per i produttori di optare, in alternativa al mantenimento degli incentivi previgenti, a una riduzione dell’incentivo accoppiata a un aumento del periodo di diritto. L’entità della riduzione viene

rinviata a successivo decreto, dipendendo dal periodo residuo spettante, dal tipo di fonte rinnovabile e dall'istituto incentivante, nonché dai costi, in particolare quelli di natura finanziaria, indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi.

Il rinnovato periodo di incentivazione è pari al periodo residuo dell'incentivazione già spettante incrementato di 7 anni.

La spesa gravante sulla componente A3 per impianti interessati da questa norma è pari a 3.800 ML€/anno, di cui 2.600 ML€/anno per impianti a certificati verdi e il resto per impianti a tariffa onnicomprensiva.

I risparmi ottenibili, in caso di adesione di tutti gli impianti interessati al nuovo regime incentivante, sono stimabili in circa 700 ML€/anno. Anche qualora l'adesione scendesse al 50% i risparmi si attesterebbero a circa 350 ML€/anno.

Si sottolinea come le disposizioni in parola modifichino retroattivamente il regime già definito per gli impianti esistenti, nell'ambito del periodo di sostegno già previsto. Quello che viene modificato è il periodo di tempo che deve trascorrere prima che possano accedere a possibili rifacimenti o ricostruzioni dell'impianto sullo stesso sito, con prosecuzione del sostegno pubblico, che sarebbe condizionata ad una rimodulazione dell'attuale regime su un diverso arco temporale.

La norma definisce quindi un regime incentivante alternativo, attivabile su base volontaria dal singolo produttore che desideri proseguire l'attività produttiva oltre il periodo di incentivo inizialmente stabilito, a fronte di una corrispondente riduzione del valore unitario dell'incentivo stesso.

Con riferimento alla disposizione di cui al **comma 14** si rappresenta quanto segue. In sede di conversione del decreto legge 63/2013, all'articolo 6, commi 2 e 3, sono stati introdotti gli obblighi di produrre l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) e di inserire nei relativi contratti la clausola dell'avvenuta consegna dell'APE anche per i trasferimenti di immobili a titolo gratuito. Inoltre è stato introdotto il comma 3-bis che prevede la nullità del contratto

di vendita, degli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito e dei nuovi contratti di locazione, nel caso in cui non sia stato allegato l'APE.

Data l'esigenza di introdurre semplificazioni al provvedimento, le lettere a) e b) della norma proposta eliminano i suddetti obblighi nei casi di trasferimento di immobili a titolo gratuito. Tale opzione è conforme con le disposizioni della direttiva 31/2010/UE che impone i suddetti obblighi nei casi di vendita e di locazione e sana l'incoerenza tra quanto previsto all'articolo 6 che impone obblighi alle tre fattispecie (vendita, trasferimenti a titolo gratuito e locazione) e all'articolo 15 che sanziona solo i casi di vendita e locazione.

La lettera c) mitiga la pena in caso di violazione dell'allegazione dell'APE, in quanto sostituisce alla nullità del contratto l'applicazione di una sanzione amministrativa.

La lettera d), infine, stabilisce l'entità della sanzione, pari a 500 euro. Tale importo appare coerente con il provvedimento, in quanto cumulabile con le sanzioni per la violazione dell'obbligo di dotare l'immobile di APE (art. 15 commi 8 e 9 del D. lgs. 192/2005).

I **commi 15 e 16** prevedono una revisione delle competenze Stato-Regioni in materia geotermica, mediante una devoluzione delle competenze amministrative residuali per lo Stato interamente alle Regioni. Lo Stato conserva il ruolo di guida e coordinamento per lo sviluppo del settore, come previsto dal decreto legislativo n. 22/2010.

Relazione tecnica

Le norme di cui ai **commi da 1 a 8** non comportano alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato, sia perché le risorse per l'operazione sono garantite dalle tariffe elettriche e non dallo Stato, sia perché il Gse, soggetto incaricato di effettuarla, è al di fuori del perimetro della pubblica amministrazione.

Dalle disposizioni di cui al **comma 14** non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dalle disposizioni di cui ai **commi 18 e 19** non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2

Misure per lo sviluppo di tecnologie a carbone pulito, per la conoscibilità dei titoli minerari, per la sicurezza e la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti e per lo stoccaggio del gas naturale

1. L'articolo 11, comma 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato e cessa l'efficacia delle disposizioni di cui D.P.R. 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana 9 marzo 1994, n. 56, relativamente alla concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e produzione di energia elettrica e cogenerazione di fluidi caldi mediante gassificazione e ai relativi meccanismi di incentivazione.

2. La Regione Autonoma della Sardegna, entro il 30 giugno 2016, ha la facoltà di bandire una gara per realizzare una centrale termoelettrica a carbone, dotata di apposita sezione di impianto per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta, da realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, in prossimità del giacimento carbonifero, assicurando la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie. Al vincitore della gara è assicurato l'acquisto da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto, dal primo al ventesimo anno di esercizio, al prezzo di mercato maggiorato di un incentivo fino a 30 €/MWh, rivalutato sulla base dell'inflazione calcolata sull'indice Istat, per un massimo di 2100 GWh/anno. Il rapporto tra l'ammontare complessivo di tale incentivo e il costo totale di investimento sostenuto dal vincitore della gara non deve superare le proporzioni consentite dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato e nessun incentivo può essere concesso prima della approvazione da parte della Commissione europea.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 sono a carico del sistema elettrico italiano e ad essi si provvede mediante corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche, con modalità di esazione della relativa

componente tariffaria basate su parametri tecnici rappresentanti i punti di connessione alle reti di distribuzione, definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con provvedimento da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli elementi e i criteri per la valutazione delle offerte della gara di cui al comma 2 nonché le modalità dell'audit esterno cui il vincitore della gara è tenuto sottoporsi per evitare sovra compensazioni. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le modalità con cui le risorse di cui al comma 3 sono erogate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico a copertura del fabbisogno derivante dal pagamento dell'incentivo sull'energia acquistata dal Gestore dei servizi energetici S.p.a.

5. L'articolo 16, comma 5 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è sostituito dal seguente:

«5. Al fine di garantire allo Stato la più ampia conoscenza dell'assetto geologico-strutturale del sottosuolo, i dati relativi ai rilievi geofisici e geologici e sulle perforazioni, acquisiti nell'ambito di titoli cessati e delle zone di cui alla tabella A allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136 non soggette a diritti di esclusiva in favore dell'ente di cui all'articolo 1 della legge n. 136 del 1953, scaduti i termini di cui agli articoli 39 e 71 della legge n. 613 del 1967, sono trasmessi al Ministero dello sviluppo economico per le finalità di interesse pubblico individuate dal Ministero o per essere messi a disposizione degli operatori, nella forma del diritto d'uso, secondo le modalità stabilite dallo stesso che individua i costi del servizio di consultazione e di acquisizione, a carico dei richiedenti.»

6. In via transitoria, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari trasmettono al Ministero dello sviluppo economico i dati relativi ai titoli cessati e alle zone di cui alla tabella A allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136 non soggette a diritti di esclusiva in favore dell'ente di cui all'articolo 1 della legge n. 136 del 1953, per i quali risultano scaduti i termini di cui all'articolo 16, comma 5 del decreto legislativo n. 625 del 1996.

7. I dati acquisiti nell'ambito dell'attività di prospezione geofisica condotta da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 nonché dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono comunicati all'amministrazione, al termine delle operazioni di acquisizione ed elaborazione del dato e possono essere messi a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 625 del 1996 dopo quattro anni dall'acquisizione del rilievo cessazione o dalla cessazione del permesso.

8. Al fine di verificare il potenziale minerario nazionale, di accrescere la sicurezza e la trasparenza dell'attività mineraria e di sostenere tale attività in contesti internazionali, nell'ambito delle funzioni amministrative di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le Regioni trasmettono al Ministero dello sviluppo economico i dati relativi alle concessioni e ai permessi esistenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono indicati gli indirizzi di politica mineraria nazionale, aggiornati con cadenza triennale, per il raggiungimento da parte delle Regioni degli obiettivi fissati da organismi internazionali e dall'Unione europea in materia di sicurezza degli approvvigionamenti e di sviluppo sostenibile delle risorse di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni è istituito un Tavolo tecnico, presieduto dal Ministero dello sviluppo economico, per la verifica dei risultati conseguiti e per l'armonizzazione delle politiche minerarie regionali. Il Tavolo tecnico si avvale della Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie (CIRM) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 Maggio 2007, n. 78 ed elabora una relazione annuale, trasmessa entro il 30 maggio di ogni anno al Parlamento. Ai componenti del tavolo tecnico non spetta alcun compenso comunque denominato né rimborso spese, e alle spese di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

10. Ai fini di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la attuale banca dati esistente presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata ai fini di una anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale.

11. Ai fini dell'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 10 i titolari degli impianti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, al Comune territorialmente competente e all'ente proprietario della strada, attestante che l'impianto di distribuzione carburante ricade ovvero non ricade in una delle fattispecie di incompatibilità di cui ai commi 20 e 21, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, per esso siano in corso lavori di adeguamento da completare entro il 31 dicembre 2014.

12. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, o di concessione, laddove prevista, degli impianti, hanno l'obbligo di inviare al Ministero dello sviluppo economico i dati necessari per l'anagrafe che non siano già in possesso dello stesso Ministero, con modalità stabilite con decreto del Direttore generale della Direzione generale per la sicurezza degli approvvigionamenti e le infrastrutture energetiche.

13. Qualora l'impianto di distribuzione carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui ai commi 20 e 21 e non siano in corso per lo stesso lavori di adeguamento da completare entro il 31 dicembre 2014, il titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro il 30 giugno 2014, e provvede alla sua chiusura e smantellamento. Alla stessa data decadono i titoli autorizzativi o concessori relativi allo stesso impianto, nonché le licenze di esercizio rilasciate dall'Agenzia delle dogane e conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione dei carburanti. Per gli impianti che risultano da dismettere a

seguito delle verifiche di cui al comma 22, il titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro il 30 giugno 2015, e provvede alla sua chiusura e smantellamento, salvo proceda al loro adeguamento entro la data stabilita al comma 22.

14. Il Ministero dello sviluppo economico controlla la presenza degli impianti di distribuzione carburanti nell'anagrafe, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione. A tal fine l'Agenzia delle Dogane trasmette entro il 30 giugno 2014 i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti.

15. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 11 da parte del titolare di un impianto di distribuzione carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa di 5000 euro, ai sensi della legge n. 689 del 1981, per ciascuna mancata dichiarazione e diffida il titolare dell'autorizzazione a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni pena la decadenza dell'autorizzazione. Decorso inutilmente il nuovo termine il Ministero ne dà comunicazione all'ente proprietario della strada ed al Comune territorialmente competente, che procede entro i trenta giorni successivi alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio.

16. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 12 abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità, e non abbia provveduto alla cessazione della attività di vendita carburanti alle date di cui al comma 13, il Ministero dello sviluppo economico dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti. La Guardia di finanza, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verifica l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito del conseguente ritiro della licenza di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle dogane, al fine di evitare frodi fiscali.

17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 11, ovvero sia

inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 13, il Comune competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio. Contestualmente decade la licenza di esercizio afferente allo stesso impianto rilasciata dall'Agenzia delle dogane e sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante.

18. Nei casi di cui ai commi 15, secondo periodo, 16 e 17, e, a decorrere dall'1 gennaio 2015, nei casi di impianti dichiarati incompatibili, il titolare dell'impianto di distribuzione carburanti non ha comunque diritto ad accedere, per la chiusura dello stesso, al Fondo per la razionalizzazione della rete carburanti.

19. Le informazioni contenute nell'anagrafe relative all'ubicazione dei singoli impianti e alla loro compatibilità ai sensi del comma 11 sono rese pubbliche sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alle date di cui al comma 13, sono inviate, corredate di documentazione fotografica, al Comune competente ed all'ente proprietario della strada per i necessari e rispettivi accertamenti e provvedimenti, dandone comunicazione per posta elettronica al Ministero dello sviluppo economico.

20. Gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel rispetto di tutti gli altri vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storica, artistica, sanitaria e antincendio, sono considerati incompatibili, senza possibilità di deroga, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale e fermo restando quanto disciplinato dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nei seguenti casi:

- a) situati su strade urbane di scorrimento (tipo D) che non siano ubicati su apposita area esterna alla carreggiata, ovvero siano privi di accessi separati per l'entrata e l'uscita;

- b) situati su strade urbane di quartiere (tipo E) e strade urbane locali (tipo F) che pur ubicati al di fuori della carreggiata, la impegnano, anche parzialmente, durante la fermata per il rifornimento o per le operazioni di scarico;
- c) situati all'interno di aree pedonali, ai sensi del articolo 3, comma 1, numero 2) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

21. Gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel rispetto di tutti gli altri vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storica, artistica, sanitaria e antincendio, sono considerati incompatibili, senza possibilità di deroga, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale e fermo restando quanto disciplinato dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nei seguenti casi:

- a) situati su autostrade (tipo A) e strade extraurbane principali (tipo B) che non siano ubicati su apposita area esterna alla carreggiata, ovvero siano privi di accessi separati per l'entrata e l'uscita, ovvero privi di corsie di decelerazione e accelerazione;
- b) situati su strade extraurbane secondarie (tipo C) e strade extraurbane locali (tipo F) che pur ubicati al di fuori della carreggiata, la impegnano, anche parzialmente, durante la fermata per il rifornimento o per le operazioni di scarico.

22. Gli impianti che rientrano nelle definizioni di incompatibilità di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 2001, e alle normative regionali in materia, non rientranti nei casi di incompatibilità di cui ai commi 20 e 21, sono sottoposti, entro il 31 dicembre 2014, alla verifica degli aspetti di seguito elencati, da parte dell'ente proprietario della strada, nell'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, volta all'individuazione di eventuali ulteriori impianti da dismettere, con gli effetti di cui al comma 13 del presente articolo, fatta

salva la possibilità di adeguamento alle eventuali prescrizioni entro un congruo termine dallo stesso fissato e comunque non successivo al 31 dicembre 2015; l'esito della verifica è comunicato al Ministero dello sviluppo economico, al Comune territorialmente competente e al titolare dell'impianto:

- a) valutazione della distanza degli impianti dalle intersezioni o da altri punti singolari, quali gallerie e viadotti, in relazione alla sovrapposizione delle interferenze delle correnti di traffico veicolare ed in termini di distanza di visibilità necessaria al mutuo avvistamento dei veicoli in funzione del tipo di strada e della relativa velocità di percorrenza, con particolare riferimento alle condizioni orografiche del tracciato, dei flussi e della tipologia del traffico veicolare e delle condizioni ambientali prevalenti;
- b) in particolare per l'ambito extraurbano, valutazione della localizzazione degli impianti in tratti del tracciato plano-altimetrico, in termini di distanza di visibilità necessaria al mutuo avvistamento dei veicoli in funzione del tipo di strada e della relativa velocità di percorrenza, con particolare riferimento alle condizioni orografiche del tracciato, dei flussi e della tipologia del traffico veicolare e delle condizioni ambientali prevalenti;
- c) in particolare per l'ambito urbano, valutazione della distanza degli impianti da siti sensibili quali scuole, ospedali e parchi pubblici, in relazione alla distanza di visibilità necessaria al mutuo avvistamento dei veicoli in funzione del tipo di strada e della relativa velocità di percorrenza, con particolare riferimento ai flussi ed alla tipologia del traffico veicolare e pedonale, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente.

23. Al fine di accelerare la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, di cui all'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con legge del 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge del 24 marzo 2012, n. 27, è stabilito un indennizzo per i soggetti titolari di autorizzazione, a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, con

contabilità separata, per la chiusura degli impianti che avvenga nel periodo dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, indipendentemente dal numero di autorizzazioni di cui si è titolari. Le disponibilità di tale Fondo, per la parte a contabilità separata, sono anche utilizzabili per la corresponsione di indennizzi a favore dei gestori di impianti stradali di distribuzione dei carburanti, chiusi nel periodo 2014-2015, nella eventualità di insufficienza di disponibilità per tale finalità del Fondo stesso, per la parte non a contabilità separata.

24. Con l'obiettivo indicativo di giungere in un biennio alla chiusura e smantellamento di 5000 impianti inefficienti o incompatibili e all'azzeramento della componente di differenziale tra prezzo medio italiano e prezzo medio europeo dei carburanti derivante dalla inefficienza della rete italiana, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il primo dei quali da emanare entro il 30 giugno 2014, è determinata l'entità dell'indennizzo, di cui al comma 23, nonché la contribuzione al Fondo di cui allo stesso comma, con contabilità separata, a carico dei soli titolari delle autorizzazioni, per un periodo non superiore a cinque anni, e le relative modalità di versamento, da destinare alla chiusura e smantellamento di impianti, articolando quest'ultima contribuzione in funzione del numero di impianti chiusi e dei volumi venduti, in modo da valorizzare significativamente le chiusure e smantellamento di impianti effettuate nel periodo interessato, con particolare riguardo alla chiusura di impianti marginali privi di servizi accessori, senza penalizzare i titolari di unica autorizzazione che siano anche gestori. A tal fine l'anagrafica degli impianti di cui al comma 10 è estesa anche ai volumi totali erogati da ciascun impianto a decorrere dall'anno 2013. Il versamento del contributo obbligatorio al Fondo con ritardo di oltre 60 giorni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto, da irrogarsi da parte della Cassa Conguaglio di cui al comma 25. La stessa sanzione amministrativa è disposta per il versamento del contributo obbligatorio di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge del 15 luglio 2011 n. 111, come modificato dal decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge del 24 marzo 2012 n. 27.

25. L'attività della Cassa Conguaglio GPL, che a decorrere dall'1 gennaio 2014, ferme restando la natura e le funzioni attualmente svolte, adegua la sua denominazione in Cassa Conguaglio Carburanti, prosegue fino alla data di conclusione del processo di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, determinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel cui ambito sono altresì stabilite le modalità di liquidazione.

26. All'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, è aggiunto il seguente comma 13: *«13. A decorrere dall'anno scorta del 2014 l'immissione in consumo di carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie che avviene tramite l'esercente impianto per la distribuzione, operante come destinatario registrato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 1995, n. 577, è dichiarato dal titolare del deposito fiscale di cui dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze del 16 novembre 1995, n. 577, da cui proviene il prodotto.»*

27. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la Legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 17, comma 5 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni con la legge 24 marzo 2012, n.27, le parole «se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo» sono sostituite dalle parole «o essere subordinati alla presenza di altri obblighi asimmetrici rispetto agli impianti in esercizio, salvo quelli stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato Regioni, applicabili in modo non discriminatorio agli impianti nuovi ed esistenti.».

28. Al comma 7 dell'articolo 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'articolo 18 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni con la legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole «posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali» sono sostituite dalle parole «ovunque siano ubicati».

29. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministero per lo Sviluppo economico adotta un piano di ammodernamento e di razionalizzazione delle aree di servizio autostradali, tenendo conto delle mutate esigenze di servizio agli automobilisti e di assistenza ai veicoli al fine di conseguire un mercato dei servizi agli utenti dell'autostrada efficiente e competitivo, nonché delle risultanze delle verifiche delle condizioni di sicurezza di cui ai commi 21 e 22, che dovranno pertanto essere effettuate prioritariamente nella rete autostradale. Il piano individua le aree di servizio autostradale da dismettere, in quanto non rispondenti alle condizioni di sicurezza ovvero non rispondenti alle finalità del piano, nonché le aree da trasformare o diversificare alle condizioni indicate in sede di affidamento della subconcessione.

30. Il termine per l'indizione delle gare relative a subconcessioni scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto non ancora bandite è prorogato di due mesi a decorrere alla data di adozione del piano di cui al comma 29, al fine di tenere conto nel bando del piano di cui allo stesso comma. Trascorso il termine di cui al comma 29 senza che il piano di ammodernamento e di razionalizzazione sia stato adottato, le gare sono comunque indette. Le condizioni economiche e gli obblighi di gestione di cui alle sopraindicate subconcessioni possono essere modificati d'intesa tra le parti durante il periodo di proroga sopra indicato al fine di garantire l'equilibrio economico dei rapporti contrattuali in funzione del calo del traffico autostradale e dei consumi, fatta salva la possibilità per il subconcessionario di rinunciare alla proroga. Sono fatti salvi i rapporti economici tra concedente e concessionario sotto il profilo del canone annuo previsto dalle convenzioni regolanti le concessioni autostradali.

31. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti indicati all'articolo 5, comma 1, lettera b) punti 1, e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, confermano al Ministero dello sviluppo economico la loro volontà di mantenere la loro partecipazione nello sviluppo delle nuove effettive capacità di stoccaggio, ancora da realizzare alla stessa data di entrata in vigore, da parte

dei soggetti di cui all'articolo 5 dello stesso decreto. Nel caso tali conferme non consentano di raggiungere il valore complessivo di 3 miliardi di metri cubi di capacità di stoccaggio, il piano di realizzazione delle nuove capacità di cui al comma 3 dello stesso articolo 5 è conseguentemente ridotto di un pari ammontare. Gli stessi soggetti possono rinunciare, non oltre sei mesi dal termine di scadenza, al rinnovo quinquennale del contratto pluriennale di stoccaggio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), dello stesso decreto legislativo.

32. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, indice, attraverso il soggetto che realizza il piano di cui all'articolo 5, comma 3 dello stesso decreto legislativo, la procedura di asta competitiva riservata ai soggetti produttori di energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 5, dello stesso decreto legislativo, stabilendo un prezzo a base di asta pari al costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

33. Il soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2012, n. 130, è tenuto a realizzare unicamente la capacità di stoccaggio derivante dai quantitativi richiesti ai sensi dei commi 31 e 32.

34. L'attestazione della quota di mercato all'ingrosso di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, è effettuata qualora il suo valore superi il 10%.

35. Con i decreti del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 14 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 38, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, può essere indicata la parte di spazio di stoccaggio di gas naturale che può essere allocata per periodi superiori a un anno.

36. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole "sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'energia

elettrica e il gas” sono sostituite con le seguenti: “sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e data comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari”.

37. L’articolo 11, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito con legge 24 aprile 2007, n. 40, è sostituito dal seguente: “2. Ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti e la cui quota di mercato all’ingrosso, calcolata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, supera il valore del 10%, è soggetto, a decorrere dall’1 gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, all’obbligo di offerta di vendita nel Mercato a termine del gas naturale gestito dal Gestore dei mercati energetici, di un volume di gas naturale corrispondente al 5% del totale annuo immesso dal medesimo soggetto nei punti di entrata della rete nazionale di trasporto connessi con gasdotti provenienti da altri Stati o da terminali di rigassificazione di GNL, con contestuale offerta di acquisto sul medesimo Mercato a termine del gas naturale, per il medesimo quantitativo offerto in vendita, con una differenza tra il prezzo offerto in vendita ed il prezzo offerto in acquisto per le corrispondenti quantità non superiore ad un valore definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le modalità per l’adempimento del suddetto obbligo. L’Autorità garante per la concorrenza e il mercato può disporre i relativi controlli sull’applicazione del presente comma sulla base dei dati forniti dal Gestore dei mercati energetici.”.

Relazione illustrativa

Con riferimento alle misure di cui ai **commi da 1 a 4**, si evidenzia quanto di seguito. In data 27 luglio 2011 è stato notificato alla Commissione Europea il “Progetto integrato CCS Sulcis” previsto dall’art. 11, comma 14, del decreto legge 14-3-2005 n. 35, e successive modificazioni e integrazioni. Dopo una complessa interlocuzione con i servizi della Commissione, la notifica è sfociata in una procedura di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Questa norma ha l'obiettivo di abrogare le leggi che hanno costituito la base giuridica del progetto precedentemente notificato alla Commissione e di rimodulare l'intervento per il Sulcis rendendolo compatibile col diritto comunitario e soprattutto significativamente meno costoso in termini di impatto sulle bollette elettriche rispetto a quello che si avrebbe avuto con la realizzazione del precedente progetto secondo il meccanismo di incentivo (CIP 6) per esso previsto.

In data 2 agosto 2013 è stato sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Sardegna un protocollo di intesa per lo sviluppo di un polo tecnologico per la ricerca sul carbone pulito e la realizzazione di una centrale elettrica clean coal technology. L'attuazione di tale protocollo prevede, tra l'altro, la modifica del suddetto art. 11, comma 14; la presente norma pertanto, procede all'abrogazione del suddetto articolo e riformula l'intervento tenendo anche conto delle osservazioni fatte dai servizi della Commissione nel corso della procedura di notifica in atto che pertanto sarà ritirata e ripresentata secondo la nuova veste.

Al fine di promuovere le tecnologie per il carbone pulito considerando anche l'intrinseca debolezza del sistema elettrico sardo la Regione autonoma Sardegna può bandire una gara per una centrale a carbone dotata di una sezione per la cattura e lo stoccaggio della anidride carbonica prodotta, da realizzare nell'area del Sulcis Iglesiente.

Al vincitore della gara sarà assicurato per venti anni - a partire dal primo anno di esercizio della centrale - un incentivo pari a 30 €/MWh, rivalutato sulla base dell'inflazione calcolata sull'indice Istat, fino ad un massimo di 2100 GWh/anno. Tale incentivo non dovrà comunque superare le proporzioni stabilite dalle norme europee sugli aiuti di Stato. Inoltre il vincitore della gara dovrà sottoporsi ad un audit esterno, su base annuale, che assicuri che non ci siano sovra compensazione rispetto ai costi effettivamente sostenuti e costituisca la base per il necessario aggiustamento ex post dell'incentivo erogato. Le modalità per lo svolgimento di tale audit e degli eventuali aggiustamenti ex post dell'incentivo saranno stabiliti con successivo Decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Con il medesimo decreto ministeriale saranno previsti gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione tecnico economica delle offerte pervenute.

Gli oneri sono a carico del sistema elettrico tramite prelievo in tariffa.

Il risultato di tale formulazione che fissa l'incentivo a 30 €/MWh invece di 150 €/MWh, che stabilisce un tetto massimo alla produzione incentivabile e che non prevede alcun incentivo per la miniera di Nuraxi Figus fa sì che l'intero intervento sia realizzabile con un prelievo significativamente inferiore sulle bollette mantenendo, nel contempo, la valenza "sperimentale" del progetto volto a verificare la fattibilità della tecnologia CCS su scala commerciale. Al comma 2 è stata inserita la clausola di "stand still" specificando che nessun incentivo può essere concesso prima della approvazione da parte della Commissione relativamente alla compatibilità con le norme comunitarie sugli aiuti di Stato.

Con riferimento ai **commi da 5 a 7**, si dispone il trasferimento nei confronti dello Stato della grande massa di dati acquisiti nel corso degli anni da parte delle società concessionarie di titoli minerari, in gran parte dall'ente di Stato e attualmente non disponibili direttamente dall'amministrazione.

Si tratta dei dati relativi ai rilievi geologici e geofisici, alle perforazioni ivi incluso tutte le registrazioni elettriche e non effettuate in pozzo, alle produzioni di risorse del sottosuolo ivi inclusi i valori di pressione e temperatura e di produzione di fluidi diversi, totali e periodici.

Questo patrimonio di conoscenze potrà essere utilizzato per arricchire e migliorare la conoscenza del sottosuolo dello Stato per varie finalità di interesse pubblico, di ricerca scientifica, di prevenzione oltre che per lo sviluppo del settore petrolifero. I dati acquisiti verranno inseriti e trattati in via informatica negli esistenti data base del Ministero dello sviluppo economico, già in parte pubblicati nel sito web del Ministero, utilizzando le risorse di personale esistenti.

Si stabilisce, inoltre, al fine di accrescere le conoscenze del sottosuolo nazionale e di incentivare la ricerca, che i dati acquisiti nell'ambito di attività

di prospezione sono resi pubblici dall'amministrazione dopo 4 anni dalla cessazione del permesso o dalla data di acquisizione dei rilievi.

Il **comma 8** riguarda la rilevazione dati statistici del settore estrattivo per i minerali solidi. I dati recentemente raccolti sullo stato economico - finanziario del settore estrattivo sono largamente significativi e mettono in risalto il peso rilevante dell'industria estrattiva italiana per l'economia nazionale, che genera un volume d'affari annuo pari a 4 miliardi di euro diretti ed arriva fino a 40 miliardi se si prende in considerazione l'intera filiera di settore. Per dare immediata applicazione all'impegno di trasparenza espresso dal Ministro al Presidente Letta il 18 ottobre scorso in completa adesione ai principi dell'EITI risulta, quindi, opportuno impegnare gli Enti o le Amministrazioni delegate dalle Regioni tali dati secondo prospetti definiti dall'ISTAT (nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007 che costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, Nace Rev.2, pubblicata sull'Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006).

I soggetti del rilevamento statistico sono i titolari delle autorizzazioni e delle concessioni per l'esercizio delle attività estrattive di cava e miniera ed i dati saranno genericamente relativi alla vigenza del titolo, al periodo del rilevamento statistico (anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre), ai dati identificativi dell'attività estrattiva, al numero degli occupati, alla produzione, ai consumi di materiali e fonti energetiche, agli infortuni gravi o mortali e alle relative cause.

Il **comma 9** è volto ad assicurare il rispetto degli obblighi derivanti da norme internazionali e unionali, in materia di sicurezza degli approvvigionamenti di materie prime, di trasparenza e di sviluppo sostenibile, mediante la specificazione delle modalità di svolgimento di funzioni assegnati allo Stato, quali la determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale ed i relativi programmi (D.Lgs. 112/1998). Il raccordo con le Regioni, titolari delle competenze relative all'attività estrattiva dei minerali solidi, avviene nell'ambito di una struttura stabile che garantisce l'armonizzazione delle discipline regionali di settore. Viene, quindi, istituito un tavolo tecnico Stato –

Regioni, guidato dal Ministero dello sviluppo economico, con il supporto della CIRM. Le Regioni parteciperanno al tavolo tecnico con i loro rappresentanti già designati nell'ambito della Conferenza Stato Regioni in materia di miniere e quindi nell'ambito delle risorse già loro assegnate a legislazione vigente.

Con riferimento alle disposizioni di cui ai **commi da 10 a 22**, si illustra quanto di seguito. Anche a seguito dell'obbligo previsto dal decreto-legge 98/2011 di dotare entro il 31 dicembre 2012 tutti gli impianti di carburante di apparecchiature self-service, è ormai prevalente la casistica in cui il rifornimento presso l'impianto viene effettuato direttamente dall'utente e non più da un operatore professionale. Ciò rende indispensabile assicurare da subito che il rifornimento possa avvenire in condizioni di piena sicurezza al di fuori della carreggiata stradale. A tal fine, ferme restando le competenze delle Amministrazioni locali in materia, si è ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza, prevedere la chiusura di tutti quegli impianti che non garantiscono queste prescrizioni minime di sicurezza, unitamente al non rispetto delle distanze regolamentari da parte degli incroci, eliminando la possibilità di deroghe da parte degli enti locali che nei fatti ha sinora vanificato la misura di sicurezza.

Nell'ambito della anagrafica in parte già esistente presso il Ministero dello sviluppo economico per quanto riguarda la comunicazione dei prezzi effettivamente praticati ai consumatori, viene prevista una integrazione mediante la quale tutti i soggetti titolari di autorizzazioni all'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti dovranno dichiarare la rispondenza o meno dell'impianto a tali norme di sicurezza, prevedendo la cessazione delle attività degli impianti incompatibili entro il 30 giugno 2014.

Sono previste misure di verifica e sanzionatorie ove tali impianti incompatibili non vengano dichiarati o non procedano alla chiusura. Al fine di dare chiarezza applicativa alla norma, sono stabilite in modo univoco le fattispecie che danno luogo a incompatibilità, rinviando a una verifica da effettuare entro il 2014 per i casi di impianti che, rientrando nelle precedenti ipotesi di incompatibilità, necessitano di una analisi caso per caso. L'elenco degli

impianti è reso noto dal Ministero dello sviluppo economico anche al fine di eventuali segnalazioni al Comune competente di situazioni di dubbia rispondenza alla norma. Il Ministero dello sviluppo economico irroga le sanzioni in caso di inottemperanza all'onere di invio della dichiarazione della compatibilità dell'impianto, mentre spetta al Comune competente per territorio, su segnalazione del Ministero dello sviluppo economico, disporre, a tutela della pubblica sicurezza, la chiusura degli impianti incompatibili. La Guardia di finanza, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verifica infine la effettiva chiusura di tali impianti anche a seguito del conseguente ritiro della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio delle dogane, al fine di evitare frodi fiscali.

Parallelamente, con i **commi 23 e 24**, in considerazione della necessità di una razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, resa non più rinviabile dal forte calo dei consumi di carburante, e auspicata dalle imprese di settore e dalle stesse associazioni sindacali dei gestori, viene prevista la rialimentazione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, operante da anni presso la Cassa Conguaglio GPL, secondo modalità che vadano ad incentivare ed accelerare le chiusure degli impianti meno efficienti per due anni. A tal fine viene stabilita una contribuzione al Fondo da parte di ogni titolare, proporzionale ai litri di carburante venduti ogni anno, ma opportunamente ridotta per tenere conto degli impianti chiusi dallo stesso titolare nell'anno precedente. Con lo stesso Fondo, al fine di ridurre il potenziale impatto sociale ed economico di tali nuove chiusure, potranno essere corrisposti ai gestori indennizzi per la perdita dell'attività. Al fine di contenere la possibilità che parte della contribuzione al Fondo possa essere riversata sui prezzi finali dei carburanti, già gravati di forti accise, la contribuzione totale al Fondo viene articolata su 5 anni.

Contestualmente al **comma 25**, senza modificare in alcun modo la natura della Cassa e le sue funzioni, si provvede ad aggiornare la attuale denominazione della Cassa Conguaglio GPL in Cassa Conguaglio Carburanti, dato che le sue attuali funzioni da molti anni non riguardano più solo il GPL ma appunto la distribuzione dei carburanti, ivi compreso il metano per autotrazione, competenza quest'ultima che le è stata attribuita a seguito del

riordino della Cassa stessa, nella quale sono stati accorpati la Agenzia delle scorte e la gestione del Fondo bombole metano per autotrazione. Viene inoltre chiarito che la Cassa Conguaglio, essendo stata istituita ai fini della razionalizzazione della rete carburanti, prosegue la sua attività fino al conseguimento dell'obiettivo della chiusura di almeno 5000 impianti, come stabilito al comma 24, e che all'accertamento di tale obiettivo, determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si procederà alla sua liquidazione. Lo svolgimento delle attività volte alla ulteriore chiusura di altri impianti trova la sua naturale collocazione nella Cassa Conguaglio sopra indicata, in quanto ente che storicamente è dedicato a tale scopo; diverse soluzioni, quali il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico di tali funzioni, non sono praticabili ad invarianza di oneri sulla finanza pubblica, dato che la Cassa le svolge a carico del Fondo gestito, e quindi senza oneri per la finanza pubblica.

Al **comma 26** viene introdotta una modifica semplificativa relativamente al sistema delle scorte di prodotti petroliferi, a favore soprattutto delle piccole imprese della motopesca, che consente di considerare l'immissione in consumo effettuata dai depositi fiscali anche in caso di trasferimento del prodotto a depositi registrati, in modo da sollevare tali imprese dai relativi oneri amministrativi.

Al **comma 27** si elimina l'obbligatorietà del terzo carburante (GPL o metano autotrazione) negli impianti di distribuzione di nuova apertura, a prescindere da qualsiasi valutazione di difficoltà o di onerosità economica e si stabilisce che eventuali obblighi possono essere stabiliti in modo non discriminatorio solo a livello statale, previo parere della Conferenza Stato - Regioni.

Si prevede al **comma 28** la rimozione di un vincolo alla trasformazione degli impianti di distribuzione carburanti dalla modalità presidiata dal gestore e dai suoi dipendenti alla modalità senza presidio. La norma che si modifica prevedeva che tale operazione di trasformazione potesse avvenire esclusivamente fuori dai centri abitati mentre con la modifica introdotta tale trasformazione potrà avvenire anche nei centri abitati. Tale modifica si rende

necessaria per lo Stato Italiano onde evitare il preannunciato avvio, da parte della Commissione Europea, di una procedura di infrazione relativa al divieto di stazioni di servizio non presidiate nelle aree urbane italiane. Quest'ultima infatti, dopo un scambio di richieste di chiarimenti sulla norma in questione, in data 30 luglio 2013 ha richiesto la modifica in senso di liberalizzazione della norma, pena l'apertura di una procedura di infrazione già a partire dall'autunno 2013.

Si segnala che sia un intervento di chiusura con tempi certi degli impianti di tipo incompatibile, sia un potenziamento del Fondo per incentivare la uscita dal mercato di impianti di distribuzione carburanti inefficienti, sia l'eliminazione del limite all'apertura degli impianti "ghost" all'interno di centri abitati, sono stati espressamente indicati come interventi necessari per il mercato dei carburanti da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nelle segnalazioni al Governo e al Parlamento di cui agli articoli 21 e 22 della legge n. 287/90 relativamente agli anni 2012 e 2013, nonché nella audizione del 4 giugno 2013 della stessa Autorità presso la X Commissione.

Con i **commi 29 e 30** si avvia anche un processo di adeguamento del servizio autostradale alle migliori pratiche europee ed a tal fine è prevista l'adozione di un piano di ammodernamento e di razionalizzazione delle aree di servizio autostradali da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dello sviluppo economico sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti. Nelle more dell'adozione di tale piano è prevista una moratoria di 8 mesi per l'indizione delle gare relative a subconcessioni scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora bandite, fatta salva la possibilità per il sub concessionario, di rinunciare alla proroga.

Con i **commi da 31 a 37** si ridefiniscono alcune disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, nonché si semplifica e migliora il funzionamento del mercato del gas. Relativamente al citato decreto legislativo occorre premettere che esso prevedeva misure compensative per ridurre il potere dominante dell'Eni Spa. Esse consistevano nell'impegno, da parte

della medesima Eni Spa a sviluppare, tramite Stogit Spa, nuova capacità stoccaggio di gas in Italia pari a 4 miliardi di metri cubi da riservare per 3 miliardi di metri cubi ai c.d. soggetti investitori (consumatori industriali di gas naturale, piccole e medie imprese in forma singola o associata), in buona parte già realizzati, e per 1 miliardo, ancora da realizzare integralmente, ai produttori di energia elettrica con impianti a gas naturale. E' da segnalare che oggi lo sviluppo in Italia di nuova capacità di spazio di stoccaggio di gas naturale non appare più necessario, essendo già richiesta dal mercato una capacità inferiore a quella esistente (attualmente vi sono 1,4 miliardi di spazio di stoccaggio disponibile e non assegnato, pur essendo stato offerto a prezzi vantaggiosi anche agli stessi produttori termoelettrici).

Si ritiene quindi opportuno realizzare il solo spazio richiesto dai citati soggetti investitori e non realizzare lo stoccaggio riservato ai produttori di energia elettrica con impianti a gas naturale che inoltre, molto probabilmente non verrebbe richiesto da tali soggetti. Ciò risulterà vantaggioso al fine di ridurre gli oneri in capo ai consumatori di gas naturale e non costituirà alcun pericolo per la sicurezza del sistema nazionale del gas. Nel merito è da segnalare che nella Strategia Energetica Nazionale varata dal Governo si è sottolineata l'opportunità di realizzare lo stoccaggio strettamente necessario alle esigenze del sistema del gas come di seguito riportato:

“Per quanto riguarda lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio, le analisi condotte nello studio sopra indicato portano a ritenere sufficiente un incremento di circa 75 milioni mc/giorno di ulteriore capacità di erogazione alla punta e circa 4,9 bcm (miliardi di metri cubi) di capacità stoccaggio complessivi. Questo aumento dello stoccaggio consentirà di mettere in sicurezza il sistema in caso di situazioni di emergenza analoghe a quelle del febbraio 2012, riducendo progressivamente la necessità di misure di contenimento dei consumi industriali e di mantenimento e attivazione di centrali elettriche di riserva alimentate a olio combustibile. Tale capacità di stoccaggio contribuirà inoltre ad incrementare la liquidità e la competitività del mercato, rappresentando anche un potenziale per la modulazione dei flussi per l'esportazione.

In un'ottica di selettività degli investimenti, si ritiene opportuno che solamente i costi relativi alle infrastrutture di stoccaggio strettamente necessarie a garantire la sicurezza del sistema

siano incentivati dal sistema regolatorio e che possano godere di garanzie di copertura in tariffa, lasciando che lo sviluppo di ulteriore capacità di stoccaggio avvenga secondo criteri di mercato. In tal senso, la capacità già attualmente in costruzione e autorizzata (75 milioni di mc/giorno di punta) appare sufficiente a soddisfare le necessità identificate.

Oltre agli effetti dell'aumento della capacità di stoccaggio, la sicurezza di approvvigionamento verrà migliorata attraverso gli apporti provenienti dalle infrastrutture strategiche di importazione e dall'introduzione di parametri di erogazione complessiva degli stoccaggi durante il periodo invernale che consentano ad esempio di mantenere le prestazioni di punta di erogazione a fine inverno, abbinati alla introduzione di una sessione day ahead sul bilanciamento che consenta all'operatore di intervenire per rendere effettivi tali parametri. L'insieme di questi fattori, unitamente all'imminente entrata in esercizio del terminale offshore al largo delle coste toscane, consentirà di ridurre sin dall'anno termico 2013-2014 le misure onerose di contenimento dei consumi di gas dai settori industriale e termoelettrico, in attesa dell'entrata in esercizio delle nuove capacità di punta di erogazione, che inizierà ad avvenire dal 2014/2015.”

In particolare, al **comma 31**, si prevede che i soggetti investitori debbano confermare al Ministero dello sviluppo economico il loro interesse allo sviluppo delle nuove effettive capacità di stoccaggio ancora da realizzare e, nel caso tali conferme non ammontino al valore di 3 miliardi di metri cubi, la realizzazione delle nuove capacità di stoccaggio sia corrispondentemente ridotta. Quale ulteriore misura a vantaggio degli stessi soggetti si prevede che essi possano rinunciare, non oltre sei mesi dal termine di scadenza, al rinnovo quinquennale del contratto pluriennale già sottoscritto con Stogit Spa qualora esso non risulti più di loro convenienza, dato che al successivo comma 35 si consente la possibilità di sottoscrivere contratti di stoccaggio pluriennali.

Al **comma 32** si prescrive che l'Eni Spa, nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento tramite Stogit Spa avvii la procedura di asta competitiva riservata ai soggetti produttori di energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 5, legislativo 13 agosto 2010, n. 130, con prezzo a base di asta pari al costo medio di realizzazione e gestione degli stoccaggi da realizzare, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Al **comma 33**, in conseguenza dei commi 31 e 32, si prevede che l'Eni Spa, sempre tramite Stogit Spa, debba realizzare unicamente la capacità di stoccaggio derivante dai quantitativi richiesti ai sensi dei stessi commi.

Il **comma 34** è volto ad evitare per le imprese del gas l'onere del calcolo e dell'invio al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, della comunicazione della quota di mercato all'ingrosso previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130. Tale calcolo infatti implica una laboriosa raccolta di dati relativa alle varie operazioni effettuate sul mercato del gas naturale e, specie per i molti operatori di piccole dimensioni, risulta di dei loro costi interni e non necessario. Infatti, con l'attuale formulazione della norma, sono soggetti all'invio della citata comunicazione anche operatori con quote di mercato molto piccole (in molti casi si registrano valori inferiori anche all'1%). Con l'introduzione della soglia minima proposta del 10% rientreranno, nel citato obbligo, solo i maggiori operatori nel mercato nazionale del gas naturale. Tale semplificazione è stata segnalata come opportuna dalla stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato.

I **commi da 35 a 37** si propongono invece di semplificare e migliorare il funzionamento del mercato del gas.

Al **comma 35** si prevede che, con i decreti del Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 14 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge con la legge 24 marzo 2012, n.27, e successive modifiche e integrazioni, possa essere indicata la parte di spazio di stoccaggio di gas naturale che può essere allocata per periodi superiori a un anno.

Al **comma 36** si introduce una semplificazione dell'iter di approvazione delle modifiche alla Disciplina del mercato del gas naturale, modifiche che necessariamente dovranno essere adottate in funzione dell'evoluzione della normativa sul funzionamento del Mercato stesso, come ha dimostrato l'esperienza già sperimentata sul mercato elettrico. Allo scopo viene previsto il solo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, mentre alle Commissioni parlamentari ne viene data una comunicazione. In tal modo, fra l'altro, viene uniformato il processo di approvazione adottato nei due mercati

dell'elettricità e del gas naturale per le rispettive Discipline. Le stesse Commissioni parlamentari, nell'esame del primo testo, hanno evidenziato tale opportunità.

Al **comma 37** si prescrive che ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti e la cui quota di mercato all'ingrosso supera il valore del 10%, (calcolata secondo le modalità del decreto legislativo, n.130/10) debba, a partire dal prossimo gennaio, vendere nel mercato a termine del gas naturale gestito dal Gestore dei mercati energetici, per un periodo di tre anni e ad un prezzo definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, un determinato quantitativo di gas naturale e formulare una contestuale offerta di acquisto sul medesimo mercato a termine, per lo stesso quantitativo offerto in vendita al fine di incrementare la liquidità del mercato, specie nella sua fase di avvio. Inoltre la differenza tra il prezzo offerto in vendita ed il prezzo offerto in acquisto per le corrispondenti quantità non deve essere superiore ad uno specifico valore definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. La medesima Autorità definisce inoltre le modalità per l'adempimento del suddetto obbligo, mentre l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato può disporre i relativi controlli sull'applicazione delle disposizioni presente comma sulla base dei dati forniti dal Gestore dei mercati energetici.

Relazione tecnica

Le norme di cui ai **commi da 1 a 4** non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La copertura dell'incentivo viene assicurata tramite corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche, con modalità di esazione della relativa componente tariffaria basate su parametri tecnici rappresentanti i punti di connessione alle reti di distribuzione - così come richiesto dalla Commissione europea - definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

L'onere a carico delle tariffe (30 €/MWh fino ad un massimo di 2100 GWh/anno) peraltro risulta inferiore a quello previsto dalla norma

precedente, che si abroga, che era di circa 150€/MWh senza limiti di produzione incentivabile.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce altresì le modalità con cui le risorse così raccolte saranno erogate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico a copertura del fabbisogno derivante dal pagamento dell'incentivo sull'energia acquistata dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. anche tenendo conto dell'esito dell'audit annuale cui il vincitore della gara si deve sottoporre per evitare possibili sovra compensazioni.

Anche in relazione ai **commi 5 e 9** l'attuazione delle disposizioni ivi previste non comporta oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche poiché gli oneri del servizio sono a carico dei richiedenti.

Le disposizioni di cui ai **commi da 10 a 25** non comportano oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dello sviluppo economico ha già in funzione un sistema di rilevamento delle informazioni sugli impianti di distribuzione che sarà implementato, a risorse vigenti, con i nuovi dati previsti dalla norma.

Si chiarisce che l'attività della Cassa Conguaglio GPL non ha, ne avrà alcun impatto sulla finanza pubblica, in quanto già esistente e gravante per quanto riguarda gli oneri di funzionamento, sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti che viene alimentato mediante contribuzione dei titolari degli impianti di distribuzione.

Infine, per quanto riguarda gli effetti indiretti della norma, la contribuzione al Fondo che viene pagata da i titolari delle autorizzazioni, prevalentemente Compagnie petrolifere, e che si può stimare in circa 3 millesimi di euro a litro all'anno per il periodo 2014-2018, verosimilmente appare difficilmente trasferibile ai consumatori finali, in quanto ci troviamo ad operare in un periodo di fortissime riduzioni dei consumi di carburante che vede una concorrenza sui prezzi agli utenti molto agguerrita. Invece, il beneficio economico che il consumatore avrà da questa razionalizzazione, in modo permanente fin dal primo anno e per il futuro, che è dovuto all'azzeramento di quella parte dello "Stacco Italia" (vale a dire il differenziale tra i prezzi industriali dei carburanti in Italia e quelli nei Paesi Europei dell'area Euro) è valutabile in circa 7 millesimi di euro: una operazione, quindi favorevole ai consumatori finali, come anche desumibile dal fatto che tale razionalizzazione, attuata mediante un rifinanziamento del Fondo, è stata

auspicata dalla stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato nelle segnalazioni sopra indicate. Con la prevista contribuzione di 3 millesimi di euro per 5 anni si prevede una entrata per il fondo di 90 milioni di euro all'anno, che considerando un indennizzo medio per il gestore di circa 30.000 euro e un massimo di 70.000 euro per il titolare, consentirà di coprire gli oneri di chiusura di circa 5000 impianti.

Dalle disposizioni di cui ai **commi da 26 a 37** non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La previsione di non realizzare un ulteriore miliardo di metri cubi di spazio di stoccaggio non richiesto dal sistema evita in prospettiva l'aggravio di nuovi oneri non necessari sulle tariffe pagate dagli utenti per l'uso delle infrastrutture del sistema del gas naturale.

Art. 3

Misure in materia di garanzie su finanziamenti alle imprese a medio e lungo termine e modifiche dell'ambito di applicazione del privilegio speciale sui beni mobili

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, primo comma, dopo le parole “dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,” sono inserite le parole “per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17,”;

b) all'articolo 17, primo comma, le parole “sono tenuti a” sono sostituite dalle seguenti “, a seguito di specifica opzione, possono” e dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “L'opzione è esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento.”;

c) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis

(Operazioni di finanziamento strutturate)

1. Gli articoli da 15 a 20 si applicano anche alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli simili alle obbligazioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da chiunque sottoscritte, alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonché ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni, nonché alla modificazione o estinzione di tali operazioni.

2. L'opzione di cui all'articolo 17, primo comma, è esercitata nella deliberazione di emissione.

3. *L'imposta sostitutiva è dovuta dagli intermediari finanziari incaricati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, delle attività di promozione e collocamento delle operazioni di cui al comma 1, ovvero, nel caso in cui tali intermediari non intervengano, dalle società che emettono le obbligazioni o titoli simili con riferimento ai quali è stata esercitata l'opzione. Il soggetto finanziato risponde in solido con i predetti intermediari per il pagamento dell'imposta.*

4. *Gli intermediari finanziari e le società emittenti tenute al pagamento dell'imposta sostitutiva dichiarano, secondo le modalità previste dall'articolo 20 del presente decreto e dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, l'ammontare delle obbligazioni collocate.*

5. *Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.».*

2. Dopo l'articolo 32, comma 9 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è inserito il seguente:

«9-bis. La ritenuta del 20 per cento di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, e delle cambiali finanziarie, corrisposti a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali finanziarie.».

3. All'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il privilegio previsto dal presente articolo può essere costituito anche per garantire obbligazioni e titoli simili emessi da società ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice civile, aventi una scadenza a medio o lungo termine, la cui sottoscrizione e circolazione è riservata a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «*banca creditrice*» sono inserite le seguenti: «*o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un loro rappresentante*»;

2) dopo le parole: «*e le condizioni del finanziamento*» sono inserite le seguenti «*o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, gli elementi di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) dell'articolo 2414 del codice civile o di cui all'articolo 2483, comma 3, del codice civile*».

Relazione illustrativa

Con le misure di cui ai **commi 1 e 2**, nell'ottica di continuare un'azione di sostegno alle forme di finanziamento alternative a quelle concesse dal sistema bancario e a eliminare balzelli e costi aggiuntivi per le imprese che cercano accesso al credito, si intende riformare il sistema di imposizione indiretta dei finanziamenti a medio e lungo termine assoggettati all'imposta sostitutiva assoggettati agli articoli da 15 a 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601: da un lato, si estende l'applicabilità di tale imposta sostitutiva anche alle modificazioni o estinzioni dei finanziamenti strutturati come prestiti obbligazionari nonché ad atti ad essi accessori (quali garanzie, surroghe, postergazioni ecc.), secondo criteri analoghi a quelli disciplinati in quelle disposizioni e nel rispetto dei vincoli comunitari concernenti le imposte indirette sulla raccolta dei capitali e, dall'altro, la si rende opzionale, così recuperandone la funzione agevolativa con cui era stata originariamente concepita.

Tecnicamente l'estensione dell'ambito agevolativo si realizza con l'inserimento dell'articolo 20-bis nel corpo del d.P.R. n. 601/1973 sopra citato, mentre l'istituzione dell'opzionalità per il regime di imposizione sostitutiva si opera con una modifica degli articoli 15 e 17 dello stesso decreto.

Nel nuovo articolo 20-bis si prevede, al comma 1, che il regime di imposta sostitutiva si applica anche alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate all'atto dell'emissione di obbligazioni (o titoli simili alle obbligazioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera c), del TUIR), nonché alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonché ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni, nonché alla modificazione o estinzione di tali operazioni.

Al comma 2 dell'articolo 20-bis si prevede, poi, che l'opzione per l'imposizione sostitutiva è esercitata nella deliberazione di emissione.

Al comma 3 dello stesso articolo si individuano i soggetti passivi dell'imposta sostitutiva negli intermediari finanziari incaricati delle attività di promozione e collocamento delle obbligazioni, ovvero, nel caso in cui non intervengano intermediari, dalle società emittenti. Nello stesso comma si prevede la solidarietà dell'imposta del soggetto finanziato con i predetti intermediari.

L'imposta è assolta, ai sensi del comma 4 dell'articolo 20-bis, a seguito della presentazione delle dichiarazioni previste dall'articolo 20 del d.P.R. n. 601/1973 e dall'articolo 8, comma 4, del d.l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, con le quali si comunica l'ammontare delle obbligazioni collocate.

Infine, al comma 5 dell'articolo 20-bis si prevede che i soggetti passivi, che applicano l'imposta sostitutiva in relazione alle operazioni di cui allo stesso articolo, non sono tenuti a versare gli acconti di imposta previsti dall'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del d.l. 13 maggio 1991, n. 151, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

Al **comma 2** della norma allegata si modifica l'articolo 32 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con l'inserimento del comma 9-bis, che prevede che la ritenuta del 20 per cento di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e

titoli similari, e delle cambiali finanziarie, corrisposti a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e il cui patrimonio sia investito interamente in tali obbligazioni, titoli o cambiali finanziarie.

La modifica proposta al **comma 3, lettera a)**, inserisce un nuovo comma 1-bis nell'art. 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e si colloca nell'ambito delle misure volte ad agevolare il reperimento di risorse finanziarie da parte di società, favorendone l'accesso a forme di finanziamento alternative rispetto al canale bancario.

A tal fine, si suggerisce di estendere il privilegio speciale sui beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa previsto dall'art. 46 del testo unico anche a garanzia di obbligazioni e titoli similari emessi.

In questo modo, infatti, si otterrebbe l'effetto di rendere l'investimento in tali strumenti più sicuro, così favorendo l'accesso da parte delle società emittenti al mercato finanziario.

La modifica proposta risponde alla *ratio*:

- tanto dell'art. 32 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, favorendo la “sollecitazione del mercato monetario e finanziario” che tale norma si proponeva al fine di “integrare gli strumenti per il finanziamento dell'impresa” a disposizione delle imprese;
- quanto dello stesso art. 46 del testo unico, cioè permettere all'impresa di utilizzare i beni destinati al proprio processo produttivo per ottenere i necessari finanziamenti, senza privarsi degli stessi (così fornendo una forma di garanzia più efficiente rispetto alle tipiche garanzie reali, cioè l'ipoteca – dato che spesso piccole e medie imprese o altre società che, pur non essendo PMI, hanno dimensioni ridotte, sono prive di beni immobili di particolare valore – e il pegno – dato che lo spossessamento è incompatibile con la necessità di servirsi del bene nel processo produttivo).

L'equiparazione dei canali di finanziamento disponibili alle società (sistema bancario e mercato) ai fini dell'applicazione del citato privilegio sembra, dunque, del tutto ragionevole e giustificata.

Le modifiche al secondo comma dell'art. 46 del testo unico, di cui al **comma 3, lettera b)**, si rendono necessarie per apportare gli opportuni adattamenti alla disciplina ivi prevista in caso di emissione di obbligazioni o titoli simili. In particolare, si chiarisce che:

- tali strumenti possono essere sottoscritti da un unico soggetto;
- nell'atto con cui si costituisce il privilegio può essere indicato un rappresentante dei relativi titolari. In tal modo, si intende favorire la circolazione di tali strumenti, consentendo la nomina di un Security Agent (figura nota alla prassi nelle emissioni di obbligazioni assistite da garanzie reali) per evitare di modificare le informazioni contenute nell'atto trascritto ai sensi dell'art. 1524, comma 2, del codice civile a seguito della circolazione degli stessi.

Relazione tecnica

La norma in esame interviene all'articolo 15 del DPR 601/1973 introducendo l'opzionalità per il regime sostitutivo sui finanziamenti a medio e lungo termine estendendo l'applicabilità dell'imposta sostitutiva di cui agli artt. 15-20 del DPR 601/1973 anche alle modificazioni o estinzioni dei finanziamenti strutturati come prestiti obbligazionari nonché ad atti ad essi accessori quali garanzie, surroghe e postergazioni ed allo stesso tempo ne rende opzionale l'applicazione.

Ai fini della stima degli effetti finanziari associati all'opzionalità dell'applicazione dell'imposta sostitutiva per quanto riguarda i finanziamenti a medio e lungo termine si è proceduto nel modo seguente.

Dall'archivio del Registro 2012, database degli atti registrati nell'anno di riferimento, sono stati selezionati tutti quelli relativi all'accensione di un mutuo, identificabili dal codice negozio 7004 in cui sono state prestate delle

garanzie reali diverse da immobili, per i quali non vi sarebbe convenienza nell'applicazione dell'imposta in esame e, pertanto, laddove l'applicazione della stessa fosse facoltativa dagli stessi deriverebbe una perdita di gettito.

Dalla suddetta selezione sono stati rilevati 1.700 milioni di imponibile relativi a circa 500 atti. Applicando l'aliquota dello 0,25%, si determina un minor gettito di 4 milioni di euro su base annua (1.700 mln x 0,25%).

Con riferimento, invece, all'estensione dell'applicazione dell'imposta sostitutiva anche a finanziamenti strutturati come prestiti obbligazionari, di cui al secondo comma, si stima che da tale misura si stima non comporti sostanziali effetti finanziari.

Relativamente alla disposizione di cui al comma 3 (eliminazione della ritenuta prevista dall'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 600/73 sugli interessi e sui proventi relativi ad obbligazioni, titoli ad esse simili e cambiali finanziarie che non ricadono nell'ambito di applicazione del D. Lgs n. 239/1996, corrisposti a OIVCM le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 del TUF e il cui patrimonio sia interamente investito in tali obbligazioni, titoli simili o cambiali finanziarie), si evidenzia che la stessa non comporta sostanziali effetti finanziari.

Art. 4

Modifiche per incrementare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese tramite le cartolarizzazioni, l'emissione di obbligazioni e titoli simili e lo strumento del fondo di credito

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, è inserito il seguente comma:

“1-bis. La presente legge si applica altresì alle operazioni di cartolarizzazione di crediti realizzate mediante la sottoscrizione e l'acquisto di obbligazioni e titoli simili, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono inseriti i seguenti commi:

“2-bis. Le società di cui al comma 1 possono aprire conti correnti segregati presso i soggetti all'articolo 2, comma 3, lettera c), dove vengano accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti nonché ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della società ai sensi delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell'operazione. Le somme accreditate su tali conti segregati costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del depositario e da quello degli altri depositanti. Su tali somme non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 e tali somme possono essere utilizzate esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti di cui al comma 2 e dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonché per il pagamento degli altri costi dell'operazione. In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui al titolo IV del testo unico bancario, nonché di procedure concorsuali o preconcorsuali, le somme accreditate su tali conti vengono rimborsate in prededuzione e non sono soggette a sospensione dei pagamenti.”.

2-ter. I soggetti che svolgono, anche su delega dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, possono aprire presso banche conti correnti segregati dove vengano accreditate le somme incassate per conto della società cessionaria o della società emittente dai debitori ceduti. Sulle somme accreditate sui conti segregati, non sono ammesse azioni da parte dei creditori dei soggetti che svolgono i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute alla società cessionaria o emittente. In caso di avvio di procedimenti concorsuali o preconcorsuali, le somme accreditate sui conti segregati, per un importo pari alle somme incassate e dovute alla società cessionaria o emittente, non vengono considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto che svolge i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c).”.

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono sostituiti dai seguenti:

“1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991 n. 52 può altresì applicarsi, su espressa volontà delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2, della legge 21 febbraio 1991 n. 52.

2. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati e i crediti sorti posteriormente a tale data. Dalla stessa data la cessione dei crediti è opponibile:

a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;

b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione.”.

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, è inserito il seguente comma:

“4-bis. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli possono essere sottoscritti anche da un unico investitore.”.

5. Nell'articolo 4, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 130, le parole: “non si applica” sono sostituite dalle seguenti: “non si applicano l'articolo 65 e”.

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1999 n. 130 è inserito il seguente comma:

“4-bis. Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla banca cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debtrici.”.

7. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono aggiunti i seguenti commi:

“2-bis. Nel caso di operazioni realizzate mediante cessione a un fondo comune di investimento, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), possono essere svolti, in alternativa ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, dalla società di gestione del risparmio che gestisce il fondo. Alle cessioni dei crediti effettuate in favore del fondo si applicano gli articoli 4 e 6, comma 2, della presente legge, nonché le restanti disposizioni della presente legge, in quanto compatibili.

2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-bis, si applicano, in quanto compatibili, alle imprese ed ai soggetti ivi menzionati ai fini dell'investimento nelle quote dei fondi di cui all'articolo 7, comma 2-bis.”.

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130, è inserito il seguente comma:

“2-bis. I titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all’articolo 1, comma 1-bis, anche non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi, costituiscono attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’IVASS adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati. L’investimento nei titoli di cui al presente comma è altresì compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione.”.

9. Al comma 1 dell'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 dopo le parole “all’articolo 3, commi 2,” sono aggiunte le seguenti parole “2-bis, 2-ter e”.

10. Dopo l'articolo 7-ter della legge 30 aprile 1999, n. 130 è aggiunto il seguente articolo:

“7-quater. Cessione di ulteriori crediti e titoli.

1. Gli articoli 7-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-ter, comma 1, e le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle operazioni, ivi disciplinate, aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari, crediti garantiti da ipoteca navale, crediti nei confronti di piccole e medie imprese, crediti derivanti da contratti di leasing e/o di factoring, nonché di titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura.

2. Il regolamento di cui al comma 5 dell’articolo 7-bis adotta anche disposizioni di attuazione del presente articolo con riferimento ai medesimi profili ivi menzionati. Il medesimo regolamento individua le categorie di crediti o titoli di cui al comma 1, cui si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.”.

11. All'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 26 è inserito il seguente comma:

“26-bis. Le obbligazioni e i titoli simili di cui al presente articolo, le quote di fondi di investimento che investono prevalentemente negli anzidetti strumenti finanziari, nonché i titoli rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto gli anzidetti strumenti finanziari costituiscono, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi, attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati. L'investimento nei titoli e nelle quote di fondi di cui al presente comma è altresì compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione.”.

12. All'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991 n. 52, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Ai fini dell'ottenimento della data certa del pagamento è sufficiente l'annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente, in conformità al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera (b) del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170.»

Relazione illustrativa

La modifica proposta al **primo comma** è volta a estendere l'applicazione della legge 130/99 sulla cartolarizzazione anche alle operazioni aventi ad oggetto obbligazioni e titoli simili sottoscritti – con l'eccezione dei titoli partecipativi, ibridi e convertibili - dalle società veicolo operanti ai sensi della medesima legge. Questo intervento consentirebbe di far sorgere nuovi veicoli di investimento operanti come sottoscrittori dei suddetti strumenti finanziari.

Ciò dovrebbe aumentare il numero dei soggetti acquirenti titoli obbligazionari e aumentare la capacità di diffusione dei cd. mini-bond.

La modifica proposta al **secondo comma** è volta a colmare una lacuna della disciplina sulla cartolarizzazione, la quale pur prevedendo l'imprescindibile requisito della "segregazione" degli attivi cartolarizzati rispetto al fallimento della società di cartolarizzazione non estende tale segregazione all'eventuale fallimento del soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (cd. servicer e subservicer) e della banca sulla quale la società di cartolarizzazione mantiene i propri depositi. Si nota come forme di estensione della segregazione siano previste dalla normativa di altri paesi quali, ad esempio, la Francia e risultino incrementare sostanzialmente l'efficienza delle operazioni di cartolarizzazione. Si tratta di un intervento che ha un impatto significativo anche dal punto di vista dell'immissione di nuova liquidità nel sistema, in quanto l'attuale limitazione sostanzialmente impedisce alle banche che operano in Italia di detenere la liquidità derivante dai crediti cartolarizzati.

La modifica proposta al **terzo comma** introduce due modifiche all'articolo 4 della legge sulla cartolarizzazione dei crediti.

In primis, è prevista la possibilità di applicare alle cessioni di crediti d'impresa effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione le formalità per l'opponibilità già previste dalla legge sul factoring, eliminando, per tale categoria di crediti, la necessità che la cessione avvenga in blocco. Tale ulteriore restrizione, infatti, non è prevista con riferimento alle cessioni di crediti regolate dalla legge sul factoring. Dette modifiche semplificherebbero notevolmente le operazioni di cartolarizzazione di crediti commerciali, che si caratterizzano per la necessità di effettuare numerose cessioni a breve distanza l'una dall'altra. Tale operatività trova, tuttavia, un ostacolo nell'attuale normativa, che rende necessaria la pubblicazione in gazzetta ufficiale di ciascuna cessione, incrementando quindi i costi e diminuendo l'efficienza dell'operazione. Le semplificazioni proposte renderebbero, altresì, economicamente sostenibili cessioni di portafogli di dimensioni ridotte, aumentando notevolmente l'appetibilità delle operazioni di cartolarizzazione

per le PMI e quindi le possibilità per queste ultime di ottenere liquidità. La seconda modifica all'articolo 4 mira a confermare espressamente l'applicabilità del principio di cui all'art. 1248 cod. civ. a tutte le operazioni di cartolarizzazione, ribadendo l'impossibilità per i debitori ceduti (in linea con quanto previsto nel codice civile) di opporre in compensazione alla società di cartolarizzazione crediti vantati verso il cedente che siano sorti successivamente alla pubblicazione della cessione dei crediti cartolarizzati in gazzetta ufficiale (o al pagamento munito di data certa). L'esplicita conferma dell'applicabilità della norma civilistica a tutte le operazioni di cartolarizzazione contribuirebbe a irrobustire la struttura delle medesime, incrementando l'efficienza di dette operazioni e quindi la liquidità immessa sul mercato.

Per consentire la massima flessibilità nella strutturazione delle operazioni, la disposizione di cui al **comma 4** intende chiarire, alla luce dell'esperienza del mercato, che nel caso di cartolarizzazione, l'investitore può anche essere unico, ove si tratti di investitore qualificato, senza impatti negativi di qualunque genere sulla natura e qualificazione dell'operazione e dei soggetti coinvolti.

La disposizione di cui al **comma 5** è volta ad evitare che l'art. 65 della legge fallimentare – che dispone l'inefficacia dei pagamenti anticipati effettuati da un soggetto fallito entro i due anni precedenti alla dichiarazione di fallimento – trovi applicazione con riferimento ai pagamenti anticipati effettuati a estinzione dei crediti cartolarizzati; a tal fine, si propone di estendere all'art. 65 della legge fallimentare l'esenzione dall'applicabilità dell'articolo 67 ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti, già prevista dalla legge sulla cartolarizzazione.

La modifica introdotta al **comma 6** è volta a semplificare le modalità di cessione di crediti verso la pubblica amministrazione equiparando le stesse alle cessioni di crediti nei confronti di soggetti privati. La medesima deroga alla disciplina dettata dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 è già in vigore per le operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite in forza dell'articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130.

La disposizione di cui al **comma 7** introduce due modifiche all'articolo 7 della legge 130/99. La prima è volta a chiarire che, nel caso di operazioni realizzate mediante cessione ad un fondo comune di investimento, il ruolo di servicer dell'operazione (responsabile della riscossione e dei servizi di cassa e pagamento nonché della verifica sulla regolare gestione dell'operazione) può essere svolto anche dalla società di gestione del risparmio incaricata della gestione del fondo (così da assicurare che l'operazione resti assoggettata alla vigilanza della Banca d'Italia senza incrementare i costi dell'operazione con il coinvolgimento di un servicer terzo) e che la cessione al fondo comune di investimento è soggetta all'articolo 58 del testo unico bancario e trovano applicazione le agevolazioni fiscali previste nell'art. 15 del DPR n. 601/1973 (come nel caso di cessione dei crediti ad una società di cartolarizzazione).

La seconda è volta a favorire l'investimento da parte delle imprese di assicurazione, dei fondi pensione e degli enti pubblici previdenziali e assicurativi nelle quote dei fondi comuni di investimento che investono prevalentemente in crediti ai sensi della legge 130/99.

La disposizione del **comma 8** è volta a favorire l'investimento in titoli di cartolarizzazione da parte delle imprese di assicurazione, dei fondi pensione anche laddove questi strumenti non siano negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating. La normativa secondaria, compatibilmente con i vincoli imposti dal legislatore comunitario, preciserà i limiti di investimento delle suddette istituzioni, allo scopo da un lato di assicurarne la sana e prudente gestione e dall'altro lato di contribuire a fornire impulso all'investimento negli strumenti di cui sopra e, in generale, al mercato del credito in Italia.

Il comma 9 introduce una modifica di mero raccordo per estendere le modifiche apportate all'articolo 3 della legge sulla cartolarizzazione anche alle operazioni di emissione delle obbligazioni bancarie garantite.

Con la modifica proposta al **comma 10** si intende includere le obbligazioni e i titoli simili e altre tipologie di attivi creditizi (in particolare i crediti alle PMI) tra quelli idonei a essere posti a garanzia di obbligazioni bancarie collateralizzate. Queste tipologie di attivi sono infatti escluse tra quelle

ammissibili a garanzia di emissione di obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7 bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (cd. covered bonds). In tal modo, potendo costituire attivi a garanzia di emissioni di raccolta diretta (diversi dai covered bond) si intende incentivare l'investimento delle banche nei suddetti strumenti.

La disposizione di cui al **comma 11** è volta a favorire l'investimento in obbligazioni e titoli simili da parte delle imprese di assicurazione, dei fondi pensione. Si propone di precisare che l'investimento in: (i) obbligazioni e titoli simili, (ii) titoli finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto i predetti strumenti finanziari, (iii) quote di fondi che investono prevalentemente nei predetti strumenti finanziari è compatibile, anche laddove questi strumenti non siano negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating, con le vigenti disposizioni in materia di investimento in attivi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione. La normativa secondaria, compatibilmente con i vincoli imposti dal legislatore comunitario, preciserà i limiti di investimento delle suddette istituzioni, allo scopo da un lato di assicurarne la sana e prudente gestione e dall'altro lato di contribuire a fornire impulso all'investimento negli strumenti di cui sopra e, in generale, al mercato del credito in Italia.

La disposizione di cui al **comma 12** è volta a semplificare, nel caso di cessioni di crediti effettuate ai sensi della legge sul factoring, le formalità per l'ottenimento della data certa del pagamento e quindi per l'opponibilità della cessione, rendendo meno onerosi gli adempimenti burocratici per le imprese cedenti.

Relazione tecnica

La disposizione di cui al **comma 7** interviene all'articolo 7 della legge n. 130/1999 introducendo i commi 2-bis e 2-ter. In particolare il comma 2-bis stabilisce che nel caso di operazioni realizzate mediante cessione ad un fondo comune di investimento, il ruolo di responsabile delle operazioni di

riscossione e dei servizi di cassa e pagamento nonché della verifica della regolarità della gestione dell'operazione (*servicer*) può essere svolto anche dalla società di gestione del risparmio incaricata della gestione del fondo così da assicurare che l'operazione resti assoggettata alla vigilanza della Banca d'Italia e non determini incrementi di costi dovuti al coinvolgimento di un *servicer* terzo.

L'ultimo periodo del su citato comma dispone, inoltre, che le operazioni di cessione al fondo comune di investimento sono assoggettate all'articolo 58 del Testo unico bancario e pertanto trovano applicazione le agevolazioni fiscali previste nell'art. 15 del DPR n. 601/1973.

Sotto il profilo finanziario si evidenzia che la disposizione non comporta sostanziali effetti in termini di gettito in considerazione che le fattispecie interessate sono pressoché nulle.

Le ulteriori disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

* * *

Ulteriori elementi narrativi

Mentre l'economia americana già da diversi anni ha sperimentato un fenomeno massivo di "deregulation" in materia di intermediazione creditizia, che ha consentito alle aziende di incrementare le opzioni di finanziamento mediante ricorso al mercato e ai "private placements" presso asset manager e gruppi assicurativi, in Europa solo il 20% del credito alle aziende arriva dal mercato e la quota di investimenti di soggetti istituzionali in private debt e loans è molto limitata (4-8% del portafoglio). In Italia l'incidenza del mercato come fonte di finanziamento alternativa alle banche è ancora più marginale (ca. 8% del fabbisogno finanziario), da cui l'urgenza di introdurre elementi di semplificazione normativa che agevolino l'accesso al mercato a fronte di un fenomeno di evidente contrazione dei finanziamenti da parte del sistema bancario.

In considerazione di quanto precede, gli interventi di cui sopra sono tesi ad agevolare il reperimento di risorse finanziarie da parte delle imprese presso soggetti diversi dalle banche. A tal fine, si è precisato che, oltre allo strumento della cartolarizzazione (già utilizzato in passato da alcune banche per sindacare finanziamenti presso investitori non bancari), tali operazioni potranno essere realizzate anche mediante ricorso allo strumento del fondo di crediti (che come la società di cartolarizzazione investe in crediti derivanti da finanziamenti), o allo strumento del fondo che sottoscrive o acquista obbligazioni e titoli simili emessi, ai sensi del Decreto Sviluppo del 2012, da società, diverse dalle banche e dalle micro imprese, non quotate, anche di piccola e media dimensione.

Nel primo caso, le banche continueranno comunque a svolgere un ruolo fondamentale di supporto, in quanto dovranno partecipare alle operazioni nella veste di finanziatori originari, anche se i finanziamenti sono fin dall'inizio destinati a confluire in una operazione di cartolarizzazione o in un fondo di crediti. Nel secondo caso, l'emissione di obbligazioni si porrà come alternativa al finanziamento bancario e favorirà la concorrenza nel settore, essendo destinata ad offrire alle imprese un maggiore accesso al credito, potenzialmente ad un costo più vantaggioso.

Allo scopo di consentire la massima flessibilità nella strutturazione delle operazioni, si propone di chiarire, alla luce dell'esperienza del mercato, che nel caso di cartolarizzazione, l'investitore può anche essere unico, ove si tratti di investitore qualificato, senza impatti negativi di qualunque genere sulla natura e qualificazione dell'operazione e dei soggetti coinvolti. Si propone altresì di precisare che l'art. 65 della legge fallimentare - che dispone l'inefficacia dei pagamenti anticipati effettuati da un soggetto fallito entro due anni prima della dichiarazione di fallimento - non trova applicazione con riferimento ai pagamenti anticipati effettuati in favore di una società di cartolarizzazione o di un fondo di crediti.

Con riferimento al fondo di crediti, si propone di chiarire quali disposizioni della Legge 130/99 in materia di cartolarizzazione trovino applicazione. In particolare, si propone di chiarire che la cessione dei crediti ad un fondo di

crediti è regolata dalle medesime formalità applicabili nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione e che il ruolo di servicer dell'operazione (responsabile della riscossione e dei servizi di cassa e pagamento nonché della verifica sulla regolare gestione dell'operazione) è svolto dalla società di gestione del risparmio incaricata della gestione del fondo (così da assicurare che l'operazione resti assoggettata alla vigilanza della Banca d'Italia).

Infine, si propone di inserire previsioni volte a favorire l'investimento negli strumenti indicati da parte delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione. A tale scopo, si propone di precisare che l'investimento in titoli di cartolarizzazione, in quote di fondi di crediti nonché in obbligazioni e titoli simili o in quote di fondi che investono prevalentemente in obbligazioni e titoli simili - ancorché si tratti di strumenti illiquidi e non realizzabili a breve - è compatibile con le vigenti disposizioni in materia di investimento in attivi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione e con le disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione. La normativa secondaria, compatibilmente con i vincoli imposti dal legislatore comunitario, preciserà i limiti di investimento delle suddette istituzioni, allo scopo da un lato di assicurarne la sana e prudente gestione e dall'altro lato di contribuire a fornire impulso al mercato del credito in Italia.

Art. 5

Misure in materia di nuove imprese e di riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale di rischio delle PMI

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 1

(Principi generali)

1. Le disposizioni del presente titolo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

Art. 2

(Benefici)

1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento

2. I mutui di cui al comma 1 possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

Art. 3

(Soggetti beneficiari)

1. *Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Titolo le imprese:*
 - a) *costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;*
 - b) *di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;*
 - c) *costituite in forma societaria;*
 - d) *in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.*

Art. 4

(Progetti finanziabili)

1. *Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Ministro dello Sviluppo economico ai sensi dell'articolo 24 e fatti salvi le esclusioni e i limiti previsti dal regolamento e dalle relative disposizioni modificative di cui all'articolo 2, comma 1, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative a:*
 - a) *produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli, ovvero fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore;*
 - b) *fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali, della innovazione tecnologica, della tutela ambientale.*
2. *Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Art. 5

(Risorse finanziarie disponibili)

1. *La concessione delle agevolazioni di cui al presente Titolo è disposta a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto 30 novembre 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, derivanti dai rientri dei mutui concessi ai sensi del presente decreto. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria.».*

b) sono abrogati gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis;

c) al comma 2 dell'articolo 23 dopo le parole «della programmazione economica» sono inserite le seguenti parole: «relativamente al Titolo II del presente decreto e con il Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro della Coesione territoriale e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, relativamente al Titolo I del presente decreto».

d) l'articolo 24 comma 1 è sostituito dal seguente:

«Il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, relativamente alle disposizioni di cui al titolo I, nonché il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente alle disposizioni di cui al titolo II, fissano con uno o più regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto.»

2. All'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola “quelle” le parole “che, a seguito di istanza di riconoscimento della regione interessata” sono sostituite dalle seguenti: “riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico

anche a seguito di istanza della regione interessata, che”, e le parole da «*Non sono oggetto*» a «*competenza regionale*» sono soppresse;

- b) al comma 2, ultimo periodo, la parola «*esclusivamente*» è sostituita con «*anche*»;
- c) al comma 5, le parole da: «*La concessione di finanziamenti agevolati*» fino a: «*nell’ambito dei progetti di cui al comma 1*» sono sostituite con le seguenti: «*La concessione di agevolazioni per l’incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, ivi incluse quelle concesse sotto forma di finanziamento agevolato, e’ applicabile, prioritariamente nell’ambito dei progetti di cui al comma 1, nonché per gli interventi di cui al comma 8-bis,*»;
- d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8 bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le condizioni e le modalità per l’attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione.».

3. Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio delle piccole e medie imprese è istituita, nell’ambito del fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 una apposita Sezione destinata agli investimenti nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese.

4. La Sezione di cui al comma 3 è gestita in conformità agli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese e effettua, tramite l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.,

interventi temporanei e di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese operanti nei settori della produzione di beni e servizi con elevato potenziale di crescita.

5. Gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese sono subordinati al contestuale intervento nel capitale da parte di investitori istituzionali privati.

6. La Sezione di cui al comma 3 ha lo scopo di supportare i programmi di investimento di piccole e medie imprese operanti nell'intero territorio nazionale, con l'obiettivo di promuoverne la crescita e sostenerne le strategie di sviluppo e di investimento innovative.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le specifiche condizioni e modalità di attuazione degli interventi della Sezione di cui al comma 3, l'entità minima e le modalità del coinvolgimento del capitale privato nelle piccole e medie imprese destinatarie dell'intervento. Il Ministero dello sviluppo economico stipula con l'agenzia di cui al comma 4 apposita convenzione per disciplinare le modalità operative di intervento ivi incluse quelle riferite al trasferimento delle risorse e alla rendicontazione in ordine al loro utilizzo.

8. La Sezione di cui al comma 3 ha una dotazione iniziale di 20 milioni di euro, derivanti dall'utilizzo delle disponibilità esistenti della contabilità speciale n. 1201 del Fondo di cui al medesimo comma 3. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. può, secondo le proprie procedure statutarie, destinare, ad integrazione delle predette disponibilità, una quota delle proprie risorse a copertura degli interventi di cui al comma 4. La dotazione del Fondo può essere ulteriormente incrementata anche mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale disponibili nel periodo di programmazione 2014 – 2020.

Relazione illustrativa

Il **primo comma** innova le previsioni del decreto legislativo n. 185/2000, recante “*Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144*”, al fine di adeguare le misure di sostegno dell'autoimprenditorialità alle mutate condizioni di contesto, che rendono necessario provvedere ad una concentrazione degli obiettivi e alla semplificazione delle forme di aiuto ora previste.

A tal fine la norma dispone una completa revisione del Titolo I, che comporta la sostanziale sostituzione della misure di aiuto attualmente in esso previste con una nuova agevolazione, caratterizzata da una forte funzione anticiclica e di contrasto alla disoccupazione giovanile e femminile.

Si tratta di un intervento complementare alla strumentazione già avviata dalle Amministrazioni regionali nonché in linea con le novità previste in ambito comunitario ed i nuovi indirizzi in tema di politiche di incentivazione per l'occupazione.

La misura che si va ad introdurre è, in particolare, diretta a sostenere la creazione e lo sviluppo di piccole imprese (micro e piccola dimensione), possedute in prevalenza da giovani o da donne. Rispetto all'attuale formulazione del Titolo I, l'intervento pubblico è, pertanto, esteso anche alle donne.

Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili aiuti nella sola forma del mutuo agevolato per gli investimenti, a tasso zero, da restituire al massimo in 8 anni e di importo sino al 75% della spesa ammissibile. L'assenza del contributo a fondo perduto (previsto, invece, nel testo ora vigente del Titolo I), definisce una maggiore selettività e sostenibilità dello strumento, nonché una forte qualificazione del target di riferimento dello stesso.

Gli incentivi sono applicabili su tutto il territorio nazionale (non vi è più, quindi, una limitazione alle aree svantaggiate del Paese) e sono concessi in regime *de minimis*.

L'opera di revisione del Titolo I comporta, altresì, l'espressa abrogazione delle norme non più coerenti con il quadro normativo generale. In particolare, la norma dispone l'abrogazione del Capo III, recante "*Misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura*".

Con il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2006 e il successivo del 18 ottobre del 2007, la gestione delle risorse finanziarie per sostenere l'imprenditorialità giovanile in agricoltura di cui al citato Capo è stata, infatti, trasferita da Sviluppo Italia (oggi Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia) a ISMEA. Tra i settori agevolabili permane, in ogni caso, quello della trasformazione dei prodotti agricoli.

Allo stesso modo, vengono abrogate le norme dettate per le cooperative sociali di cui al Capo IV del Titolo I, in ragione delle innovazioni e della portata generale della misura ora introdotta, cui possono accedere anche imprese cooperative.

La norma non interviene, invece, sul Titolo II del decreto legislativo 185/2000 ("Autoimpiego"), le cui misure agevolative (Lavoro autonomo, microimpresa e franchising), conservano la propria efficacia e mostrano dimensioni significative coinvolgendo giovani (il 51% ha meno di 35 anni) e donne (il 44% dei proponenti è di sesso femminile), con un tasso di aggiuntività molto alto (62%).

Le modifiche apportate al Titolo III del Decreto legislativo 185/2000, recante "*Disposizioni comuni transitorie e finali*" si rendono, infine, necessarie per adeguare la disciplina attuativa delle misure alle nuove previsioni introdotte.

La disposizione di cui al **secondo comma** elimina il vincolo di applicazione introdotto dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, del regime di aiuto di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, consentendo in tal modo di utilizzare il regime in tutte le aree o distretti del paese interessate da fenomeni di crisi industriale con impatto significativo

sulla politica industriale nazionale. Le modalità di attuazione degli interventi e di individuazione delle situazioni in cui il regime di aiuto risulta applicabile sono definiti con apposito decreto adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto di natura non regolamentare.

La necessità di riattivare il regime di aiuto anche al di fuori dei territori interessati a crisi industriali complesse di rilievo nazionale, a cui il regime resta prioritariamente destinato, deriva dalla numerosità delle situazioni di crisi oggi esistenti che pur determinando significativi effetti per la politica industriale italiana non rientrano nella definizione più stringente di crisi industriale complessa. Inoltre, è da considerare che in numerosi casi le opportunità di utile impiego dello strumento stesso non coincidono con la sussistenza delle condizioni necessarie a far rientrare svariati territori di crisi nell'ambito della normativa di cui al predetto articolo 27.

La rapida evoluzione dei fenomeni di crisi industriale prodottasi in conseguenza della stagnazione della domanda domestica ed internazionale, in particolar modo di quella derivante dall'area Euro, richiede l'impiego flessibile di strumenti di intervento quali quello in oggetto, pur mantenendo l'indispensabile selettività delle operazioni.

Le disposizioni di cui ai commi da 3 ad 8 istituiscono nell'ambito del Fondo crescita sostenibile istituito dall'art 23 del D.L. 83/2012 una specifica sezione destinata a interventi per gli investimenti nel capitale di rischio delle PMI.

La gestione degli interventi è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (INVITALIA).

Le modalità di attuazione degli interventi sono definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

Particolare rilievo viene dato, nella selezione delle iniziative su cui il fondo può provvedere ad intervenire, alla presenza di un contestuale investimento da parte di operatori finanziari privati, considerando questa una condizione subordinata al suo funzionamento.

Gli interventi ammissibili sono esclusivamente di minoranza e, soprattutto, temporanei, atti cioè a sostenere strategie di crescita delle PMI.

L'operatività del Fondo completa la struttura esistente degli strumenti di ingegneria finanziaria sostenuti da finanza pubblica, rivolgendosi ad un target (le PMI) ad oggi non coperto da iniziative analoghe ma particolarmente rilevante per la crescita del sistema produttivo e può altresì integrarsi con analoghi strumenti finanziati con risorse private mediante la realizzazione di operazioni di finanza strutturata.

Relazione tecnica

La copertura finanziaria per la disposizione di cui al **primo comma** è costituita dalle risorse attualmente disponibili (quantificate pari a 113 ,141 milioni di euro dall'ispettorato generale per gli affari economici del MEF) e dai successivi rientri dei mutui ex D.Lgs 185/00, che affluiscono sul Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto 30 novembre 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze presso l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, soggetto attuatore dell'intervento.

La norma pertanto non comporta nuovi oneri per il bilancio dello Stato

Si osserva, peraltro, che l'esclusività della forma di aiuto prescelta (mutuo agevolato a tasso zero) consente di realizzare delle economie rispetto al complesso di misure vigenti, che compensano ampiamente la mancata remunerazione attraverso la corresponsione di interessi, comunque di modesta entità, da parte del beneficiario. Nell'attuale formulazione del Titolo I, i benefici sono, infatti, concessi nelle forme del "contributo a fondo perduto" e del "mutuo agevolato" per gli investimenti, cui si accompagnano misure di assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative e attività di formazione e qualificazione dei profili imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del progetto.

In particolare, il mutuo agevolato previsto nell'attuale formulazione del Titolo I è concesso per una durata non superiore ai 10 anni, ad un tasso pari al 36%

del tasso di riferimento vigente alla data di ammissione alle agevolazioni. Il tasso di interesse attualmente applicato è pari a 0,98% (corrispondente al 36% del tasso di riferimento, a maggio 2013, pari a 2,72%).

Considerando il numero di iniziative ammesse al finanziamento per il solo titolo I negli ultimi 2 anni, pari a 41, e gli impegni connessi per mutuo agevolato, pari a 27,2 milioni di euro, gli interessi generati sono complessivamente pari a 250 mila euro, ossia pari a 25 mila euro per anno.

Pur prevedendo un incremento di domande a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche proposte, per effetto dell'applicazione della stessa ad una platea più ampia di soggetti e all'esclusione della corresponsione di interessi, le marginali minori entrate possono essere recuperate attraverso l'economia gestionale della misura.

In particolare, la gestione dell'attuale misura del Titolo I prevede oneri totali di gestione pari a circa il 10% del finanziamento complessivamente impegnato. Detti oneri, in virtù anche delle semplificazioni gestionali introdotte, sono suscettibili di significativa riduzione nell'ambito della nuova convenzione che dovrà essere stipulata, fra il MISE ed Invitalia per la gestione del nuovo titolo I. D'altro canto la gestione del Titolo II, pienamente operativo sulla base di una convenzione triennale sottoscritta tra il soggetto attuatore Invitalia e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali già prevede minori oneri gestionali.

Il **secondo comma** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Alla copertura delle disposizioni di cui ai **commi da 3 a 8** si provvede, per 20 milioni di euro, mediante l'utilizzo delle disponibilità esistenti nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

L'utilizzazione per l'attivazione della nuova misura delle risorse del Fondo crescita assicura che dalla norma non derivano nuovi ulteriori oneri per la finanza pubblica. L'attuale consistenza del Fondo crescita sostenibile (ed in

particolare della contabilità speciale n. 1201 destinata a finanziamenti agevolati che in linea di principio hanno lo stesso impatto sui saldi di finanza pubblica dei prestiti per partecipazione al capitale di rischio) è pari a 137.8 milioni.

Infatti il fondo crescita sostenibile ha una consistenza di 657,8 milioni di euro (al netto degli impegni già assunti) ha visto già disposte delle allocazioni di risorse per legge o in virtù di decreti ministeriali per 520 milioni di euro (300 milioni sono stati destinati dal DM 20 giugno 2013 all'attivazioni degli interventi in ricerca e sviluppo; 150 milioni risultano destinati ai contratti di programma delle aree del Centro nord dal D.L.69/2013 e 70 milioni sono stati destinati dal decreto 179/2012 ai progetti di innovazione dell'agenda digitale).

Le predette disponibilità pari a 137,8 milioni (che potrebbe essere incrementate per effetto della riattribuzione dei rientri dei finanziamenti concessi negli esercizi precedenti) sono in grado di coprire , senza necessità di rifinanziamento alcuno , gli oneri derivanti dalla istituzione della misura pari a 20 milioni di euro. Il decreto legge in esame non prevede altri oneri a carico del fondo crescita sostenibili.

La norma prevede che le risorse destinabili alla misura del venture capital in esame possano essere successivamente incrementate ,nel rispetto delle disposizioni statutarie della società, mediante l'utilizzo delle disponibilità di capitale proprio dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale disponibili nel periodo di programmazione 2014 – 2020.

Art. 6

Programma nazionale di politica industriale e grandi progetti di innovazione industriale

1. In coerenza con i contenuti delle linee di politica industriale e della programmazione europea sui temi della ricerca, sviluppo e innovazione e tenuto conto della programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 e in attuazione degli adempimenti conseguenti, il Governo su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, presenta alle Camere il 30 giugno di ogni anno, un programma nazionale di politica industriale.
2. Il programma di politica industriale, che individua le traiettorie della crescita economica, è finalizzato allo sviluppo sostenibile, all'incremento della produttività e competitività del sistema produttivo, all'innovazione industriale ed all'internazionalizzazione delle imprese. Avrà come oggetto interventi di agevolazione fiscale, di promozione di strumenti finanziari e di accesso al credito, di incentivazione alle imprese, di investimento in infrastrutture, di domanda pubblica innovativa e di natura regolamentare. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il programma di politica industriale definisce gli interventi in materia previsti per l'anno successivo, in un quadro pluriennale delineato anche ai fini dell'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali.
4. Al programma sarà allegata una relazione volta ad evidenziare:
 - a) lo stato di conformità del programma rispetto ai principi e agli obiettivi perseguiti dall'Unione europea;
 - b) lo stato di attuazione degli interventi previsti, indicando gli effetti che ne sono derivati per il sistema produttivo e le ricadute in termini di investimenti.

5. Nelle more della definizione del programma per l'anno 2015, da presentarsi entro il 30 giugno 2014, il Ministero dello sviluppo economico, sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca europea per gli investimenti (BEI), promuove il finanziamento da parte della BEI, direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, di grandi progetti per l'innovazione industriale di cui al successivo comma 8, posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, denominati, nel seguito, grandi progetti.

6. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è istituita una sezione, con una dotazione finanziaria di 100.000.000,00 a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo, dedicata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli costituiti dai finanziamenti di cui al comma 5. Ai fini dell'accesso alla predetta garanzia del Fondo, i portafogli devono essere costituiti da un ammontare minimo di finanziamenti pari a Euro 500.000.000,00.

7. Le risorse di cui al comma 6 possono essere ulteriormente incrementate, tenuto conto degli effettivi fabbisogni, da quota parte delle risorse della Programmazione comunitaria 2014-2020 e, nel limite massimo di Euro 150.000.000,00, tramite utilizzo delle risorse versate, a decorrere dal 2014, sulla contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per effetto del rimborso dei finanziamenti concessi a valere sulla medesima contabilità speciale. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata dello Stato per essere assegnate ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

8. I grandi progetti riguardano una o più delle seguenti traiettorie di sviluppo industriale:

a) industria integralmente ecologica;

- b) salute, benessere e sicurezza delle persone;
- c) agenda digitale italiana e smart communities;
- d) creatività e patrimonio culturale;
- e) aerospazio.

9. Con l'accordo-quadro di cui al comma 5 sono, tra l'altro, definiti i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Il predetto accordo è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Relazione illustrativa

Le disposizioni di cui ai **commi da 1 a 4** prevedono la realizzazione di un programma nazionale di politica industriale avente lo scopo di attivare delle azioni e delle misure in linea con i principi e gli indirizzi formulati dall'Unione Europea in materia.

Tale programma costituisce la necessaria premessa per soddisfare la condizionalità *ex ante* che la Commissione richiede agli Stati membri al fine di poter usufruire dei fondi strutturali per la programmazione 2014-2020.

Per questo motivo, il programma rappresenta un riferimento comune per la definizione di un quadro unitario di azione, a livello nazionale e regionale, nella scelta delle priorità di politica industriale.

Le disposizioni di cui ai successivi commi da 5 a 10 si riferiscono alla promozione di grandi progetti d'innovazione industriale, da attuarsi attraverso il ricorso a uno schema di garanzia a "prima perdita" su portafogli costituiti con finanziamenti BEI.

In particolare, è previsto che, a seguito della sottoscrizione di un accordo-quadro tra Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'economia e

delle finanze e BEI, quest'ultima si impegna a erogare prestiti a imprese, di qualsiasi dimensione, per il finanziamento di grandi progetti di innovazione industriale.

Nell'ambito della collaborazione istituzionale tra i soggetti coinvolti e nell'ottica di pervenire a un'equa condizione del rischio dell'intera operazione, è poi previsto che i finanziamenti BEI possano confluire in appositi portafogli che possono beneficiare della garanzia sulle "prime perdite" rilasciata dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996.

Tali portafogli di finanziamenti, ai fini dell'accesso al Fondo, devono avere, ciascuno, un ammontare almeno pari a Euro 500.000.000,00.

Le risorse riservate, nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo centrale di garanzia, per la concessione della predetta garanzia, ammontano a complessivi Euro 100.000.000,00. Tali risorse possono essere eventualmente incrementate, tenuto conto degli effettivi fabbisogni, da quota parte delle risorse della Programmazione comunitaria 2014-2020 e, nel limite massimo di Euro 150.000.000,00, tramite l'utilizzo delle risorse versate a decorrere dal 2014 sulla contabilità speciale n. 1201 del "Fondo per la crescita sostenibile" di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83/2012, per effetto del rimborso dei finanziamenti concessi a valere sulla medesima contabilità speciale.

La garanzia concessa dal Fondo a copertura delle prime perdite dei portafogli di finanziamenti BEI genererebbe un "effetto moltiplicatore" delle risorse pubbliche almeno pari a 5. Infatti, a fronte dell'importo massimo posto a garanzia (Euro 100.000.000,00, in prima applicazione), verrebbe attivato un flusso di nuovi finanziamenti BEI per un importo complessivo almeno pari a 500 milioni di euro.

Considerando che la BEI finanzia, generalmente, fino al 50% del costo del progetto, l'importo complessivo dei progetti di innovazione potenzialmente attivabili grazie alla garanzia del Fondo sarebbe pari a 1,2 miliardi di euro.

La norma prevede poi che la garanzia del Fondo sia rilasciata a "titolo oneroso". La garanzia verrebbe remunerata dalla BEI al Fondo *ex lege* n.

662/96 sulla base della seguente metodologia, già utilizzata da BEI e Commissione europea nello schema *Risk sharing finance facility*:

- a) BEI concede prestiti alle imprese a un tasso di interesse di mercato commisurato al rischio di credito del beneficiario del prestito;
- b) ogni trimestre, BEI incassa gli interessi pagati, sottrae i propri costi di provvista (funding) e, valutata la rischiosità complessiva del portafoglio, determina la remunerazione della quota di finanziamenti a rischio BEI (“tranche BEI”) e della quota di finanziamenti coperta dalla garanzia del Fondo *ex lege* n. 662/96 (“tranche garantita”).

Peraltro, la previsione circa l’onerosità della garanzia e la determinazione del suo corrispettivo sulla base della predetta metodologia colloca l’intervento pubblico fuori dal campo degli “aiuti di Stato”. Infatti, il costo della garanzia sarebbe determinato alle normali condizioni di mercato, remunerando il rischio effettivamente assunto sia dalla BEI sulla sua quota, sia dal Fondo *ex lege* n. 662/96 sulla quota da esso garantita. In tal senso, le commissioni versate per le garanzie dovrebbero assicurare l’equilibrio e l’autofinanziamento dell’intervento, rendendolo, a tutti gli effetti, a carattere “rotativo”.

Nell’ambito dell’accordo-quadro di collaborazione, le Parti definiscono, tra l’altro, i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili, la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia.

Relazione tecnica

La norma non ha effetti sul bilancio dello Stato.

L’iniziativa proposta ha ad oggetto il rilascio di una garanzia pubblica a copertura delle “prime perdite” registrate dai portafogli di prestiti erogati dalla BEI per il finanziamento di grandi progetti di innovazione industriale.

L’intervento è collocato nell’ambito della operatività del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

già estesa, per effetto dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201/2011, alle garanzie su portafogli di finanziamenti.

Per la sua attuazione è previsto uno stanziamento, nell'ambito delle correnti disponibilità del Fondo di garanzia, di 100 milioni di euro. Tale somma non pregiudica l'ordinaria attività del Fondo di garanzia, anche in considerazione del rifinanziamento complessivo dello strumento, per 1,8 miliardi di euro, contenuto nella Legge di Stabilità per il 2014.

Si evidenzia che il rischio di "prima perdita" cui sarebbero esposte le risorse pubbliche si attesta in una misura vicina al 5% dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti garantito.

Si può ritenere, infatti, che un intervento pubblico a copertura delle prime perdite, con un cap (ossia, con un limite all'ammontare delle perdite e carico di quelle stesse risorse) pari al 5% dell'ammontare del portafoglio garantito determini quel "significativo trasferimento del rischio" che deve caratterizzare tutte le operazioni finanziarie collocabili tra le cd. "cartolarizzazioni" (asset backed, sintetiche o virtuali che siano).

Da un approfondimento tecnico svolto dalla Banca d'Italia in occasione della predisposizione del decreto attuativo del citato articolo 39, comma 4, del dl. n. 201/2011 sulla garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti (d.m. 26 aprile 2013) è infatti emerso come una copertura pubblica sulle prime perdite pari al 5% sia idonea a determinare, anche alla luce della difficile congiuntura economica, una significativa riduzione del requisito patrimoniale in capo al soggetto finanziatore, incidendo positivamente sulle decisioni delle banche in materia di erogazione dei prestiti alle imprese.

In questo senso, su un portafoglio di finanziamenti erogati dalla BEI per un importo di 500 milioni di euro, il rischio massimo a carico delle risorse pubbliche sarebbe pari a 25 milioni di euro.

Va peraltro evidenziato che solo una parte (minima) del predetto rischio di prime perdite grava effettivamente sulle risorse pubbliche stanziare.

Infatti, la norma prevede espressamente che, a fronte del rilascio della predetta garanzia, la BEI versi delle commissioni a remunerazione del rischio assunto dalle risorse pubbliche. Il livello di tali commissioni sarà determinato

applicando metodologie – ivi inclusa quella già utilizzata da BEI e Commissione europea nello schema *Risk sharing finance facility* – che tengano conto dell’effettivo rischio posto a carico delle risorse pubbliche (si prevede una remunerazione della garanzia nell’ordine del 2%).

Quanto più il livello delle commissioni richieste per il rilascio della garanzia si avvicinerà il “prezzo di mercato” (ossia, il costo della garanzia che un normale operatore di mercato avrebbe richiesto per concedere a una stessa impresa una garanzia con uguali caratteristiche, al fine di remunerare congruamente il rischio assunto) tanto più l’intervento *de quo* riuscirà ad autofinanziarsi nel medio/lungo periodo, utilizzando le commissioni sulle garanzie rilasciate per liquidare le perdite registrate sui finanziamenti compresi nel portafoglio.

Pertanto, nel medio/lungo periodo, le risorse pubbliche stanziare subiranno perdite non rilevanti, che saranno tanto minori (fino ad essere tendenzialmente nulle) quanto più il sistema di *pricing* delle garanzie risulti coerente con gli standard del mercato.

Tuttavia, l’esistenza dell’iniziale stanziamento si rende, non di meno, necessaria, soprattutto per:

- a) fronteggiare lo sfasamento temporale nella liquidazione delle perdite (infatti, soprattutto se il pagamento delle *fee* sulle garanzie sarà annuale e durerà, quindi, per l’intera vigenza dei finanziamenti e delle connessa garanzia, il Fondo potrà essere chiamato a liquidare perdite non avendo ancora incassato interamente le commissioni previste);
- b) liquidare la parte di prime perdite non coperta dal versamento delle commissioni, laddove il prezzo richiesto per il rilascio della garanzia non rifletta, integralmente, il “valore effettivo di mercato”.

E’ infine prevista la possibilità – eventuale – di utilizzare, in funzione degli effettivi tiraggi e del successo dell’iniziativa e con le medesime modalità, ulteriori risorse, nei limiti di 150 milioni di euro, nell’ambito della contabilità speciale n. 1201 del “Fondo per la crescita sostenibile”, rivenienti dai versamenti effettuati, a decorrere dal 2014, per effetto del rimborso dei

finanziamenti concessi a valere sulla medesima contabilità speciale (nonché delle risorse rivenienti dalla Programmazione comunitaria 2014-2020).

La contabilità speciale n. 1201 è utilizzata per l'erogazione dei finanziamenti agevolati posti a carico del Fondo per la crescita sostenibile (già Fondo per l'innovazione tecnologica). Si tratta pertanto di contabilità a carattere rotativo: l'utilizzo delle predette risorse per la copertura eventuale degli ulteriori fabbisogni derivanti dalla nuova misura di garanzia trova giustificazione, sotto il profilo degli effetti sui saldi di finanza pubblica, nella prossimità dell'incidenza percentuale della perdita massima attesa sul portafoglio dei finanziamenti BEI (pari come detto al 5% meno la remunerazione della garanzia al 2%) con quella registrata dal 2001 al 2013 sui finanziamenti erogati a valere sulla contabilità speciale n. 1201, pari al 2,7%.

Art. 7

Credito d'imposta per attività di Ricerca e Sviluppo

1. A valere sulla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, è istituito un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite complessivo di Euro 200.000.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, fruibili all'atto dell'approvazione del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico e secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 13.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di Euro 2.500.000 per ciascun beneficiario, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d'imposta a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a Euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta.

3. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla

definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

4. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

5. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 2 febbraio 1989, n. 27, S.O., in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva.

c) costi della ricerca svolta in collaborazione con le università e gli organismi di ricerca, quella contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne.

6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Esso

non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

7. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza telematica mediante le modalità tecniche predisposte dal Ministero dello sviluppo economico secondo quanto previsto al successivo comma 12.

8. Per la gestione della misura di agevolazione fiscale di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, potrà avvalersi sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli oneri della convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per cento delle risorse di cui al successivo comma 14.

9. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 12 del presente articolo.

10. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010. Tale certificazione va allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore o professionista responsabile della revisione, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell'IFAC. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al precedente periodo sono ammissibili entro il limite massimo di Euro 5.000.

11. Nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

12. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le modalità di iscrizione delle spese in bilancio, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente e le eventuali relative maggiorazioni. La procedura telematica per usufruire del credito d'imposta prevede una verifica ex ante sulla conformità delle spese di ricerca e sviluppo che le imprese sostengono ed una ex post sull'effettiva entità delle spese sostenute. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori di oltre il 20% rispetto a quelle dichiarate, la misura dell'agevolazione sarà ridotta dal 50% al 40% sempre che permanga la spesa incrementale.

13. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico per il periodo di programmazione 2014-2020, approvato dalla Commissione europea, nei limiti di cui al comma 1. Le citate risorse cofinanziate, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Relazione illustrativa

La misura in oggetto è tesa a favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo da parte del sistema delle imprese.

La norma, non prevedendo alcun criterio di selettività, né territoriale, né settoriale, né di premialità, è da ritenersi a tutti gli effetti una norma non rientrante tra i regimi di aiuto previsti dalla Commissione Europea e quindi non soggetta ad obbligo di notifica.

Nello specifico la misura prevede un credito d'imposta pari al 50% delle spese incrementalmente sostenute dalle imprese rispetto all'anno precedente, con un'agevolazione massima di 2,5 milioni di euro per impresa, ed è prevista una spesa minima di 50.000 euro in ricerca e sviluppo per poter accedere all'agevolazione.

Inoltre, la misura definisce quali siano le attività di ricerca e sviluppo soggette all'agevolazione e quali spese sono ammissibili.

Per ciascuna annualità a partire dal 2014, fino al 2016 è previsto il riconoscimento di crediti d'imposta per un ammontare massimo complessivo pari a 200 milioni di euro. La fruizione dell'agevolazione avverrà tramite piattaforma informatica che consentirà di realizzare una procedura priva di graduatorie e di eventuali code da parte dei soggetti beneficiari, rendendo disponibile l'ammontare esatto di risorse ancora utilizzabili.

Al fine di evitare dichiarazioni non veritiere in merito all'ammontare effettivo delle spese sostenute è prevista una riduzione della misura di agevolazione concessa in caso di scostamento superiore al 20% tra spese dichiarate e spese sostenute.

Qualora il plafond annuale non dovesse essere utilizzato, le relative risorse inutilizzate saranno rese disponibili per l'anno successivo.

Relazione tecnica

Al fine di quantificare l'effetto sul gettito, derivante dall'introduzione di un credito d'imposta del 50% sull'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute da parte delle imprese italiane, sono state utilizzate due diverse fonti di dati:

- in primis, si è proceduto ad una elaborazione dei dati di bilancio afferenti alle attività di ricerca e sviluppo contenuti nella banca dati AIDA - Bureau Van Dijk.
- sono utilizzati anche i dati sulla spesa per ricerca e sviluppo delle imprese effettuata intra-muros da fonte ISTAT al fine di

riproporzionare le stime ottenute a partire dai dati aziendali di cui sopra. La spesa aggregata delle imprese italiane per l'anno 2011 (ultimo dato disponibile) è stimata pari a 11 miliardi di euro.

Per stimare l'entità complessiva del nuovo credito d'imposta per R&S si è fatto riferimento ai dati di bilancio della banca dati AIDA- Bureau Van Dijk, che considera 700 mila imprese italiane che hanno presentato un bilancio aziendale. Tra le circa 10 mila imprese che hanno svolto attività di R&S, il 54% supera la soglia di minima di investimento di 50 mila euro.

Simulando uno scenario che vede nel triennio 2014-2016 incrementi delle spese ammissibili, rispetto all'anno precedente, pari rispettivamente al 10, 7, 4%, generalizzati a tutto il campione di imprese di riferimento, e tenendo conto che l'incremento massimo ammissibile è pari in valore assoluto a 5 milioni di euro si è potuto simulare l'effetto complessivo del nuovo credito d'imposta in termini di minore gettito per le casse dello Stato, ottenendo stime che vanno da 187 milioni per il 2014, a 134 del 2015, fino a 78 mln per il 2016, come indicato nella tabella sottostante

Minore gettito per anno di competenza determinato dal CIRS	2014	2015	2016
Stima prudenziale (mln euro)	- 187	- 134	- 78

Con riferimento al primo anno di operatività della misura, il 2014, si sono simulati gli effetti del nuovo credito d'imposta sulle imprese per classe di fatturato: il 60% del credito d'imposta complessivo previsto dovrebbe andare alle PMI (imprese con ricavi inferiori a 250 milioni annui), escludendo gli investimenti di minuta dimensione (sono escluse dal beneficio le imprese con una spesa annua in R&S inferiore a 50 mila euro).

CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE IN R&S DELLE IMPRESE ITALIANE - ELABORAZIONI SU DATI AIDA BILANCI

Classi di ricavo	Numero imprese	Credito d'imposta dei costi ammissibili (mln euro)		
		Totale	%	Per impresa (000 euro)

Piccole imprese (0-50 mln)	3.929	67	36,1	17
Medie imprese (50-250 mln)	853	45	23,8	52
Grandi imprese (oltre 250 mln)	256	75	40,1	294
TOTALE	5.038	187	100,0	37

Sempre avendo come riferimento l'anno 2014, si prevede che l'incentivazione potrebbe generare investimenti in R&S aggiuntivi complessivamente per 600 milioni di euro, con un incremento percentuale degli investimenti fissi lordi del 0,2% rispetto alla simulazione di base (assenza di agevolazioni).¹ Il PIL a prezzi correnti dovrebbe aumentare di 900 milioni, con un incremento in termini relativi dello 0,06%.²

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della norma si provvede con risorse a valere sulla prossima programmazione dei fondi strutturali comunitari 2014-2020, nell'ambito di un programma operativo nazionale relativo alla competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico.

¹ Il moltiplicatore da applicare alle agevolazioni erogate con il credito d'imposta per ottenere la variazione degli investimenti è stato calcolato a partire dalle informazioni sull'operatività della Legge Sabatini (legge 1329/65) nelle regioni italiane nell'ultimo anno di erogazione disponibile (dati MCC).

² Gli impatti della dinamica degli investimenti sul Pil sono stimati utilizzando le serie degli anni 2000-2012 dei conti economici nazionali (dati Istat).

Art. 8

Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale, misure per l'attuazione degli interventi straordinari di tutela dell'ambiente e del lavoro concernenti imprese di interesse strategico nazionale e misure particolari per l'area di crisi complessa del porto di Trieste

1. L'articolo 252 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

1. *(Articolo 252-bis Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale)*

«1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono stipulare accordi di programma con soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza, bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo in siti inquinati di interesse nazionale, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate.

2. *Gli accordi di programma di cui al comma 1 assicurano il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per l'attuazione dei progetti e disciplinano in particolare:*

a) *l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;*

b) *l'individuazione degli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati;*

c) *il piano economico finanziario dell'investimento e la durata del relativo programma;*

- d) *i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie;*
- e) *i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti;*
- f) *la causa di revoca dei contributi e delle altre misure di sostegno, e di risoluzione dell'accordo;*
- g) *l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle attività di monitoraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restano a carico del soggetto interessato;*
- h) *i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica;*
- i) *la previsione di interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati a livello nazionale e regionale.*

3. La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico produttivo e dichiarazione di pubblica utilità.

4. I soggetti interessati di cui al comma 1 possono essere anche i proprietari dell'area ma in ogni caso non devono essere responsabili della contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte nelle società interessate o ad esse collegate. A tal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la contaminazione del sito e hanno adottato le misure di prevenzione necessarie per prevenire la diffusione dell'inquinamento.

5. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione individuati dall'accordo di programma esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione

ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo.

6. E' fatta comunque salva la responsabilità dell'autore della contaminazione nei confronti dei quali la pubblica amministrazione può agire autonomamente per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica individuati dall'accordo nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

7. Gli interventi per l'attuazione del progetto integrato sono autorizzati e approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sulla base delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi, indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Alla Conferenza di Servizi partecipano tutti i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma o titolari dei procedimenti di approvazione e autorizzazione, comunque denominati, aventi ad oggetto gli interventi, le opere e le attività previste dall'accordo medesimo, nonché i soggetti interessati proponenti. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni atto di competenza di detti enti.

8. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, i decreti di cui al comma 6 autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nonché la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse.

9. All'attuazione dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico in siti inquinati di interesse nazionale di cui al comma 1 è preposta l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., o altra società "in house" alle Amministrazioni interessate, individuata nell'accordo di programma.

10. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dello sviluppo Economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e delle Regioni e Province Autonome, adotta misure volte a favorire la formazione di nuove competenze professionali, anche in ambito degli Istituti Tecnici Superiori, in

materia di bonifica ambientale, finanziate anche a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020, previamente incluse negli Accordi di programma di cui al comma 1 del presente articolo.».

2. Alle imprese, sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'art 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, che acquisiscono beni strumentali nuovi a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità di cui ai successivi commi, a condizione che siano soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:

- a. i nuovi beni strumentali devono essere acquisiti dai soggetti che hanno sottoscritto l'accordo;
- b. i nuovi beni strumentali devono essere acquisiti nell'ambito di unità produttive comprese in siti inquinati di interesse nazionale localizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

3. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, fino alla data di vigenza della stessa e, successivamente, nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020, subordinatamente all'approvazione della stessa da parte della Commissione europea. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili anche a titolo di "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) 1998/06.

4. Ai fini del comma 2, si considerano agevolabili l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, e, limitatamente ai beni di cui alla successiva lettera a), la realizzazione di:

- a. fabbricati classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voce B.II.1 dell'articolo 2424 del codice civile, nell'ambito di strutture produttive localizzate nelle aree territoriali di cui al comma 2;
- b. macchinari, impianti ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive localizzate nelle aree territoriali di cui al comma 2;
- c. programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50% del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.

5. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel precedente comma eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

6. Il credito d'imposta è determinato con riferimento ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

241, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento alle imposte riconducibili ai redditi prodotti nelle unità produttive di cui al comma 2.

7. Nel caso in cui il soggetto svolga la propria attività anche in unità produttive diverse da quelle agevolabili di cui al comma 2, ai fini della determinazione del reddito prodotto nelle unità produttive agevolabili, sussiste l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività nelle unità produttive ricadenti in aree SIN e al di fuori di esse concorrono alla formazione del reddito prodotto nelle unità produttive agevolabili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nelle unità ricadenti in aree SIN e l'ammontare di tutti gli altri ricavi o compensi e altri proventi.

8. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei precedenti commi e per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantirne la corretta applicazione.

9. L'agevolazione di cui al comma 2 non si applica ai soggetti che operano nei settori della produzione di prodotti di cui all'allegato I del TFUE, dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 della Commissione europea, nonché ai settori della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina dei grandi progetti di investimento, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.

10. L'efficacia delle agevolazioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea del regime di aiuti, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

11. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia è nominato, senza diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese ed emolumento comunque denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, Commissario straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

12. Il Commissario assicura la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma precedente e, per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, si coordina con l'Autorità Portuale di Trieste per gli aspetti di competenza. Il Commissario può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sulle aree demaniali marittime, ricomprese nella circoscrizione dell'Autorità Portuale, restano impregiudicate le attribuzioni e le competenze della stessa Autorità, come individuate dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche e integrazioni.

13. Ai fini dell'attuazione dei commi 10 e 11 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.

14. Al comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Ai fini dell'acquisizione delle autorizzazioni, intese concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, e di tutti gli altri enti comunque coinvolti, necessari per realizzare le opere previste dall'autorizzazione integrata ambientale e dal piano delle misure di risanamento ambientale e sanitario, il Sub Commissario convoca una Conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si deve pronunciare entro il termine di 60 giorni dalla convocazione. Decorso tale termine i pareri non espressi si intendono resi in senso favorevole. Solo nel caso di motivata richiesta di approfondimento tecnico, tale termine può essere prorogato una sola volta fino ad un massimo di 30 giorni. Nel caso di motivato dissenso delle autorità preposte alla tutela ambientale e paesistica, sulla richiesta di autorizzazione si pronuncia il Consiglio dei Ministri entro i successivi 30 giorni, previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata. L'intesa si intende comunque acquisita decorsi 30 giorni dalla relativa richiesta.»

Relazione illustrativa

Al **comma 1**, viene interamente sostituito l'art. 252-bis (siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale) del D. Lgs. 152/2006 (codice ambiente). La finalità della norma è quella di consentire la stipula, da parte del MATTM e del MiSE d'intesa con la Regione interessata e del Ministero del Lavoro, accordi di programma con i soggetti interessati per l'attuazione di progetti interessati di recupero ambientale e di riconversione industriale. Ciò al fine di rilanciare l'economia dei territori coinvolti e promuovere il riutilizzo produttivo dei siti inquinati. La norma individua le modalità, i criteri ed i contenuti obbligatori degli accordi di programma, nonché i requisiti dei soggetti interessati e gli impegni da essi assunti, con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

In relazione al **comma 2**, le disposizioni sono finalizzate a sostenere interventi di bonifica dei siti di interesse nazionale (cosiddetti SIN) individuati ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ricadenti nelle aree ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 107.3.a) e 107.3.b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), mediante il riconoscimento di un credito di imposta in favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152/2006, a fronte dell'acquisizione di nuovi beni strumentali nell'ambito di unità produttive ubicate nei predetti SIN acquisiti dai soggetti che hanno sottoscritto l'accordo.

Ai sensi del **comma 3**, tale credito di imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, fino alla data di vigenza della stessa e, successivamente, nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020, subordinatamente all'approvazione della stessa da parte della Commissione europea.

Il credito di imposta previsto dalla norma non è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili, anche concessi a titolo di "de minimis".

Al **comma 4**, si prevede che sono agevolabili le spese relative alla realizzazione di fabbricati e all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria di macchinari, impianti ed attrezzature varie, nonché di programmi informatici, brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Ai sensi del **comma 5**, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di

locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Con riguardo al **comma 6**, è previsto che il credito d'imposta è determinato con riferimento ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

E' altresì previsto che il credito di imposta sia riconoscibile con esclusivo riferimento ai redditi prodotti nell'unità produttiva oggetto degli accordi di cui al comma 2. A tal fine nel **comma 7** è disciplinato l'obbligo per l'impresa di istituire un'apposita contabilità separata ai fini della determinazione dei predetti redditi.

Per la definizione delle disposizioni attuative dell'intervento, ivi comprese quelle inerenti lo svolgimento delle verifiche necessarie a garantirne la corretta applicazione la norma, al **comma 8** è previsto il rinvio a uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia

Inoltre, ai **commi 9 e 10**, si prevede che il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina dei grandi progetti di investimento, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea e delle finanze.

Con riguardo al **comma 11**, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari alla gestione dell'area di crisi industriale complessa di Trieste, di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, si

prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia è nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, Commissario straordinario, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari in relazione alle tematiche della produzione siderurgica e della riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Al **comma 12** è stabilito che, per assicurare la realizzazione di interventi urgenti, il Commissario straordinario si coordina con l'Autorità Portuale per gli aspetti di competenza e può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve, inoltre, le attribuzioni e le competenze dell'Autorità Portuale, come individuate dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sulle aree demaniali marittime.

Al **comma 13**, è prevista l'applicazione al Commissario delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, relative rispettivamente alla sottoposizione degli atti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti e all'obbligo di rendiconto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La disposizione di cui al **comma 14** prevede che il Sub Commissario, ai fini dell'acquisizione delle autorizzazioni, intese concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti coinvolti, necessari alla realizzazione delle opere previste dall'autorizzazione integrata ambientale e dal piano delle misure di risanamento ambientale e sanitario, convochi una conferenza dei servizi. La norma introduce dunque una misura di semplificazione volta a rendere più celere l'iter amministrativo preordinato all'attuazione degli interventi previsti.

Relazione tecnica

In relazione al **comma 1**, in cui viene interamente sostituito l'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla disposizione di cui al comma 9 dell'articolo novellato si adempie con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La norma pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni di cui ai commi **11, 12, 13 e 14**, hanno natura meramente ordinamentale e comunque non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni di cui ai **commi da 2 a 10**, finalizzate a sostenere interventi di bonifica dei siti di interesse nazionale (c.d. SIN) individuati ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, mediante il riconoscimento del credito di imposta, non determinano un fabbisogno a carico del bilancio dello Stato.

Infatti, in considerazione della natura incentivante e della finalità della misura, le minori entrate connesse al riconoscimento del credito d'imposta alle imprese beneficiarie sono più che compensate dal gettito fiscale addizionale generato dalla misura stessa, a fronte dell'avvio e/o della continuazione di attività economiche altrimenti non intraprese in assenza dell'incentivo pubblico de quo.

La norma, infatti, consente di fornire sostegno finanziario a quelle attività economiche localizzate in aree SIN e ricadenti in aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale, sostenendo la realizzazione di investimenti produttivi che non verrebbero realizzati in assenza di una forma di intervento pubblico che possa alleviare le diseconomie derivanti da una localizzazione fortemente penalizzante in aree del territorio individuate con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con le regioni interessate, in base alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.

La norma, inoltre, determina una stretta interrelazione tra competitività e riqualificazione ambientale, che nasce dalla consapevolezza che, in specifiche realtà quali i SIN, da una parte i benefici ambientali derivanti dagli interventi di bonifica possono essere duraturi solo se strettamente collegati alle possibili ricadute in termini economico/occupazionali, dall'altra l'interesse delle imprese ad accelerare il processo di riqualificazione e bonifica delle aree di insediamento produttivo può essere favorito solo se su tali aree vi è una strategia di sviluppo che passa anche attraverso l'attivazione di strumenti agevolativi.

In virtù del Decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare del 11 gennaio 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2013, concernente l'approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale, i siti di interesse nazionale, caratterizzati dalla presenza di aree di particolare complessità ambientale per la presenza di impianti chimici o di contaminazioni particolarmente pericolose e su cui quindi si concentra l'attenzione dello Stato, sono attualmente in numero pari a 39, come evidenziato nell'elenco di seguito riportato.

Nome Sito di Interesse Nazionale	Provvedimento
Venezia Marghera	L. 426/98
Napoli Orientale	L. 426/98
Gela	L. 426/98
Priolo	L. 426/98
Manfredonia	L. 426/98
Brindisi	L. 426/98
Taranto	L. 426/98
Cengio e Saliceto	L. 426/98

Piombino	L. 426/98
Massa e Carrara	L. 426/98
Casal Monferrato	L. 426/98
Balangero	L. 426/98
Pieve Vergonte	L. 426/98
Sesto San Giovanni	L. 388/2000
Pioltello - Rodano	L. 388/2000
Napoli Bagnoli - Coroglio	L. 388/2000
Tito	D.M. 468/2001
Crotone - Cassano - Cerchiara	D.M. 468/2001
Fidenza	D.M. 468/2001
Laguna di Grado e Marano	D.M. 468/2001
Trieste	D.M. 468/2001
Cogoleto - Stoppani	D.M. 468/2001
Bari - Fibronit	D.M. 468/2001
Sulcis - Inglesiente - Guspinese	D.M. 468/2001
Biancavilla	D.M. 468/2001
Livorno	D.M. 468/2001
Terni Papigno	D.M. 468/2001
Emarese	D.M. 468/2001
Trento nord	D.M. 468/2001
Brescia - area Caffaro	L. 179/2002

Broni	L. 179/2002
Falconara Marittima	L. 179/2002
Serravalle Scrivia	L. 179/2002
Laghi di Mantova e polo chimico	L. 179/2002
Orbetello (area ex Sitoco)	L. 179/2002
Aree industriali di Porto Torres	L. 179/2002
Area industriale della Val Basento	L. 179/2002
Milazzo	L. 266/05
Bussi sul Tirino	D.M.Ambiente 28/05/08

Dei 39 siti di interesse nazionale, 15 sono localizzati nelle regioni del Mezzogiorno, di cui 9 nelle regioni Convergenza (aree in ritardo di sviluppo ai sensi della normativa sulla politica comunitaria di coesione) e 24 nelle regioni del Centro-Nord.

Poiché, dal punto di vista delle regole comunitarie sugli aiuti di Stato, la norma è attivata come aiuto a finalità regionale e interviene quindi esclusivamente in aree ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 107.3.a) e 107.3.c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le aree SIN effettivamente intercettabili dalla norma sono in numero inferiore, comprendendo tutte le aree 107.3.a) ricadenti nelle regioni Convergenza e in Basilicata (in numero pari a 11) e quelle aree 107.3.c) ricadenti da una parte nelle altre regioni del Mezzogiorno, dall'altra nelle regioni del Centro-Nord.

Mentre per quanto riguarda le aree 107.3.c) l'impatto atteso della norma sarà in prospettiva valutabile in funzione delle aree SIN effettivamente ricadenti in tali territori solo in seguito dell'approvazione della Carta degli aiuti 2014-2020, per quanto riguarda le aree 107.3.a), che con ricomprenderanno anche per il prossimo periodo le attuali regioni "convergenza", si può l'impatto atteso può essere stimato sulla base dei dati relativi alla popolazione

industriale dei 7 principali SIN in tali aree ricadenti (Taranto, Crotona, Napoli orientale, Bagnoli, Priolo, Milazzo, Gela), identificati in funzione dell'estensione delle aree interessate, della numerosità della popolazione industriale in esse presente e del numero dei processi di bonifica avviati.

In funzione di tali dati la norma ha un impatto, in relazione alle sole regioni meridionali, su un'area la cui estensione totale è pari a 13.851 ettari, e su un numero di imprese, così come censite dal Ministero dell'Ambiente, pari a 605, di cui 221 risultano aver almeno avviato le procedure di bonifica avendo presentato i c.d. "piani di caratterizzazione" (sondaggi, piezometri, analisi chimiche etc. condotte in un sito contaminato o ritenuto potenzialmente tale, il cui scopo principale è quello di definire l'assetto geologico e idrogeologico, verificare la presenza o meno di contaminazione nei suoli e nelle acque e sviluppare un modello concettuale del sito).

Oltre all'impatto atteso in termini di investimenti che altrimenti non verrebbero realizzati, particolare rilevanza assume l'impatto rappresentato dal connubio che si può creare, a seguito dell'attivazione di strumenti agevolativi di natura fiscale, tra competitività economico-produttiva e riqualificazione ambientale, che non si realizzerebbe in assenza di incentivo.

Art. 9

Fondo di garanzia delle opere idriche e tariffa sociale per il servizio idrico integrato

1. Al fine di rilanciare i necessari programmi di investimento per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture idriche, finalizzati a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni europee e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe, a decorrere dal 2014 è istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico senza nuovi e ulteriori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia di interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale.
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello Sviluppo Economico, da emanare previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, previa acquisizione del parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei distretti idrografici di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, degli squilibri territoriali e delle necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale e territoriale e ad incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito ad una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie. Il decreto di cui al presente comma dovrà prevedere idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi e dei criteri in esso contenuti.
3. Le modalità di gestione del Fondo di garanzia saranno disciplinate con successivi provvedimenti dell'Autorità nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 2.

4. All'alimentazione del fondo di cui al comma 1 è destinata una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel rispetto della normativa vigente, volta anche alla copertura dei costi di gestione del fondo medesimo.

5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel rispetto dei principi che riconoscono l'acqua come bene comune essenziale e sulla base dei principi e dei criteri definiti con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economiche disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura delle quantità di acqua necessarie per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, definendo le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria.

Relazione illustrativa

Le disposizioni di cui ai **commi da 1 a 4** prevedono l'istituzione di un fondo destinato a promuovere gli investimenti per la realizzazione degli interventi programmati nel comparto, al fine di perseguire i seguenti obiettivi prioritari: a) rilanciare la politica di sviluppo delle infrastrutture nel settore; b) completare le reti di fognatura e depurazione; c) evitare sanzioni europee per inadempimento dell'Italia; d) ridurre l'onere finanziario della realizzazione di investimenti nel settore idrico, con vantaggi per l'utenza; e) avviare la realizzazione di infrastrutture finalizzate al recepimento dei principi della strategia Blue Print.

Il Fondo non interviene direttamente a finanziare i programmi di investimento; tuttavia l'intervento del Fondo, abbattendo il rischio dell'operazione, consente l'applicazione di condizioni di maggior favore consentendo l'accesso ai finanziamenti anche alle aziende minori (con basso rating implicito) e quindi con maggiori difficoltà di accesso al credito e

condizioni di finanziamento migliori riguardo importi, durate, tassi e commissioni.

Tali condizioni di maggior favore implicano la diminuzione degli spread considerati negli oneri finanziari da riconoscere in tariffa.

Il Fondo di garanzia verrà gestito dalla Cassa Conguaglio per l'energia elettrica e il gas, che provvede alla riscossione delle componenti tariffarie e alla gestione finanziaria del Fondo secondo regole emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

L'ampiezza dei temi da considerare nell'ambito della puntuale attuazione della norma, consideratane anche la rilevante portata, richiede l'adozione di uno specifico provvedimento destinato da un lato a disciplinare le modalità di gestione del fondo, dall'altro a stabilire le linee prioritarie di intervento sulla base di un partecipato coordinamento interistituzionale e a definire criteri di utilizzazione del fondo finalizzati a incentivare la razionalizzazione e l'efficienza nella programmazione e nella gestione dei servizi e a promuovere le condizioni per ottemperare agli obiettivi assunti dal Paese e definiti ai competenti livelli istituzionali.

La norma di cui al **comma 5** è volta a garantire, nel rispetto della volontà espressa in esito al referendum del giugno del 2012, il diritto all'acqua come bene comune ed essenziale assicurando a tutti gli utenti l'accesso al livello minimo di fornitura del servizio idrico necessario a soddisfare i bisogni primari. All'Autorità per l'energia elettrica e il gas è attribuito il compito di rendere effettivo tale obiettivo, da esercitarsi sulla base dei criteri definiti dal Presidente del Consiglio.

Relazione tecnica

Il Fondo di garanzia, oggetto delle disposizioni contenute nei **commi da 1 a 4**, viene alimentato da una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato opportunamente definita, anche al fine della copertura dei costi di gestione, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dimensionata

sulla base della capienza e del profilo temporale atteso di utilizzo del Fondo.

La componente tariffaria verrà dimensionata definendo un obiettivo di messa in regime del Fondo. Nella fase di avviamento il Fondo potrà erogare garanzie in funzione della sua progressiva capienza.

Da prime stime risulta che il Fondo potrebbe raggiungere la capienza massima, entro i prossimi 10-15 anni, con un incremento tariffario contenuto tra l'1 ed il 2 per cento annuo.

I criteri di utilizzo del fondo che verranno definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono finalizzati a favorire gli investimenti, a garantire un'offerta di servizio più efficiente ed economica, ad evitare le pesanti sanzioni relative alle procedure di infrazione europee nei confronti dell'Italia per mancato o non corretto adeguamento (nei termini e nei tempi previsti dalla Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane) dei sistemi di raccolta e trattamento degli scarichi e infine a contenere l'impatto di altri oneri, anche futuri, che altrimenti graverebbero sull'utenza.

Con riferimento alle disposizioni di cui al **comma 1**, si evidenzia che la Cassa conguaglio provvederà alla loro attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Pertanto, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Le agevolazioni sulle condizioni di accesso all'acqua necessarie a rendere effettivo il soddisfacimento dei bisogni primari anche agli utenti in condizioni economiche disagiate, introdotte dalla norma di cui al **comma 5**, vengono coperte attraverso modifiche dell'articolazione della tariffa che assicurino la neutralità dell'impatto sui ricavi al gestore e che prevedano una redistribuzione delle agevolazioni sulle fasce più alte di consumo favorendo il risparmio della risorsa idrica.

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art. 10

Misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese

1. Al fine di potenziare l'azione in favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del "Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese" sono incrementate di 22.594.000 euro per l'anno 2014 tramite utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale rivenienti dalla chiusura del Programma Operativo Multiregionale "Industria e Servizi" 1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per il medesimo anno del Ministero dello sviluppo economico.
2. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo le parole "di transito." è aggiunto il seguente periodo: "Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l'operatività di cui al precedente periodo è assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che nell'ufficio doganale la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell'orario prolungato."
3. All'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 concernente "Misure urgenti per la crescita del Paese" sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. al comma 5 dopo la parola "agroalimentari" è inserita la parola "agricole";
 - b. al comma 6 dopo le parole "del 15 dicembre 2006" sono inserite le parole "e successive modificazioni";
 - c. al comma 6 dopo le parole "più favorevoli." è inserito il seguente periodo: "Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole, a queste ultime ai fini del contributo si applica, nell'ambito del plafond nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 e successive modificazioni, che disciplina le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de

minimis in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE”.

4. Le Camere di commercio competenti rilasciano su richiesta delle imprese i certificati camerale anche in lingua inglese che, esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero, sono esenti dall'imposta di bollo.

5. All'articolo 2, comma 2, lett. l), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dopo le parole: «di origine delle merci» sono aggiunte le seguenti: «e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni, a valere all'estero, in conformità alle informazioni contenute nel registro delle imprese». Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico sono approvati i modelli dei certificati rilasciati dalle camere di commercio.

6. Al secondo comma dell'articolo 6-decies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti che superano il limite temporale di cui al primo periodo sono dichiarati decaduti senza necessità di alcun altro atto, e si procede alla loro sostituzione secondo le norme dei rispettivi statuti. I soggetti decaduti ai sensi del presente comma tra la data del 26 giugno 2013 ed il 1° gennaio 2014 continuano validamente ad operare, con salvezza degli atti assunti, fino alla loro sostituzione secondo le norme dei rispettivi statuti e comunque non oltre il 1° luglio 2014».

Relazione illustrativa

La disposizione di cui al **comma 1** viene incontro all'esigenza di intervenire con tempestività ed urgenza a sostegno delle imprese italiane che affrontano i mercati internazionali. Secondo i dati del WTO, infatti, l'Italia nel 2012 è risultata - con una quota di mercato pari a circa il 2,7% - il nono paese esportatore al mondo, preceduta da Cina, Stati Uniti, Germania, Giappone, Paesi Bassi, Francia, Corea del sud e Russia. I segnali dell'attrattiva del made in Italy nei mercati mondiali si possono anche desumere dalla crescita che le esportazioni italiane hanno conosciuto durante il 2012, pari al 3,7%, (fonte Istat). In termini assoluti le nostre vendite all'estero sono state pari a circa 389,7 miliardi di euro, miglior risultato di sempre. Di conseguenza si è consolidato l'attivo della nostra bilancia commerciale: dopo otto anni i conti

dell'Italia con l'estero sono ritornati positivi (+11 miliardi di euro). Escludendo dal computo finale l'energia, il nostro saldo 2012 avrebbe realizzato un surplus di poco superiore ai 74 miliardi di euro. E' evidente pertanto come nell'attuale prolungata fase recessiva il sostegno all'internazionalizzazione delle nostre imprese sia l'unico elemento anticiclico immediatamente utilizzabile per sostenere il PIL nazionale. In tale ottica la norma proposta mira ad incrementare di 22.594.000 euro per il 2014 lo stanziamento annuale del bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico destinato alla realizzazione del piano di attività dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE. Al momento tale finanziamento è una frazione di quanto correntemente speso dai nostri principali competitori internazionali e l'incremento compenserà solo parzialmente tale differenziale.

In relazione al **comma 2**, l'articolo 1 del decreto legislativo 374/1990 disciplina l'orario di apertura degli uffici dell'Agenzia delle Dogane, ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In particolare, il comma 1 prevede che l'orario ordinario di apertura degli uffici doganali sia fissato dalle 8 alle 18 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 14 nella giornata di sabato. Il successivo comma 2 prevede inoltre che le sedi frontaliere (ossia gli uffici doganali di confine, di mare e aeroportuali), sono aperte 24 ore su 24, quindi oltre l'orario ordinario, ma solo per i controlli e le formalità relative al traffico passeggeri o su mezzi di trasporto che circolano vuoti o che trasportano merci in regime doganale di transito. Con la norma prospettata al fine di incrementare i traffici internazionali, si propone una più ampia articolazione dell'orario di apertura degli uffici doganali frontaliere con riferimento a tutte le merci che circolano in regimi diversi dal transito. In particolare si prevede che con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l'operatività H24 è assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito, sempre che in tali Uffici le acquisizioni di personale per trasferimenti, mobilità o per concorso superino le cessazioni dal servizio registrate nell'anno precedente in misura tale da garantire la turnazione del personale necessario al prolungamento dell'orario di servizio, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente. Lo schema di norma proposto è in linea con le disposizioni comunitarie di settore che non precludono agli Stati membri la facoltà di disciplinare autonomamente gli orari di apertura degli uffici doganali, ma prevedono che le autorità nazionali possono imporre oneri in particolare, in relazione alla presenza, ove richiesta, del personale doganale, fuori degli orari d'ufficio

ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane.

Con la disposizione di cui al **comma 3** si modifica l'art. 42 del D.L. 83/2012 che ha istituito i Consorzi per l'internazionalizzazione. Con la modifica proposta anche le imprese agricole – che sono sempre più orientate ai mercati esteri - potranno far parte di tali Consorzi e potranno partecipare ai progetti di internazionalizzazione ammessi a contributo pubblico. L'esigenza di ricomprendere anche tali imprese, si muove nell'ottica di garantire l'accesso al settore agricolo alla misura di sostegno pubblico prevista per i Consorzi per l'internazionalizzazione (esigenza tra l'altro rappresentata in più occasioni dall'associazione di categoria Confagricoltura). Tenuto conto che l'Unione Europea ha previsto una disciplina ad hoc per gli aiuti *de minimis* al settore agricolo, nel testo dell'articolato è stato fatto espresso richiamo al Regolamento (CE) n. 1535/2007 che disciplina le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola *de minimis* in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE. Si evidenzia, infine, che – sempre in attuazione della normativa comunitaria - ogni Stato membro ha a disposizione un plafond nazionale che costituisce l'importo cumulativo che può essere corrisposto alle imprese del settore della produzione agricola nell'arco di tre esercizi finanziari. Per l'Italia il plafond è ripartito tra le Regioni, le Province autonome e lo Stato a titolo di riserva. Alla luce di ciò nel testo si è inserito il riferimento al rispetto di tale plafond.

La norma di cui al **comma 4** dispone che le informazioni di cui le imprese necessitano ai fini dell'export, per l'istallazione all'estero di una impresa o per la partecipazione a gare di appalto internazionali, che sono contenute in gran parte nel registro delle imprese, possano essere certificate dalle Camere in lingua inglese.

Tale proposta si fonda sul presupposto che, oggi, sono molti i documenti e le dichiarazioni che vengono richiesti alle imprese nell'ambito delle operazioni con l'estero (sia ai fini dell'export, che per l'istallazione all'estero di un'impresa o per la partecipazione a gare di appalto internazionali) ed i cui contenuti in sostanza coincidono con le informazioni detenute dal Registro delle imprese. A fronte di tali richieste, le imprese sono spesso costrette ad agire con traduzioni giurate degli atti rilasciati dalle Camere, con conseguenti costi di traduzione ed oneri amministrativi.

Con riguardo al **comma 5**, si evidenzia che sempre più spesso le imprese richiedono agli sportelli delle Camere di commercio un insieme di certificazioni e attestazioni che, abbracciando un ventaglio ampio di

casistiche, non trovano una specifica collocazione in una norma che ne definisca contenuti e che individui le Camere come istituzioni competenti al rilascio (certificazioni di autenticità di firma di rappresentanti aziendali, procure ad agire per conto, attestazioni tecniche di produzione o qualità anche su atti privati tra partner commerciali). Specifiche attestazioni sono richieste alle Camere per certificare la libera commercializzazione nello Stato di vari prodotti, in particolare quando non siano espressamente previste per gli stessi apposite certificazioni del Ministero della Salute, come “garanzia indiretta” in favore dei Paesi destinatari. Si tratta di documenti – a valere all'estero – propedeutici ad avviare una relazione commerciale e per i quali l'alternativa all'intervento camerale risiede nel ricorso a studi notarili, con conseguenti maggiori costi per le imprese. In questo quadro la norma proposta amplia il quadro delle competenze camerale in materia, regolando delle prassi già in vigore sul territorio e andando incontro alle esigenze di semplificazione delle procedure e di riduzione dei costi a carico delle imprese.

Con riguardo al **comma 6** la norma consente ai titolari di incarichi negli organi statuari (monocratici e/o collegiali) delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia decaduti a seguito dell'articolo 6-decies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 di continuare ad operare dando tempo alle suddette camere di aggiornare i loro statuti e sostituirne i membri con più di due mandati fino al 1 Luglio 2013. Questo al fine di salvaguardare l'operatività di molte camere di commercio italo-estere o estere in Italia che erano state paralizzate dall'entrata in vigore dell'articolo 6-decies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.

Relazione tecnica

Alla copertura dell'onere di cui al **comma 1** si provvede tramite utilizzo, previo versamento all'entrata dello Stato e conseguente riassegnazione all'apposito capitolo di spesa, delle risorse giacenti presso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito centrale, originate dal Programma operativo Multiregionale “Industria e servizi” 1989-93 Misura 2.2. A seguito della

chiusura amministrativa del predetto Programma, disposta dalla Commissione europea nel novembre 2000, e del rendiconto finale della misura 2.2, approvato dal Mediocredito Centrale nell'aprile 2003, risultano infatti libere da vincoli di destinazione, in quanto non più soggette a obblighi comunitari di impiego, risorse per oltre 22,594 milioni di euro.

La disposizione di cui al **comma 2** non comporta oneri aggiuntivi in quanto l'eventuale apertura degli uffici verrebbe garantita dalle attuali risorse umane e strumentali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La previsione normativa comporta un miglioramento dei servizi offerti alle imprese dall'Amministrazione ed è finalizzata ad incrementare i flussi di merci in importazione ed esportazione dall'Italia, con aumento della produttività e diminuzione dei costi collegati alle operazioni di import e/o export a carico delle imprese. Il miglior standard operativo potrà essere assicurato con un'attenta organizzazione delle risorse umane, con gli strumenti ordinariamente a disposizione per le acquisizioni di personale previsti a legislazione vigente (per trasferimento, per mobilità o per concorso) nonché con le acquisizioni di personale derivanti da processi di riorganizzazione di Amministrazioni pubbliche, anche comportanti esuberi di personale.

La norma di cui al **comma 3** non comporta oneri aggiuntivi, in quanto è tesa ad estendere la platea dei soggetti ammessi a partecipare ai Consorzi per l'internazionalizzazione, ed alla conseguente partecipazione ai progetti di internazionalizzazione ammessi a contributo pubblico.

La disposizione di cui al **comma 4** configura una rinuncia a maggior gettito, prevedendo l'esenzione dall'imposta di bollo per i certificati rilasciati dalle Camere di Commercio in lingua inglese aggiuntivi rispetto a quelli rilasciati in lingua italiana.

Le disposizioni di cui ai **commi 5 e 6** non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11

Misure per favorire la digitalizzazione delle piccole e medie imprese e per lo sviluppo di iniziative imprenditoriali legate ad Internet

1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammmodernamento tecnologico, le micro, piccole e medie imprese possono accedere a finanziamenti a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, conformemente al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*"), concessi ad imprese per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e/o ultralarga. I voucher potranno altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese.
2. Con decreto del Ministro dell'Economia, di concerto con il Ministro per la coesione sociale e il Ministro degli Affari regionali e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 200 milioni di euro nell'ambito del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico, fruibili all'atto dell'approvazione di detto programma da parte della Commissione europea. La somma così individuata dal CIPE è ripartita tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di Commercio operanti nelle singole Regioni.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti lo schema standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
4. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni aggiunte:
 - a) al comma 1 lettera a), numero 1), dopo le parole: «111.000,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;

- b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti»;
- c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «66.500,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;
- d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti».

5. All'articolo 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole: “1° gennaio 2013”, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2014”;
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata”.

6. Sono validi gli accordi di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e i contratti di cui all'articolo 6, comma 3 del medesimo decreto, stipulati in modalità non elettronica a far data dal primo gennaio 2013 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”.

Relazione illustrativa

Con riferimento alle disposizioni di cui ai **commi da 1 a 3**, si rappresenta quanto segue.

Durante il periodo di programmazione corrente, l'Italia ha programmato circa 28 miliardi di euro, allocati 16 miliardi e spesi il 35%. L'Italia ha programmato

circa € 1.3 miliardi per l'ICT, dei quali € 200 milioni sono previsti per la banda larga. Il rapporto strategico sui fondi strutturali più recente ha rivelato che solo il 47% del totale è stato allocato a dei progetti, con solo il 5% di quanto allocato è stato effettivamente speso per la banda larga.

Un sistema che preveda l'attribuzione di contributi a fondo perduto tramite voucher del valore fino a 10mila euro potrebbe rappresentare un valido impulso per il settore, soprattutto nell'imprenditoria giovanile.

Il sistema dei voucher per l'innovazione appare essere, dunque, un metodo per stimolare, in maniera efficiente, la domanda di servizi relativi all'ICT per le micro, piccole e medie imprese, accelerando così il perseguimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale.

Soprattutto il settore delle micro imprese e delle iniziative creative di social innovation potrebbe trarre utile beneficio dalla disponibilità di somme di limitata entità da spendere per effettivi piccoli investimenti infrastrutturali e in servizi (da sistemi per l'e-commerce aziendale all'acquisto di apparecchiature ICT moderne a pacchetti di connettività).

Il sistema di incentivi tramite voucher è suggerito dalla stessa Unione Europea come utile integrazione ad esistenti programmi di supporto finanziario:

<http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-innovation-vouchers-scheme>

Si ritiene di fissare in diecimila euro il limite massimo erogabile, a fronte di motivata richiesta con esplicita indicazione dell'utilizzo, in regime, quindi, "*de minimis*".

Con Decreto del Ministro dell'Economia, di concerto con il Ministro per la coesione sociale e il Ministro per gli Affari regionali, i fondi saranno ripartiti tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di Commercio operanti nelle singole Regioni e verranno erogati in base a un successivo Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che ne stabilirà modalità di erogazione e gli schemi standard dei bandi.

Per facilitare l'erogazione dei contributi da parte delle Regioni, si seguirà un criterio cronologico delle richieste a seguito della verifica del possesso dei requisiti di accesso oggettivi e soggettivi. Ciascun partecipante può fare richiesta di un solo voucher e per una sola Regione.

Il **comma 4** aggiunge una nuova fascia di contributi amministrativi concretamente pensati per l'accelerazione dello sviluppo delle PMI nel settore

TLC. Tale fascia contributiva ha un duplice vantaggio, consente da un lato un maggiore incasso da parte dello Stato aprendo alla nascita di nuovi soggetti, e dall'altro consente di incentivare la digitalizzazione delle zone a fallimento di mercato, consentendo anche a piccole e micro imprese di valutare remunerativa l'attività di Internet Service Provider.

Tale misura ripristina la neutralità dello Stato nelle dinamiche di concorrenza tra soggetti economici nel solco tracciato dalla Costituzione.

Con riferimento alle disposizioni di cui ai **commi 5 e 6** si rappresenta quanto segue.

Il decreto legge n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012 all'art. 6, commi 2, 3 e 4 ha previsto l'obbligo, a pena di nullità, della sottoscrizione dei contratti pubblici e degli accordi di programma con modalità elettroniche.

Al riguardo, la Conferenza unificata delle Regioni e l'ANCI hanno segnalato rilevanti problematiche nell'applicazione della norma derivanti sia dalle molteplici interpretazioni della stessa ad oggi intervenute (AVCP, Corte dei Conti- sez. regionale di controllo per la Lombardia, Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione) sia dalle difficoltà operative afferenti alla nuova forma di stipula con particolare riguardo alla modalità di redazione, conservazione e registrazione dell'atto, atteso anche l'aggravio di costi, specie con riferimento agli aspetti di archiviazione e conservazione degli accordi e contratti informatizzati, che le nuove disposizioni comportano. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Conferenza unificata è stato attivato un tavolo tecnico per affrontare e risolvere tali problematiche, attesa, peraltro, la grave "sanzione" della nullità degli accordi e dei contratti stipulati, a partire dal 1 gennaio 2013, con modalità di sottoscrizione diverse e difformi rispetto alle modalità indicate nelle citate disposizioni.

In sintesi le problematiche più rilevanti concernono:

- le caratteristiche tecniche che deve possedere l'accordo o il contratto informatico idonee a garantire l'immodificabilità e la leggibilità del contenuto nel tempo;
- le modalità di sottoscrizione dell'accordo o del contratto anche in relazione agli allegati a detti atti;
- la gestione dei riferimenti che consentano di determinare in modo univoco la nomina di ufficiale rogante per un atto;

- la definizione di un formato informatico per collegare in modo univoco l'accordo o il contratto con i relativi allegati anche ai fini della conservazione per garantire che gli allegati si possano riferire al contratto medesimo garantendo interscambio di dati tra gli Enti;
- le modalità tecniche per annotare sul contratto, successivamente alla stipula dello stesso, il numero di Repertorio, il numero di Raccolta ed il numero di registrazione ed altre eventuali ulteriori annotazioni quali il provvedimento di sequestro dell'autorità giudiziaria;
- le caratteristiche del sistema informatico di conservazione idonee a garantire nel tempo l'unicità, l'integrità, l'autenticità e la leggibilità dell'atto e dei relativi allegati;
- le modalità per l'assolvimento dell'imposta di bollo particolarmente problematico per le scritture private ed anche in relazione al rilascio delle copie alle parti degli atti pubblici informatici.

Ciò posto, al fine di evitare ulteriori disagi alle amministrazioni statali e locali che stanno incontrando difficoltà operative tali da non consentire loro di adeguarsi alle richiamate disposizioni, e in considerazione dei tempi necessari per risolvere le citate problematiche ancor più complesse per quanto riguarda le scritture private, e consentire alle amministrazioni di poter applicare le disposizioni in parola, si propone il differimento del termine di entrata in vigore delle stesse (30 giugno 2014 per gli accordi ex art. 15 legge n. 241/90 e per i contratti pubblici stipulati in forma pubblica amministrativa, e 1° gennaio 2015 per le scritture private) e, al contempo, la previsione della salvezza degli accordi e dei contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2013 in modo difforme rispetto alle modalità elettroniche.

Relazione tecnica

Le disposizioni di cui ai **commi da 1 a 3** attuano lo schema comunitario degli "ICT Innovation Vouchers" rivolti alle piccole e medie imprese, finanziati attraverso i fondi europei strutturali e per gli investimenti (ESI - EU structural and investment funds).

La norma non determina dunque nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nella misura in cui la misura è finanziata attraverso il ricorso ai richiamati fondi europei strutturali e per gli investimenti.

La disposizione di cui al **quarto comma** non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma, al contrario, consente un maggiore incasso da parte dello Stato derivante dall'incentivo all'ingresso di nuovi soggetti nel mercato.

Le disposizioni di cui ai **commi 5 e 6** si limitano a differire il termine di entrata in vigore delle disposizioni che impongono a pena di nullità la stipula con modalità elettroniche degli accordi ex art. 15 legge n. 241/90 e dei contratti pubblici stipulati in forma pubblica amministrativa e pertanto, trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12

Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo e modifica al regime delle SIIQ

1. Nell'articolo 79 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. In deroga alle disposizioni del comma 1, nei contratti di locazione con canone annuo superiore a Euro 60.000, ovvero a Euro 250.000 per gli immobili adibiti ad attività alberghiera, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge.»

2. All'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 119:

- 1) le parole “*del 51 per cento*” sono sostituite dalle seguenti “*del 60 per cento*” e le parole “*il 35 per cento*” sono sostituite dalle seguenti “*il 25 per cento*”;
- 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “*Il requisito partecipativo del 25% non si applica in ogni caso per le società il cui capitale sia già quotato. Ove il requisito partecipativo del 60% venisse superato a seguito di operazioni societarie straordinarie o sul mercato dei capitali il regime speciale di cui al precedente periodo viene sospeso sino a quando il suddetto requisito partecipativo non venga ristabilito nei limiti imposti dalla presente norma.*”;

b) dopo il comma 119 è aggiunto il seguente comma:

“119bis. I requisiti partecipativi di cui al precedente comma 119 devono essere verificati entro il primo periodo d'imposta per cui si esercita l'opzione ai sensi del successivo comma 120; in tal caso il regime speciale esplica i propri effetti dall'inizio di detto periodo. Tuttavia, per le società che al termine del primo periodo d'imposta abbiano realizzato il solo requisito del 25% è consentito di verificare l'ulteriore requisito partecipativo del 60% nei due esercizi successivi. In tal caso, il regime speciale previsto dal comma 119 si applica a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui detto requisito partecipativo viene verificato e fino ad allora la società applica in via ordinaria l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta d'ingresso di cui al comma 126, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da conferimento di cui al comma 137 e le imposte ipotecarie e catastali di cui al comma 139 sono applicate, rispettivamente

dalla società che ha presentato l'opzione e dal soggetto conferente, in via provvisoria fino al realizzarsi dell'accesso al regime speciale. Se l'accesso al regime speciale non si realizza, suddette imposte sono dovute rideterminate e dovute in via ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo alla presentazione dell'opzione. Le imposte corrisposte in via provvisoria costituiscono credito d'imposta da scomputare ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”;

c) al comma 121:

1) dopo il secondo periodo viene aggiunto il seguente: *“Agli stessi effetti assumono rilevanza le quote di partecipazione nei fondi immobiliari indicati nel successivo comma 131 e i relativi proventi.”;*

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: *“In caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili destinati alla locazione, anche nel caso di loro classificazione tra le attività correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale concorrono a formare i componenti positivi derivanti dallo svolgimento di attività di locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze realizzate”.*

d) al comma 122, le parole *“due esercizi”* sono sostituite con *“tre esercizi”*;

e) al comma 123:

1) le parole: *“l'85 per cento”* sono sostituite dalle seguenti: *“il 70 per cento”*;

2) al primo periodo, dopo la parola *“partecipazioni”* sono aggiunte le seguenti: *“o di quote di partecipazione in fondi immobiliari di cui al comma 131”*;

f) dopo il comma 123 è aggiunto il seguente:

“123bis. Ai fini del comma 123, i proventi rivenienti dalle plusvalenze nette realizzate su immobili destinati alla locazione nonché derivanti dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ o di quote in fondi immobiliari di cui al comma 131, incluse nella gestione esente ai sensi del comma 131, sono soggette all'obbligo di distribuzione per il 50% nei due esercizi successivi a quello di realizzazione.”.

g) al comma 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

“In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente a tale termine, la differenza fra il valore normale assoggettato all'imposta di cui ai commi 126 e 137 e il costo fiscale riconosciuto prima dell'ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale costo, è assoggettato ad imposizione ordinaria e l'imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli immobili e ai diritti reali alienati costituisce credito d'imposta”;

h) al comma 131, al secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“, ovvero le plusvalenze o minusvalenze relative a immobili destinati alla locazione e a partecipazioni in SIIQ o SIINQ e i proventi e le plusvalenze o minusvalenze relative a quote di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono almeno l'80 per cento del valore delle attività in immobili, diritti reali immobiliari, anche derivanti da rapporti concessori o da contratti di locazione finanziaria su immobili a carattere traslativo, e in partecipazioni in società immobiliari o in altri fondi immobiliari, destinati alla locazione immobiliare, ivi inclusi i fondi destinati all'investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ. Sui proventi di cui al periodo precedente distribuiti dai predetti fondi immobiliari alle SIIQ non si applica la ritenuta prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 351/2001.”;

i) al comma 134:

1) al secondo periodo, in fine, è aggiunto il seguente periodo:

“, ivi inclusi i contratti di locazione relativi agli alloggi sociali realizzati o recuperati in attuazione dell'art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'art. 11 dell'Allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009; la precedente disposizione fa eccezione all'unificazione dell'aliquota di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2011, n. 148”;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Per le distribuzioni eseguite nei confronti di soggetti non residenti si applicano, sussistendone i presupposti, le convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito e a tal fine si applica l'articolo 7, comma 3bis, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351”.

l) al comma 141-bis, primo periodo, dopo le parole “*locazione immobiliare*” sono aggiunte le seguenti “, *anche svolta mediante partecipazioni in società che abbiano optato per l'opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125, Legge 27 dicembre 2006, n. 296*”.

3. Il concambio eseguito dai fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal D. Lgs. n. 58/1998 in sede di liquidazione totale o parziale mediante

assegnazione ai quotisti di azioni di società che abbiano optato per il regime di cui all'articolo 1, comma 119, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ricevute a seguito di conferimento di immobili nelle stesse società non costituisce realizzo ai fini delle imposte sui redditi in capo al quotista e alle azioni della SIIQ ricevute dagli stessi quotisti è attribuito il medesimo valore fiscale delle quote del fondo. La SIIQ conferitaria attribuisce agli immobili il valore di conferimento iscritto nella propria contabilità il quale costituisce anche il valore fiscalmente riconosciuto agli effetti del comma 127. Qualora il conferimento di cui ai periodi precedenti sia effettuato nei confronti di una SIIQ già esistente non si applicano al fondo conferente gli obblighi di offerta pubblica ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 58/1998 a condizione che il fondo stesso provveda all'assegnazione delle azioni ai quotisti entro il termine di 30 giorni dall'acquisto.

4. Ai conferimenti effettuati dai fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal D. Lgs. n. 58/1998 in società, che abbiano optato per il regime speciale di cui all'articolo 1, comma 119, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e aventi ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati, si applica l'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I predetti conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell'articolo 4 della tariffa allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o quote effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si considerano, ai fini dell'articolo 19-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, operazioni che non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo.

5. Il medesimo trattamento fiscale di cui al comma precedente si applica alle assegnazioni che abbiano ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati eseguite per la liquidazione delle quote da fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal D. Lgs. n. 58/1998 a società che abbiano

optato per il regime di cui all'articolo 1, comma 119, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Relazione illustrativa

La norma di cui al **primo comma** reca disposizioni in materia di disciplina sulle locazioni ad uso non abitativo. La disciplina in vigore risale per la gran parte alla originaria legge sull'equo canone (Legge 382/1978) e, nonostante alcuni interventi di riforma, continua a presentare rilevanti elementi di rigidità che non hanno pari nei principali paesi europei. L'evoluzione del sistema economico ha inoltre portato a constatare come le originarie esigenze di tutela, che vedevano aprioristicamente nel conduttore il "contraente debole", risultano largamente superate. L'attuale disciplina vincolistica limita la libertà delle parti di regolare liberamente il rapporto, predeterminandolo in molti elementi essenziali (es. vincoli alla durata del rapporto, ipotesi inderogabili di recesso del conduttore, limitazioni alla possibilità di prevedere liberamente le modalità di revisione del canone, ipotesi inderogabili di prelazione, etc.). Tali rigidità rendono meno appetibili gli investimenti nel mercato italiano rispetto ai mercati esteri e costituiscono un freno allo sviluppo del mercato delle locazioni commerciali e degli immobili ad uso turistico.

L'intervento proposto mira a consentire alle parti, nell'ambito dei contratti di locazione di maggiore rilevanza (con canone annuo superiore a Euro 60.000 ovvero Euro 250.000 per gli alberghi), di disciplinare pattiziamente i termini e condizioni del rapporto, valorizzando pienamente l'autonomia privata.

Le modifiche al regime SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotate) introdotte dai **commi da 2 a 5** si pongono l'obiettivo di sviluppare e rendere efficiente uno strumento giuridico che, introdotto con Legge 296/2006, non ha avuto la diffusione sperata sia a causa di un contesto economico finanziario mutato rispetto alle premesse ma anche per alcune rigidità della normativa sia in fase di costituzione che di gestione. Si prevede quindi di poter accedere al regime speciale, ad esempio, con tempi più morbidi per la verifica delle condizioni e compatibili con le attuali condizioni di mercato. Altre disposizioni sono volte a rendere più flessibile la gestione degli investimenti, eliminando alcune rigidità operative previste dalla normativa attuale.

Un'altra considerazione è che l'efficienza del mercato immobiliare, in particolare del comparto non residenziale, dipende in buona misura dalla presenza di investitori istituzionali. La normativa proposta parte dal presupposto per cui per sviluppare le SIIQ si deve assicurare agli investitori professionali redditività e strumenti giuridici in linea con gli analoghi strumenti europei, senza incidere sul profilo di rischio del prodotto.

Si prevede, inoltre, di uniformare la normativa fiscale delle SIIQ a quella dei fondi immobiliari prevedendo norme di permeabilità tra gli strumenti e rendendo fiscalmente neutra l'opzione per uno dei due strumenti in modo da favorire l'interdipendenza e la complementarietà degli strumenti di investimento immobiliare presenti sul mercato.

Nello specifico, la riformulazione del comma 119 dell'articolo 1, Legge 296/2006, e il successivo comma 119bis sono volti sia a ridefinire i requisiti partecipativi dei soci delle SIIQ sia i tempi in cui questi debbono essere verificati ai fini dell'accesso al regime. Il requisito partecipativo del 35% viene ridotto al 25% rendendolo quindi equiparato al requisito di quotazione di qualsiasi società. Viene, poi, stabilito che la quotazione (e, quindi, il raggiungimento di questo requisito partecipativo) possa essere soddisfatto entro dodici mesi dall'inizio del periodo d'imposta per cui è stato richiesto l'accesso al regime speciale. In questo modo la quotazione può avvenire in un lasso temporale congruo dopo la presentazione dell'opzione in modo da poter sfruttare al meglio le finestre di quotazione durante l'intero anno. Soddisfatto il requisito, il regime speciale retroagisce al primo giorno del periodo d'imposta.

Viene anche chiarito che detto requisito non si applica per le società già quotate per le quali il requisito è già stato soddisfatto al momento della quotazione e la diffusione delle azioni tra gli azionisti è in re ipsa.

Il limite massimo di partecipazione nelle SIIQ viene elevato dal 51% al 60% in coerenza con quanto avviene in altri paesi europei (es. Francia) e viene data la possibilità di poter soddisfare questo requisito in un arco temporale più congruo di 36 mesi. Al raggiungimento del requisito, il regime speciale si applica dal primo giorno del periodo d'imposta. Le imposte (dirette e indirette) corrisposte dalla società che ha presentato l'opzione (entry tax) ovvero conferente sono agevolate in via provvisoria fino al definitivo

raggiungimento del regime speciale da parte della SIIQ. Ove questo non avvenisse le imposte sono dovute in via ordinaria entro il termine del quarto periodo d'imposta rispetto alla presentazione dell'opzione e per quanto già versato verrebbe riconosciuto un credito d'imposta.

Le suddette modifiche sono in linea con quanto previsto dalle legislazioni di altri paesi dell'Unione Europea (in particolare, Francia e Germania).

La modifica al comma 121 (combinata con la successiva modifica al comma 131) si propone di favorire la permeabilità d'investimento tra fondi immobiliari e SIIQ mediante l'inclusione degli investimenti in fondi immobiliari nell'ambito della gestione esente delle SIIQ/SIINQ. In particolare, l'art. 1, comma 1, lett. c), del D.M. n. 174/2007 definisce la "gestione esente" come "l'attività di locazione di immobili posseduti a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale, nonché in base a contratti di locazione finanziaria; l'attività di locazione derivante dallo sviluppo del compendio immobiliare; il possesso di partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dei principi contabili internazionali, in altre SIIQ o SIINQ". Tale definizione non include gli investimenti in quote di fondi immobiliari.

La norma, pertanto, ricomprende gli investimenti in quote di fondi immobiliari nell'ambito della "gestione esente", in analogia con quanto previsto dall'analogo sistema francese delle SIIC. Peraltro, per ragioni di simmetria con le caratteristiche proprie delle SIIQ, sono ricompresi nella "gestione esente" i soli fondi immobiliari il cui patrimonio (come risultante annualmente sulla base del relativo rendiconto di gestione) sia composto per almeno l'80% da immobili destinati alla locazione e/o da partecipazioni in SIIQ o SIINQ, ovvero da parti di altri fondi immobiliari analoghi.

In coerenza con l'inclusione dei fondi immobiliari nella gestione esente, tali investimenti e i proventi da locazione dagli stessi derivanti vengono naturalmente in rilievo ai fini della verifica dei parametri di prevalenza patrimoniale e reddituale di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D.M. n. 174/2007.

La modifica al comma 122 estende di un anno il grace period (previsto attualmente in due anni) relativo alla non osservanza delle condizioni di prevalenza previste dal comma 121.

La disposizione introdotta al comma 123 è volta ad eliminare lo svantaggio

competitivo che oggi penalizza le SIIQ italiane rispetto alle corrispondenti forme giuridiche europee (Francia, Germania) dove l'obbligo di distribuzione è calcolato sull'utile civilistico che deduce gli ammortamenti sugli immobili concessi in locazione. Diversamente per le SIIQ italiane l'adozione degli IFRS rappresenta certamente un elemento di trasparenza ma penalizza le stesse non consentendo la deduzione degli ammortamenti dall'utile.

Si consideri il seguente esempio:

Esempio 1

Valore immobile	100	
Rendimento	7%	Valore immobile
Debito	50	
Costo debito	5%	Debito
Costi immobiliari	10%	Affitto
Ammortamento	3,00%	Valore immobile
	Italia	Francia
Affitto	7	7
Costi immobiliari	-0,7	-0,7
Oneri finanziari	-2,5	-2,5
Amm.to	0	-3
Utile distribuibile	3,8	0,8
Percentuale di distribuzione	85%	85%
Dividendo distribuito	3,23	0,68
Utile non distribuito	0,57	0,12
Amm.to	0	3
Autofinanziamento per l'impresa	0,57	3,12

Quindi in Italia non restano sostanzialmente risorse nell'impresa per il rinnovo/sostituzione dell'immobile (solo 8% nell'esempio)

a differenza della Francia dove rimane sempre nell'esempio circa il 45% dei ricavi.

Considerando un ammortamento ridotto pari all'1,5%, la differenza di autofinanziamento si riduce da 2,55 (differenza fra 3,12 Fr e 0,57 It) a 1,275 (1,845 Fr e 0,57 It).

Si propone quindi di ridurre la percentuale di distribuzione al 70% che, come

mostra l'Esempio 2, mitiga (ma non elimina) in via forfettaria lo svantaggio rispetto agli altri Paesi.

Esempio 2		
Valore immobile	100	
Rendimento	7%	Valore immobile
Debito	50	
Costo debito	5%	Debito
Costi immobiliari	10%	Affitto
Ammortamento	1,50%	Valore immobile
	Italia	Francia
Affitto	7	7
Costi immobiliari	-0,7	-0,7
Oneri finanziari	-2,5	-2,5
Amm.to	0	-1,5
<hr/>		
Utile distribuibile	3,8	2,3
Percentuale di distribuzione	70%	85%
Dividendo distribuito	2,66	1,955
Utile non distribuito	1,14	0,345
Amm.to	0	1,5
<hr/>		
Autofinanziamento per l'impresa	1,14	1,845

L'Esempio 2 mostra che con la riduzione della percentuale di distribuzione al 70% la differenza di autofinanziamento (con una base di ammortamento dell'1,5%) si riduce a 0,735 a sfavore del regime italiano.

Al comma 123bis e al comma 131 viene introdotto un nuovo regime fiscale di esenzione e di distribuzione delle plusvalenze realizzate sugli immobili oggetto di locazione al fine di equipararlo ai corrispondenti regimi fiscali di altri stati europei (fra cui Olanda, Germania, Regno Unito e Francia).

La ratio dell'esenzione risiede nella considerazione che la natura della SIIQ è prioritariamente quella di generare e ottimizzare la massa di affitti locativi, ma al contempo, ed entro determinati limiti, poter monetizzare tale "efficientamento locativo" attraverso la parziale cessione dei propri immobili

al fine di far ruotare il portafoglio e replicare tale efficientamento locativo sugli immobili di nuova acquisizione. Tale rationale è a fondamento delle legislazioni estere che considerano le plusvalenze da cessione esenti da tassazione.

Va inoltre considerato che la rotazione del portafoglio immobiliare costituisce l'unica vera forma di autofinanziamento per la SIIQ, stante gli obblighi stringenti di distribuzione degli utili e di limiti massimi all'indebitamento.

Per coerenza l'esenzione viene estesa anche alle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e in SIINQ, nonché alle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote e ai proventi distribuiti dai fondi immobiliari che investono almeno l'80% del proprio patrimonio in immobili locati. Coerentemente per tali ultimi proventi viene prevista l'esenzione dalla ritenuta in sede di distribuzione.

Similarmente a quanto avviene in Francia, viene posto l'obbligo di distribuire le plusvalenze realizzate, al netto delle minusvalenze, per almeno il 50% del loro importo nei due anni successivi mentre le minusvalenze nette, ricondotte nella gestione esente, riducono l'utile civilistico della gestione stessa e, corrispondentemente, l'obbligo di distribuzione.

Le disposizioni che modificano il comma 134 sono volte a chiarire l'applicabilità, sussistendone le condizioni, dei trattati stipulati dall'Italia contro le doppie imposizioni.

La modifica del comma 141bis si propone di chiarire le modalità di adozione del regime SIIQ da parte di soggetti paritetici esteri per gli investimenti in Italia detenuti da stabili organizzazioni. La possibilità di consentire l'accesso al regime speciale a stabili organizzazioni/SIIQ che detengono solo partecipazioni in SIINQ consente di uniformare il trattamento tributario delle stesse alle SIIQ domestiche.

Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 sono volte a favorire la complementarietà degli strumenti giuridici dei fondi immobiliari e delle SIIQ come attori di un'unica filiera del mercato immobiliare. Vengono dunque agevolate due distinte modalità per far confluire gli immobili di un fondo immobiliare in una SIIQ. La prima si attua attraverso il conferimento dei beni immobili da parte di un fondo immobiliare in una SIIQ e la successiva assegnazione delle azioni di questa ai quotisti in concambio delle loro quote.

Il conferimento è un'operazione realizzativa che in capo al fondo non sconta imposte in quanto esente ai fini delle imposte sul reddito. La SIIQ attribuisce, quindi, agli immobili ricevuti in conferimento un valore fiscale pari al valore di conferimento iscritto nelle scritture contabili della stessa società. Il successivo concambio delle quote del fondo con le azioni della SIIQ non costituisce realizzo ai fini delle imposte sui redditi in capo al quotista il quale attribuisce alle azioni della SIIQ ricevute in cambio il medesimo valore fiscale delle quote concambiate.

Al conferimento che abbia ad oggetto immobili prevalentemente locati si applica la disciplina di esclusione da IVA ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, con le imposte ipotecarie e catastali applicate in misura fissa in coerenza con il disposto del comma 138. Stesso regime si applica in caso di liquidazione di un fondo immobiliare in una SIIQ mediante assegnazione degli immobili prevalentemente locati da parte del fondo a quest'ultima, ipotesi disciplinata al successivo comma 5.

Relazione tecnica

La disposizione di cui al **primo comma** reca una norma di carattere ordinamentale, che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le modifiche al regime SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotate) introdotte dai **commi da 2 a 5**, apportano una serie di modificazioni. In particolare, le modifiche di cui al comma 2 lettera f) introducono un nuovo regime fiscale di esenzione e di distribuzione delle plusvalenze realizzate sugli immobili oggetto di locazione, prevedendo l'esenzione di tali plusvalenze con un obbligo di distribuzione del 50% nei due anni successivi. Inoltre, le modifiche al comma 2 lettera f) prevedono la riduzione della percentuale di distribuzione minima dell'utile da gestione esente dall'85% al 70%.

In termini di gettito, analizzando i dati dichiarativi presenti in Unico 2012 società di capitali, limitatamente alle imprese che hanno compilato il prospetto di determinazione del reddito esente delle SIIQ, sono state rilevate le plusvalenze patrimoniali, il reddito esente a legislazione vigente, l'utile civilistico. Per quanto riguarda l'esenzione delle plusvalenze, si ha una perdita

IRES relativa alla vigente tassazione di un quinto ogni anno, con la creazione di un obbligo di distribuzione parziale di tali importi. Nel caso di reddito esente maggiore dell'utile di bilancio, lo stesso è stato ricondotto all'utile di bilancio civilistico ed è stata stimata la distribuzione alla nuova misura del 70% rispetto alla vigente misura dell'85% con una conseguente riduzione della ritenuta sugli utili distribuiti (20%).

In base a quanto indicato sono risultate plusvalenze per circa 17 milioni di euro, un reddito distribuito a legislazione vigente di circa 69 milioni di euro, un reddito distribuibile a legislazione proposta di circa 56,9 milioni di euro. In termini di cassa si stimano i seguenti effetti:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IRES	0	-1,39	-2,19	-2,98	-3,78	-4,57	-3,98
Ritenute	-2,44	-2,44	-2,44	-2,44	-2,44	-2,44	-2,44
Maggiori ritenute plusvalenze	0	0,86	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
Effetto complessivo netto	-2,44	-2,97	-2,90	-3,69	-4,49	-5,28	-4,69

Relativamente all'abolizione della ritenuta sulle distribuzioni dei fondi immobiliari a SIIQ si ritiene che la stessa non comporti sostanziali effetti in termini di gettito, alla luce del fatto che gli investimenti effettuati da tali ultimi soggetti in fondi immobiliari sono allo stato praticamente inesistenti.

Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono volte a favorire la complementarietà degli strumenti giuridici dei fondi immobiliari e delle SIIQ come attori di un'unica filiera del mercato immobiliare. Vengono dunque agevolate due distinte modalità per far confluire gli immobili di un fondo immobiliare in una SIIQ. La prima si attua attraverso il conferimento dei beni immobili prevalentemente locati da parte di un fondo immobiliare in una SIIQ e la successiva assegnazione delle azioni di questa ai quotisti in concambio delle loro quote. La seconda si attua mediante liquidazione di un fondo immobiliare in una SIIQ. La modifica normativa introduce una

agevolazione ai fini delle imposte indirette (registro, ipotecari e catastale) come tale potenzialmente suscettibile di generare effetti negativi di gettito di trascurabile entità in considerazione del limitato numero di SIIQ presenti attualmente sul mercato.

Gli impatti positivi sul prelievo fiscale

A fronte dei costi sopra stimati per la finanza pubblica, sempre dal punto di vista fiscale, possono essere stimati alcuni effetti positivi in termini di gettito aggiuntivo derivanti dall'introduzione della proposta rivisitazione della disciplina sulla SIIQ (denominate in altri ordinamenti Siic ovvero UK Reit). In particolare può essere immaginato:

- 1) aumento significativo delle transazioni immobiliari da e verso le SIIQ, che genera un flusso ricorrente di imposte indirette; va infatti considerato che la normale amministrazione di una SIIQ comporta una rotazione fisiologica degli attivi per ragioni di ottimizzazione del portafoglio compresa tra il 3 e il 5% annuo. In Francia la riduzione del periodo medio di detenzione degli immobili è scesa da 30 anni circa a 8/10 anni dopo l'adozione del regime Siic, aumentando in misura di 5 volte il numero di transazioni generato da questi portafogli;
- 2) la regolare distribuzione dei dividendi, caratteristica delle società quotate SIIQ, consente un'agevole e regolare tassazione degli stessi in capo agli investitori, favorendo l'emersione degli utili della gestione caratteristica. In Francia nei primi 8 anni di adozione del regime l'importo dei dividendi distribuiti dalle Siic (e tassati) è aumentato di 7 volte;
- 3) l'applicazione di una tassa di ingresso nel regime delle SIIQ, i cui effetti sono sostanzialmente corrispondenti a quelli di una rivalutazione agevolata degli attivi immobiliari. In Francia, nei primi 8 anni di adozione del regime, le nuove Siic hanno corrisposto all'Erario circa 2,5 miliardi di Euro.

(milioni di euro)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Numero Siic francesi	13	28	43	56	55	56	54	50	41	43
Valore immobili Siic francesi	18.958	42.394	59.404	68.882	40.744	56.097	63.356	62.055	52.474	57.000
Numero UK Reits				19	20	22	23	24	26	26
Valore immobili UK Reits				30.431	16.889	25.188	29.949	29.850	32.407	35.000

Il caso Italia

L'introduzione delle SIIQ in Italia, avvenuta nel 2006 in parallelo all'introduzione in Inghilterra, non ha avuto al momento lo stesso successo registrato in Francia e nella stessa Inghilterra, principalmente per due ordini di motivi:

- l'avvento della crisi finanziaria, particolarmente severa in Italia;
- la presenza di alcune caratteristiche del regime SIIQ italiano che hanno reso meno appetibile per gli operatori l'adozione dello strumento e che, pertanto, ne rendono consigliabile la rivisitazione.

Ad oggi, infatti, esistono solo due SIIQ proprietarie di circa 6,1 miliardi di Euro di immobili. Le buone performance delle due sole SIIQ presenti in Italia, pur dopo 5 anni di mercato estremamente difficile, rappresentano una dimostrazione della validità del modello.

Anche la capacità, più volte dimostrata dalle due sole SIIQ esistenti, di attirare capitali esteri mediante emissioni di prestiti obbligazionari di grande successo conferma tale conclusione.

Stima crescita del settore in Italia e relativi impatti sulla finanza pubblica

Le tabelle seguenti riportano una stima degli impatti generabili dallo sviluppo del settore SIIQ in Italia, basata sulle seguenti ipotesi, che appaiono del tutto prudenziali:

- numero nuove SIIQ: 1 all'anno
- valore di mercato degli attivi immobiliari delle nuove SIIQ: 1 miliardo di euro ciascuna
- rotazione annuale del portafoglio: 5%
- differenza tra valore fiscale e valore di mercato degli immobili ai fini di calcolo dell'imposta di ingresso: 10% del valore di mercato degli attivi immobiliari
- pagamento imposta di ingresso del 20%: rateizzata in 5 anni
- imposte indirette sulle transazioni: imposte di registro, ipotecari e catastali pari al 2% del valore di mercato degli attivi immobiliari transati.

Stima dell'evoluzione del numero delle SIIQ e del valore degli immobili posseduti

(in milioni di Euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Valore asset immobiliari	6.100	7.100	8.100	9.100	10.100	11.100
Numero società	2	3	4	5	6	7

Stima dei prelievi fiscali addizionali relative alle nuove SIIQ

(in milioni di Euro)	2014	2015	2016	2017	2018
IMPOSTE SULLE TRANSAZIONI (A)	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
IMPOSTE DI INGRESSO (B)	4,0	8,0	12,0	16,0	20,0
FLUSSO DI IMPOSTE TOTALI (A) + (B)	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0

In aggiunta al flusso incrementale di imposte relative alle nuove SIIQ si stima anche un incremento delle transazioni su immobili relative alle SIIQ già esistenti che comporterebbero un maggior gettito di circa € 2,5 mln all'anno.

Art. 13

Disposizioni in tema di estinzione e portabilità del conto corrente bancario

1. All'art. 120 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”), dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«2. Il rapporto di conto corrente bancario può essere estinto o trasferito ad altra banca a richiesta del cliente, anche se è stato pattuito un termine a favore della banca creditrice. Ogni patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si impedisca o si renda più oneroso o complesso per il cliente l'esercizio della facoltà di cui al presente articolo è nullo, ma non comporta la nullità del contratto di conto corrente.

3. Il cliente può chiedere il trasferimento del rapporto di conto corrente ad altra banca senza spese aggiuntive di qualsiasi natura ed origine, mediante contratto sottoscritto con la banca di destinazione e comunicato alla banca di origine. Entro il giorno lavorativo successivo la banca di destinazione deve richiedere alla banca di origine le informazioni necessarie a garantire il servizio di portabilità del conto corrente. Le informazioni di cui al presente comma sono fornite entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta dalla banca di origine alla banca di destinazione, che entro sette giorni predispone gli ordini periodici di pagamento associati al nuovo conto corrente, alle condizioni pattuite con il cliente. Alla data di efficacia del trasferimento, la banca di origine sospende l'esecuzione degli ordini di pagamento e l'accettazione dei bonifici effettuati a favore del cliente, provvede a trasferire alla banca di destinazione l'eventuale saldo attivo, se da questi richiesto, e procede alla chiusura del conto. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 116 del presente decreto, le banche rendono note in modo completo alla clientela le informazioni concernenti la disponibilità e le condizioni di esercizio del servizio di portabilità del conto corrente.

4. Nell'ambito dei rapporti bancari è fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui al presente articolo. Le presenti disposizioni si applicano ai rapporti fra banche e persone fisiche e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.»

Relazione illustrativa

La norma integra la disciplina del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), al fine di facilitare l'estinzione e la portabilità dei contratti di conto corrente bancario.

La previsione sull'estinzione del conto corrente, di cui al nuovo comma 2 dell'articolo 120-bis del TUB, estende l'applicabilità del diritto di recesso anche ai conti per i quali è stato pattuito un termine a favore della banca creditrice.

I **nuovi commi 2 e 3** dell'articolo 120-bis del TUB introducono disposizioni volte a consentire al cliente la facoltà di chiedere il trasferimento del rapporto di conto corrente ad altro istituto di credito, senza spese aggiuntive, disciplinandone le modalità operative.

Relazione tecnica

La norma ha natura meramente ordinamentale, e non determina nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, per la finanza pubblica.

Art. 14

Ipotecabilità dei diritti edificatori

1. All'articolo 2810 del codice civile, dopo il numero 4, è aggiunto il seguente:

«5) i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale.»

Relazione illustrativa

Come noto, il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106, ha modificato l'art. 2643 del codice civile includendo al n. 2-bis, tra gli atti soggetti a trascrizione, anche i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori.

La norma, ponendosi nel solco del percorso inaugurato con il decreto sviluppo n. 70 del 2011 è volta ad includere tra i beni sui quali è possibile costituire il vincolo ipotecario anche i diritti edificatori. Scopo dell'intervento normativo è quello di consentire alle imprese di costruzione di accedere più agevolmente ai finanziamenti per lo svolgimento della loro attività ampliando l'ambito dei diritti suscettibili di ipoteca.

La specifica menzione dei diritti edificatori nell'articolo 2810 si rende inoltre necessaria in quanto l'elenco dei beni e dei diritti che possono essere costituiti in garanzia è ritenuto dalla maggioranza degli interpreti tassativo, e, pertanto, insuscettibile di estensione analogica fatta eccezione per i casi espressamente previsti da altre leggi speciali (quali, ad esempio, i diritti inerenti a concessioni di beni pubblici, etc.).

Relazione tecnica

La norma ha natura meramente ordinamentale, e non determina nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, per la finanza pubblica.

Art. 15

Semplificazione normativa per l'acquisto della personalità giuridica delle società a responsabilità limitata

1. All'articolo 2463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2329, 2330, 2332 e 2341.»

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«La società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 2331. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano dalla stipula dell'atto costitutivo.»

Relazione illustrativa

Le norme proposte novellano il codice civile semplificando il procedimento di acquisto della personalità giuridica delle società a responsabilità limitata, che viene anticipato al momento della stipulazione dell'atto costitutivo, piuttosto che a quello dell'iscrizione nel registro delle imprese, come già avviene in un altro paese dell'Unione europea, per agevolare lo start up di nuove società al fine di stimolare la ripresa economica ed attrarre investimenti esteri in una logica di competizione tra ordinamenti nazionali. Si segnala, tra l'altro, a tal riguardo che la modifica in discorso migliorerà la posizione dell'Italia nelle classifiche delle istituzioni finanziarie internazionali relative a tempi e modalità per la costituzione di nuove imprese.

Ai fini della realizzazione dell' intervento normativo viene in primo luogo riscritto il terzo comma dell' articolo 2463, nel quale resta immutato il rinvio alle disposizioni di cui agli articoli 2329, 2330, 2332 e 2341. Peraltro, nel successivo nuovo quarto comma ai fini dell'efficientamento del sistema in relazione al nuovo modo di acquisto della personalità, il termine per il deposito dell'atto costitutivo nel registro delle imprese di cui al citato articolo 2330 viene ridotto alla metà e viene, in coerenza con l'anticipazione del momento del riconoscimento, modificato il termine di riferimento per l'applicazione della speciale disciplina della nullità delle società.

Il nuovo quarto comma dell' articolo 2463 del codice civile modifica, quindi, nel modo prima indicato le regole sull' acquisto della personalità giuridica, fatto salvo il caso che per la costituzione siano richieste autorizzazioni o altre condizioni previste da leggi speciali in relazione al suo particolare oggetto. In tale ultima ipotesi viene ovviamente mantenuto il sistema vigente e, quindi, la regola dell' acquisto della personalità con l'iscrizione nel registro delle imprese.

Relazione tecnica

La norma ha natura meramente ordinamentale, e non determina nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, per la finanza pubblica.

Art. 16

Misure urgenti per contrastare la crisi del comparto editoriale

1. Per assicurare il completamento del processo di modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, per la tracciabilità delle vendite e delle rese, è differito al 31 dicembre 2014 e l'accesso al credito d'imposta di cui al medesimo comma è riconosciuto per l'anno 2014.

2. Nelle more della definizione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica resta ferma l'applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, e successive modificazioni ed integrazioni. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d-ter*), del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, e successive modificazioni e integrazioni, si applica esclusivamente ai prodotti editoriali che abbiano l'espressa indicazione del periodo di permanenza in vendita. L'esclusione dei prodotti non conformi è disposta dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito l'apposito organismo consultivo paritetico, a tal fine istituito presso il medesimo Dipartimento senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, composto da rappresentanti delle associazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Ai fini della più rapida e completa ripartizione annuale del fondo destinato al sostegno diretto delle imprese editoriali, e in considerazione della mutata configurazione giuridica della contribuzione diretta alle medesime imprese, come determinata dal decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, all'articolo 133, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *z-sexies* è aggiunta la seguente lettera: "*z-septies*) le controversie relative agli atti ed ai provvedimenti

di concessione dei contributi pubblici alle imprese editoriali disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni.”.

4. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 1-*bis* del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, al fine di consentire l'erogazione delle risorse già stanziato per la stampa periodica edita e diffusa all'estero per l'anno 2012, continuano ad applicarsi, limitatamente al medesimo anno, i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48.

5. Al fine di sostenere la patrimonializzazione del sistema della cooperazione in ambito editoriale, è ammessa la partecipazione alle cooperative di giornalisti di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 1 del decreto legge 18 maggio 2012 n. 63, convertito in legge n. 103 del 16 luglio 2012, in qualità di soci sovventori, anche di enti privati e persone fisiche. Tali soci sono esclusi dai diritti patrimoniali nel periodo di accesso ai contributi e nei successivi dieci anni.

6. Al fine di assicurare la continuità dell'approvvigionamento dei servizi di agenzia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri stipula le necessarie convenzioni con le agenzie di stampa a diffusione nazionale, di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 5 agosto 1981, n. 416. L'acquisto dei servizi dalle agenzie di stampa, ai sensi dell'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è effettuato sulla base dei fabbisogni espressamente manifestati dalle amministrazioni centrali dello Stato, ivi compresi gli organi costituzionali e le forze dell'ordine e di polizia.

7. Ai fini del parziale reintegro delle risorse già stanziato per l'anno 2014 e seguenti, a decorrere dal medesimo anno sono destinate agli interventi di sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dall'articolo 51, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché le somme rinvenienti dalle azioni di recupero dei contributi diretti indebitamente percepiti, come accertate in sede di controllo successivo da parte delle autorità competenti.

8. L'articolo 11-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato, e le risorse ivi stanziare sono destinate alle finalità di cui al comma 8.

9. Ai fini del mantenimento, per il triennio 2014-2016, del regime di sospensione delle agevolazioni tariffarie postali, in scadenza al 31 dicembre 2013, il termine di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, è prorogato al 31 dicembre 2016. Fino al medesimo termine continua ad applicarsi la disciplina introdotta dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e delle associazioni d'arma e combattentistiche.

10. Alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 123-ter) è inserito il seguente: “123-quater) i canoni di abbonamento a testate giornalistiche telematiche registrate ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;”

Relazione illustrativa

L'articolo reca un pacchetto di norme, in larga misura ordinamentali, orientato a concorrere al contrasto della grave crisi che sta colpendo l'intero comparto dell'editoria, dalle imprese editoriali ai singoli operatori della filiera. Esso consiste in alcuni puntuali e circoscritti interventi sulla disciplina regolatoria vigente, limitatamente agli aspetti che, nell'esperienza degli ultimi anni, si sono rivelati fattori di criticità o di freno alla ripresa del settore.

Il **comma 1** dispone il differimento al 31 dicembre 2014 del termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, per la tracciabilità delle vendite e delle rese. Il differimento del termine – e del correlativo riferimento per l'attuazione del credito d'imposta già previsto dalla stessa legge – si rende necessario in considerazione delle difficoltà e dei ritardi che hanno caratterizzato

l'approntamento della rete informatica che, collegando gli operatori della filiera, consentirà di tracciare in tempo reale le vendite e le rese.

Con il **comma 2** si introduce una disposizione che mira a dare certezza del quadro normativo di riferimento per due aspetti particolarmente rilevanti per l'attività dei rivenditori di giornali.

In primo luogo, si chiarisce che, in attesa della definizione delle attività economiche sottratte alla liberalizzazione - definizione disciplinata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 - per l'attività di vendita dei giornali resta ferma l'applicazione della vigente disciplina recata dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e successive modificazioni ed integrazioni, e quindi permane il previgente regime autorizzatorio di natura pubblicistica. La stessa disposizione regola, inoltre, un aspetto particolarmente critico del rapporto distributore-rivenditore di giornali, e cioè il periodo minimo di esposizione di ogni pubblicazione, allo scadere del quale il rivenditore può restituire le copie invendute (le "rese") al distributore. E' un aspetto che ha rilevanti riflessi sul piano dei rapporti economici che si instaurano tra i predetti operatori, anche in relazione alle difficoltà applicative della normativa vigente nei casi in cui la periodicità della pubblicazione (e quindi il tempo di esposizione regolare) non è chiaramente indicata dall'editore. Ciò posto, la disposizione chiarisce che la norma di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d-ter*), del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, e successive modificazioni e integrazioni, si applica esclusivamente ai prodotti editoriali che abbiano l'espressa indicazione del periodo di permanenza in vendita. Si dispone poi che l'esclusione dei prodotti non conformi dal campo di applicazione della norma, è disposta dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere di un apposito organismo consultivo paritetico, che a tal fine viene istituito presso il medesimo Dipartimento, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, composto dai rappresentanti delle associazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Con il **comma 3**, si prevede che il contenzioso sui provvedimenti di attribuzione dei contributi sia devoluto alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo; la disposizione persegue l'obiettivo di dare certezza alle imprese su due importanti aspetti: in primo luogo, quello del giudice cui rivolgersi nel caso di contestazione dei provvedimenti che decidono sull'istanza di contributo, posto che la materia in questione ha dato luogo ad incertezze sulla competenza del giudice civile ovvero di quello amministrativo, in ragione della oggettiva complessità della fattispecie e della posizione vantata dall'impresa nei confronti dell'Amministrazione pubblica; in secondo luogo, quello della più efficiente e completa erogazione delle risorse stanziare, posto che l'incertezza sulla giurisdizione ha inevitabilmente comportato, negli ultimi anni - in presenza del vincolo del tetto di spesa e della conseguente ripartizione "a torta" delle risorse tra gli aventi diritto - la sedimentazione di fondi non erogati, corrispondenti alle imprese escluse, ed accantonati cautelativamente in vista dei possibili contenziosi, potenzialmente attivabili in tempi (corrispondenti al termine decennale di prescrizione) del tutto incompatibili con l'esigenza di distribuire rapidamente le risorse senza accumulare accantonamenti da un anno all'altro.

Con il **comma 4** si provvede a prorogare l'operatività dei criteri stabiliti dal D.P.R. 15 febbraio 1983, n. 48 per l'attribuzione dei contributi annuali alla stampa periodica edita e distribuita all'estero, previsti dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416; la proroga si rende indispensabile ai fini dell'attribuzione dei contributi per l'anno 2012, posto che il complesso *iter* di approvazione del nuovo regolamento di settore, previsto dall'articolo 1-bis del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, non sembra potersi concludere entro l'anno; con la proroga della previgente disciplina regolamentare, viene resa possibile l'erogazione dei fondi già stanziati in bilancio per l'attribuzione del contributo per l'anno 2012.

Con il **comma 5**, si prevede la possibilità per le cooperative di giornalisti che editano testate abilitate a richiedere i contributi alla stampa di cui alla legge n. 250/1990, secondo i nuovi requisiti e parametri di calcolo previsti dal recente decreto-legge n. 63/2012, convertito dalla legge n. 103/2012, di avvalersi

della partecipazione economica di enti privati o di soci sovventori, nel rispetto del principio mutualistico secondo il quale essi non possono trarre alcun vantaggio patrimoniale da tale partecipazione per tutto il periodo di percezione dei contributi stessi e per i successivi dieci anni.

La disposizione di cui al **comma 6** è volta a chiarire i criteri che devono informare la particolare attività contrattuale che la Presidenza del Consiglio dei Ministri è chiamata ad espletare in attuazione dell'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Si tratta dell'acquisto dei servizi informativi (notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici ed informativi ordinari e speciali) e del servizio di diffusione di notizie e comunicati degli organi centrali e periferici dell'amministrazione statale, atti a garantire alle amministrazioni dello Stato una completa informazione, attraverso la più ampia pluralità delle fonti. Alla luce dell'esperienza maturata nell'attuazione della disposizione del 1997, con la nuova norma si intende dare un orientamento certo all'azione amministrativa, garantendo il rispetto non soltanto del principio del pluralismo delle fonti informative, ispiratore della norma originaria, ma anche il rispetto della prescrizione che impone il più razionale utilizzo delle risorse stanziare per quella specifica finalità. Per questa ragione, e nell'intento di garantire il rispetto di entrambi i descritti principi, si chiarisce, in primo luogo, che l'acquisto dei servizi dalle agenzie di stampa avviene rigorosamente sulla base dei fabbisogni espressamente manifestati dalle amministrazioni centrali dello Stato; in secondo luogo, che nell'acquisto dei servizi - che risultino necessari a soddisfare i fabbisogni censiti - la Presidenza del Consiglio deve rivolgersi alle agenzie di stampa di carattere nazionale, secondo la definizione dell'articolo 27, comma 2, della legge 5 agosto 1981, n. 416, cioè a quelle agenzie che, per dimensione e organizzazione sul territorio nazionale, secondo i parametri contenuti nel predetto articolo 27, sono idonee a garantire un livello adeguato di servizi.

Ai fini della parziale reintegrazione del Fondo per gli interventi di sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 - destinato, a legislazione vigente, a subire una forte contrazione per gli anni 2014 e seguenti - il **comma 7** dispone che, a decorrere dal medesimo anno, ad esso affluiscano sia le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni

previste dall'articolo 51, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, cioè le sanzioni applicate dall'AGCOM per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, sia le somme rivenienti dalle azioni di recupero dei contributi diretti indebitamente percepiti, come accertate in sede di controllo successivo da parte delle autorità competenti.

Il **comma 8** dispone l'abrogazione dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e la destinazione delle risorse ivi stanziata alle medesime finalità di reintegrazione del Fondo per gli interventi di sostegno dell'editoria, di cui al comma 8. Si tratta della disposizione istitutiva di un credito d'imposta per lo sviluppo di piattaforme telematiche (destinate alla distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali) che ad oggi non ha trovato alcuna concreta attuazione, anche in ragione della eccessiva indeterminatezza della fattispecie e dei criteri per il riconoscimento dell'agevolazione. Se ne ritiene pertanto opportuna l'abrogazione, anche in considerazione della necessità di concentrare le relative risorse su istituti già operanti.

Con il **comma 9** si prevede l'ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 2016, dell'attuale quadro regolatorio del sistema di "tariffe postali massime" applicabili alle spedizioni dei prodotti editoriali. La proroga in argomento è finalizzata ad evitare che la "disapplicazione" del regime del finanziamento pubblico delle agevolazioni tariffarie postali praticate alle imprese editoriali – disposta originariamente dal 1° settembre 2010 sino al 31 dicembre 2012 dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, e prorogata sino al 31 dicembre 2013 dall'art. 21, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 – non sia più operante dal 1° gennaio 2014, con la conseguenza di ripristinare il previgente sistema di rimborso a carico dell'erario. Con la proroga rimane operante l'attuale meccanismo di determinazione delle tariffe massime praticabili agli editori – introdotto dal citato decreto legge n. 125 del 2010 – che si impernia sulla competenza del Ministro per lo sviluppo economico che provvede alla determinazione con decreto di concerto con il Ministro

dell'economia, senza oneri a carico del bilancio statale. Con lo stesso comma si provvede a prorogare, per il medesimo arco temporale, la disposizione, pure introdotta dal citato decreto legge n. 125 del 2010, che ha esteso l'operatività delle “tariffe massime applicabili” alle spedizioni effettuate dalle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, anche qui sino al 31 dicembre 2013. Trattandosi di associazioni no-profit, la proroga risponde ad evidenti ragioni di logica e di equità.

Infine, con il **comma 10** si dispone l'estensione dell'aliquota IVA ridotta al 10% ai canoni di abbonamento alle testate giornalistiche telematiche che siano in regola con la legge sulla stampa; è una misura che intende incentivare l'accesso alle testate che editano *on-line*, che siano veri e propri giornali in regola con gli adempimenti previsti dalla legge sulla stampa (che abbiano, cioè, un direttore responsabile ed abbiano registrato la testata presso il Tribunale), con esclusione, quindi, delle attività che si riconducono a semplici *blog*. L'incentivo è anche motivato dalla considerazione che attualmente il sostegno pubblico ai giornali *on-line* è quasi del tutto assente, in quanto è limitato alla ristretta platea dei giornali già destinatari del contributo diretto, che da quest'anno possono percepire una quota del contributo anche per l'eventuale edizione *on-line*.

Relazione tecnica

Per memoria

Art. 17

Disposizioni in materia di autotrasporto

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera l) sono inserite le seguenti:

“m) svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore;

n) verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'I.N.A.I.L., dell'I.N.P.S. e delle camere di commercio;

o) svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) 1071 del 2009.”;

b) all'articolo 10:

1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:”f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano i seguenti requisiti:

1. ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto,

2. potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di

contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti,

3. anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attività svolte nell'interesse professionale della categoria,

4. non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate,

5. organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali,

6. firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione,

7. rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce.”;

2) la lettera g) è soppressa;

2. Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, già trasferite alle provincie ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi, previa intesa con la Conferenza Unificata, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono disciplinate le modalità operative di trasferimento delle funzioni di cui al comma 2, comprese le relative risorse finanziarie ed umane. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, le funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, sono esercitate, in via transitoria, dalle Province.”.

Relazione illustrativa

Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi è inserito dall'art. 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e opera da sempre in posizione di autonomia contabile e finanziaria.

Con il decreto legge 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (articolo 12, commi 81 e seguenti), il Comitato è stato ricondotto, quale Organo del Ministero, nell'ambito di un corretto rapporto gerarchico all'interno del Dipartimento, di cui diviene Centro di costo.

La norma detta le disposizioni per il rinnovo dei componenti degli organi del Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori, in scadenza alla fine dell'anno in corso, e le disposizioni per integrarne le attribuzioni, già previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 284/2005, brevemente illustrate di seguito.

La norma intende ulteriormente valorizzare le funzioni del Comitato centrale quale organo di riferimento del settore dell'autotrasporto di merci anche alla luce della soppressione della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica avvenuta con l'art. 12 del decreto legge 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

In tale ottica si inseriscono le disposizioni che attribuiscono al Comitato centrale, nella sua attuale configurazione giuridica di articolazione dell'Amministrazione, funzioni di consulenza e di supporto ai fini della definizione dell'indirizzo politico-amministrativo del settore, per l'innanzi svolte dalla Consulta.

Merita di essere segnalata la previsione che attribuisce al Comitato stesso funzioni di garanzia del rispetto della deontologia professionale da parte delle imprese iscritte, sia attraverso la verifica del possesso dei requisiti per l'accesso alla professione (e dunque per l'iscrizione all'Albo), e dell'esercizio dell'attività economica conformemente ai canoni di una concorrenza leale fra

operatori economici operanti nel medesimo settore. In tale cornice s'inserisce l'attività di controllo funzionale agli scopi sopra evidenziati, a tutela degli stessi operatori del settore (committenti e vettori) e della collettività (si allude soprattutto ai profili legati alla sicurezza della circolazione stradale).

Nel quadro dell'attività di controllo sulle imprese deve farsi menzione della verifica della congruenza fra la consistenza del parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, anche al fine di combattere l'assunzione di lavoratori senza le necessarie coperture previdenziali ed assicurative obbligatorie per legge con pesanti ricadute sul versante dell'evasione fiscale, nonché della regolare copertura assicurativa dei veicoli utilizzati dall'impresa, problema divenuto di pressante attualità negli ultimi anni.

Si tratta di questione cui le associazioni di categoria attribuiscono grande rilevanza non solo per combattere i fenomeni di concorrenza sleale, ma anche per dare maggiore visibilità alle imprese più virtuose.

Com'è noto, a seguito di quanto disposto dal decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (c.d. decreto "Milleproroghe"), come integrato con DPCM del 26 giugno 2013, è previsto che alla data del 31 dicembre 2013 venga a scadenza il mandato di tutti i componenti dell'organo.

In vista del rinnovo del Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori si rende pertanto necessario riformulare la norma sui rappresentanti di categoria che entrano a farne parte.

Infatti secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 284 l'accREDITAMENTO delle associazioni di categoria degli autotrasportatori presso il Comitato Centrale era frutto dell'accREDITAMENTO presso la Consulta generale per l'autotrasporto: le associazioni che riuscivano a dimostrare i requisiti previsti per l'ingresso in quest'ultimo organismo (definiti all'art. 5, comma 1, lett. f), entravano di diritto a far parte della Comitato Centrale per il quale, pertanto, non esistono, allo stato, criteri autonomi di designazione. Il decreto Legge in materia di revisione e razionalizzazione della spesa pubblica

(decreto legge 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) ha profondamente modificato questo quadro, in quanto:

- a) la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica è stata soppressa per effetto dell'articolo 12, comma 20 di tale decreto legge, per cui, vista l'assenza di criteri autonomi per la designazione dei componenti delle associazioni di categoria del Comitato Centrale, allo stato non vi sono norme adeguate per assolvere a questo compito;
- b) In ogni caso, quand'anche si ritenessero ancora applicabili i criteri previsti per l'appartenenza alla Consulta (art. 5, comma 1, lett. f del d.lgs 284/2005), tra di essi figura quello previsto al numero 5), che fa riferimento alla presenza di sedi dell'associazione di categoria in almeno 30 Province. Questo criterio deve essere senza dubbio rivisto, anche alla luce dei previsti interventi normativi a riguardo.

Del pari si prevedono criteri più selettivi in ordine ai requisiti di rappresentatività che le Associazioni devono possedere per entrare a far parte del Comitato (esse devono, per esempio, annoverare non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate, ed essere firmatarie degli ultimi due rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione).

Con la previsione di cui al comma 2 sono trasferite agli Uffici periferici della motorizzazione civile le funzioni di gestione e aggiornamento degli albi provinciali degli autotrasportatori (oggi curate dalle Province).

Tale modifica nasce dalla necessità di dare applicazione all'articolo 2, paragrafo 1, numero 7) del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada, nonché di evitare diversità di prassi amministrative da provincia a provincia (come, invece l'esperienza di questi anni ha evidenziato). In buona sostanza con la norma che si illustra viene razionalizzata l'organizzazione amministrativa, prevedendosi l'incardinamento dell'intera procedura

autorizzativa per l'esercizio della professione di autotrasportatore in capo ad un'unica Autorità (gli Uffici periferici della motorizzazione). La circostanza poi che le funzioni di registrazione e di tenuta del Registro Elettronico Nazionale (REN), ivi compresa la verifica del requisito di stabilimento, sono state attribuite in capo agli Uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rendono ancora più opportuno l'accorpamento di queste funzioni in capo agli UMC.

Giova ricordare, infatti, che con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il legislatore ha previsto che sia attribuita alle Province la cura e la tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori (già comitati provinciali per l'albo) che ai sensi della legge 298/1974 erano incardinati negli uffici provinciali MCTC).

Relazione tecnica

La norma comportando una proroga dello *status quo* ed afferendo esclusivamente alla regolazione degli assetti del Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori non comporta alcun onere per la finanza pubblica.